



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Parlamento europeo

Pubblicazione n. 1

**Elezione dei membri
del Parlamento europeo
spettanti all'Italia
8 - 9 giugno 2024**

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

2024



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Parlamento europeo

Pubblicazione n. 1

**Elezione dei membri
del Parlamento europeo
spettanti all'Italia
8 - 9 giugno 2024**

**Istruzioni
per la presentazione
e l'ammissione
delle candidature**

2024

MINISTERO
DELL'INTERNO

interno.gov.it

A cura del

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

dait.interno.gov.it

Marzo 2024



BY - NC - ND 4.0

Premessa

Le istruzioni contenute nella presente pubblicazione si propongono di fornire a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento elettorale preparatorio, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, una guida puntuale nel compimento dei vari passaggi operativi e degli adempimenti legati alla presentazione dei contrassegni e delle liste di candidati.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, nono comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, inserito dalla citata legge n. 165/2017, sono stati predisposti i fac-simile dei moduli da pubblicare sul sito del Ministero dell'interno, che si riportano anche in appendice alle presenti istruzioni.

La pubblicazione è aggiornata alle disposizioni sulla presentazione e l'ammissione delle candidature contenute nella legge 25 marzo 2024, n. 38, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

Roma, 29 marzo 2024

	Pagina
Premessa	3

INDICE

	Pagina
1. Introduzione	
1.1. Adempimenti delle forze politiche presso il Ministero dell'interno	21
1.2. Giorni stabiliti dalla legge per il deposito del contrassegno di lista e dei relativi documenti presso il Ministero dell'interno	23
1.3. Conseguenze del mancato deposito del contrassegno di lista e dei relativi documenti presso il Ministero dell'interno	23

→ Riquadro 1	
Elezioni trasparenti	24

→ Riquadro 2	
Legge 9 gennaio 2019, n., 3, e successive modificazioni	
Pubblicazione del <i>curriculum vitae</i> e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato nel sito <i>internet</i> del partito o gruppo politico e in quello del Ministero dell'interno	25

→ Riquadro 3	
Legge 9 gennaio 2019, n., 3, e successive modificazioni	
Soggetti che possono richiedere il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato	27

1.4. Adempimenti delle forze politiche in relazione al deposito delle liste di	
--	--

	Pagina
candidati e dei relativi documenti presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di circoscrizione	29
1.5. Giorni stabiliti dalla legge per il deposito delle liste di candidati e dei relativi documenti presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di circoscrizione	30
1.6. Conseguenze del mancato deposito delle liste di candidati e dei relativi documenti presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di circoscrizione	30

2. Deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno

2.1. Gli adempimenti dei partiti o gruppi politici in relazione al deposito dei contrassegni di lista	31
2.2. Caratteristiche del contrassegno di lista	32
2.2.1. Divieto di presentare contrassegni di lista che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista	34
2.2.2. Disposizioni dell'Unione europea su eventuali collegamenti e affiliazioni tra partiti e gruppi politici italiani ed europei	35
2.3. Termini per il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno	38
2.4. Modalità per il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno	38

→ **Riquadro 4**

Il deposito del contrassegno di lista è valido se viene effettuato in base a un mandato del presidente o segretario del partito o gruppo politico, autenticato da un notaio 39

→ **Riquadro 5**

Deposito di un contrassegno composito
Necessità di un mandato autenticato da un notaio e rilasciato dai presidenti o segretari di tutti i partiti o gruppi politici raffigurati nel simbolo medesimo 40

→ **Riquadro 6**

Il presidente o segretario del partito o gruppo politico può presentare personalmente il contrassegno insieme allo statuto o alla dichiarazione di trasparenza 41

	Pagina
2.4.1. Come si deposita il contrassegno di lista	43
2.4.2. Deposito del contrassegno di lista su supporto digitale	43
2.4.3. Deposito del contrassegno di lista in triplice esemplare in forma cartacea	44
2.5. Esame dei contrassegni di lista da parte del Ministero dell'interno	45

→ **Riquadro 7**

Il solo deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno, senza la contemporanea presentazione degli altri documenti previsti dagli articoli 14 e 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, non consentirà la presentazione delle liste di candidati presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di circoscrizione 46

2.6. Opposizioni contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni di lista	47
---	----

→ **Riquadro 8**

Prova della notificazione dell'opposizione 48

2.7. Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale sulle opposizioni relative ai contrassegni di lista	49
2.8. Comunicazioni relative al procedimento elettorale preparatorio inviate dal Ministero dell'interno agli Uffici elettorali circoscrizionali	49
2.9. Indicazione, da parte di colui che deposita il contrassegno, del soggetto incaricato di comunicare, alla piattaforma informatica del Ministero dell'interno, del <i>curriculum vitae</i> e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso	50

→ **Riquadro 9**

Decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019
Definizione delle modalità tecniche di acquisizione su apposita piattaforma informatica del *curriculum vitae* e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato alle elezioni europee e politiche 52

Allegato A

Specifiche delle regole tecniche per la comunicazione telematica al Ministero dell'interno del *curriculum vitae* e del certificato del casellario giudiziale del candidato 56

3. Deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza

- 3.1. La modifica normativa 62
- 3.2. Termini per il deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto
del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza . . . 63

→ **Riquadro 10**

Il deposito dello statuto del partito o gruppo politico
o della dichiarazione di trasparenza deve avvenire
contestualmente al deposito del contrassegno di lista 63

- 3.3. Modalità per il deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto
del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza . . . 64
- 3.4. Esame delle dichiarazioni di trasparenza da parte del Ministero del-
l'interno 65
- 3.5. Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative alla
dichiarazione di trasparenza 65
- 3.6. Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale sulle opposizioni relative alla
dichiarazione di trasparenza 66

4. Designazione, presso il Ministero dell'interno, del rappresentante effettivo e del rappresen- tante supplente del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste di candidati presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di circoscrizione

- 4.1. I rappresentanti incaricati da ciascun partito o gruppo politico di de-
positare le liste di candidati 67
- 4.2. Modalità e termini di presentazione, presso il Ministero dell'interno,
delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico . . . 68
- 4.3. Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del
Ministero dell'interno, agli Uffici elettorali circoscrizionali 69

**5. Designazione, presso il Ministero dell'interno,
di un delegato effettivo e di un delegato
supplente del partito o gruppo politico
per ciascuno degli altri Stati membri
dell'Unione europea
incaricati di effettuare le designazioni previste
dall'articolo 31 della legge 24 gennaio 1979, n. 18**

- 5.1. Designazione, presso il Ministero dell'interno, dei delegati del partito o gruppo politico per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea 71
- 5.2. Termini entro i quali devono essere presentate le designazioni dei delegati del partito o gruppo politico per gli altri Stati membri dell'Unione europea e adempimenti successivi 73

6. Formazione delle liste di candidati

- 6.1. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista di candidati presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale 74

→ **Riquadro 11**

Quando e dove è possibile presentare le liste di candidati con la relativa documentazione 76

- 6.2. Lista di candidati 76
- 6.3. Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati 79
- 6.3.1. Numero degli elettori che devono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati
- Obbligo di autenticare le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione
- Casi in cui la legge stabilisce quali liste sono esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori
- Consequente presentazione della lista da parte del presidente o segretario del partito o gruppo politico o del rappresentante del medesimo partito a ciò autorizzato
- Obbligo di autenticare la sottoscrizione del soggetto che dichiara di presentare la lista di candidati 81

→ **Riquadro 12**

L'affiliazione di un partito o gruppo politico italiano a un partito politico europeo prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024 84

- 6.3.2. Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati da parte degli elettori dei comuni compresi nella circoscrizione elettorale 87

→ **Riquadro 13**

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali
 Articolo 28, secondo comma, secondo periodo 88

- 6.3.3. Autenticazione delle firme degli elettori della circoscrizione che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati
 (PER LE LISTE CHE DEVONO RACCOLGERE LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI) 89

→ **Riquadro 14**

Legge 21 marzo 1990, n. 53
 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale, e successive modificazioni
 Articolo 14 90

→ **Riquadro 15**

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni
 Articolo 1
 Definizioni 95
 Articolo 21
 Autenticazione delle sottoscrizioni 95

- 6.3.4. Indicazione del contrassegno della lista di candidati 96
 6.3.5. Indicazione dei delegati di lista 97
 6.3.6. Designazione del mandatario elettorale da parte di ciascun candidato della lista 99

- 6.4. Liste di candidati che sono espressione di una minoranza linguistica
Dichiarazione di collegamento con un'altra lista della stessa circoscrizione, a norma dell'articolo 12, nono e decimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 99
- 6.5. Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista di candidati sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale 101

→ **Riquadro 16**

La certificazione rilasciata dalle Camere in relazione alla qualità di parlamentare in carica è equipollente al certificato elettorale 103

→ **Riquadro 17**

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedurei

Articolo 38 -bis

Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni 103

→ **Riquadro 18**

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni

Articolo 54

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale 107

- 6.6. Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato compreso nella lista 108
- 6.7. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato in cui si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità 110

→ **Riquadro 19**

D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di con-

→ Il riquadro continua nella pagina seguente

danna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni

Articolo 1

Incidibilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 110

Articolo 4

Incidibilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia 111

Articolo 5

Accertamenti ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 111

- 6.8. Certificati in cui si attesta che i candidati che fanno parte della lista sono elettori di un qualsiasi comune della Repubblica 113

→ **Riquadro 20**

La certificazione rilasciata dalle Camere in relazione alla qualità di parlamentare in carica è equipollente al certificato elettorale 113

- 6.9. Candidature di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia 114

- 6.10. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo 116

7. Presentazione delle liste di candidati presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di circoscrizione elettorale, sedi degli Uffici elettorali circoscrizionali

- 7.1. Modalità di presentazione delle liste di candidati 117
- 7.2. Termini di presentazione delle liste di candidati 118
- 7.3. Adempimenti delle cancellerie delle Corti d'appello sedi dell'Ufficio elettorale circoscrizionale nella fase di presentazione delle liste di candidati 119

8. L'Ufficio elettorale circoscrizionale e le operazioni relative all'esame delle liste di candidati presentate

8.1. Composizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale	121
8.2. Termini per lo svolgimento delle operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale relative all'esame delle liste di candidati presentate	122
8.3. Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in relazione all'esame delle liste di candidati presentate	122
8.3.1. Accertamento dell'identità personale del soggetto che deposita una lista di candidati	122
8.3.2. Verifica dell'avvenuto deposito dello statuto del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza	123
8.3.3. Controllo del contrassegno della lista di candidati	124
8.3.4. Accertamento della data di presentazione della lista di candidati	124
8.3.5. Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista di candidati (PER LE LISTE CHE DEVONO RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI) oppure dell'esistenza del diritto all'esonero dalla predetta raccolta (PER LE LISTE CHE NON DEVONO RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI)	125
→ Riquadro 21 L'affiliazione di un partito o gruppo politico italiano a un partito politico europeo prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024	
8.3.6. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati	130
8.3.6.1. Controllo del numero dei candidati che compongono la lista Verifica del rispetto delle quote di genere	130
8.3.6.2. Controllo, per ogni candidato, dell'insussistenza della causa di incandidabilità, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235	132

→ **Riquadro 22**

Codice di procedura penale approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, e successive modificazioni

Articolo 51

Uffici del pubblico ministero – Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale 133

→ **Riquadro 23**

Codice penale approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni

Libro II – Dei delitti in particolare

Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione

Capo I – Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione 134

→ **Riquadro 24**

Codice di procedura penale approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, e successive modificazioni

Articolo 278

Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure 135

→ **Riquadro 25**

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni

Articolo 46

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 137

→ **Riquadro 26**

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, e successive modificazioni

Articolo 2 139

→ **Riquadro 27**

Codice di procedura penale approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, e successive modificazioni

Articolo 445

Effetti dell'applicazione della pena su richiesta . . . 141

→ **Riquadro 28**

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni

Articolo 248

Conseguenze della dichiarazione di dissesto . . . 142

8.3.6.3. Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati . . . 145

8.3.6.4. Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, del requisito dell'età richiesto dalla legge per poter essere eletto alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia . . . 146

8.3.6.5. Controllo del certificato in cui si dichiara che il candidato è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica . . . 147

→ **Riquadro 29**

La certificazione rilasciata dalle Camere in relazione alla qualità di parlamentare in carica è equipollente al certificato elettorale . . . 147

8.3.6.6. Controllo sulle candidature plurime nelle liste presentate nella stessa circoscrizione elettorale . . . 148

8.3.6.7. Verifiche da compiere in relazione ai candidati che siano cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea . . . 148

8.3.6.8. Operazioni conclusive dell'esame delle liste dei candidati presentate . . . 151

8.3.7. Esame della dichiarazione con cui una lista espressione di una minoranza linguistica dichiara di collegarsi con un'altra lista della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 12, nono e decimo comma, della legge n. 18/1979

Condizioni di reciprocità . . . 151

8.4. Decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in relazione alle liste presentate

	Pagina
Eventuale ammissione di nuovi documenti	153
8.5. Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale ai delegati delle liste	154
8.6. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale	154

9. Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in seguito alle decisioni dei ricorsi o dopo la scadenza del termine per ricorrere

9.1. Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in ordine alle liste di candidati	156
1) Numerazione progressiva delle liste di candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio	156
2) Comunicazione, ai delegati di lista, delle determinazioni definitive adottate dall'Ufficio elettorale circoscrizionale	157
9.2. Stampa dei manifesti con le liste di candidati della circoscrizione elettorale	
Stampa delle schede di votazione per la medesima circoscrizione	158
a) Stampa del manifesto con le liste di candidati della circoscrizione elettorale secondo l'ordine risultato dal sorteggio	158
b) Stampa delle schede per la votazione con i contrassegni delle liste di candidati della circoscrizione elettorale secondo l'ordine risultato dal sorteggio	159
9.3. Comunicazione delle liste ammesse alle giunte comunali, per l'assegnazione degli spazi, nell'ambito del territorio comunale, da destinare alle affissioni di propaganda elettorale	160

10. Ricorsi all'Ufficio elettorale nazionale

10.1. Decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio elettorale nazionale	161
10.2. Soggetti interessati a ricorrere all'Ufficio elettorale nazionale	161
10.3. Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali	162
10.4. Invio all'Ufficio elettorale nazionale dei ricorsi depositati presso la cancelleria della Corte d'appello sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale	163
10.5. Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale sui ricorsi	
Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale	163

11. Contenzioso

dinanzi alla giurisdizione amministrativa in materia di presentazione e ammissione delle candidature

11.1. Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o candidati dal procedimento elettorale	164
11.2. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi al Tribunale ammini- strativo regionale Relativa discussione e decisione	165
11.3. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi in grado di appello al Consiglio di Stato Relativa discussione e decisione	167
11.4. Inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale	168
11.5. Diverso termine di impugnazione dei provvedimenti che non abbiano determinato l'esclusione di liste o di candidati	169

12. Designazione, da parte dei delegati di lista, dei rappresentanti delle liste di candidati presso:

- **gli uffici elettorali di sezione,**
- **gli Uffici elettorali provinciali,**
- **gli Uffici elettorali circoscrizionali**

12.1. Attribuzioni dei delegati di ciascuna lista di candidati in ordine alla designazione dei rappresentanti della lista medesima presso i vari uffici	170
12.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati:	171
a) con una dichiarazione scritta, in forma cartacea, la cui sottoscri- zione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'ar- ticolo 14 della legge n. 53/1990	171
b) oppure mediante una dichiarazione inviata tramite posta elet- tronica certificata (PEC)	172
12.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, presso l'Ufficio elettorale provinciale e presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale Termini di presentazione della designazione	174
12.3.1. Designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elet- torali di sezione	174

12.3.1.1. Presentazione dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista, in formato cartaceo o mediante posta elettronica certificata (PEC), al segretario del comune entro il giovedì antecedente la data della votazione	174
12.3.1.2. Presentazione dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista in formato cartaceo al presidente di seggio, il sabato mattina, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o, comunque, prima che abbiano inizio le operazioni di votazione	176
12.3.2. Designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali provinciali costituiti presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia	177
12.3.3. Designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali circoscrizionali aventi sede presso la Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione elettorale	177
12.4. Requisiti dei rappresentanti di lista	178

13. Designazione, da parte dei delegati del partito o gruppo politico:

- **dei rappresentanti del medesimo partito o gruppo politico presso ogni circoscrizione consolare avente sede negli altri Stati membri dell'Unione europea,**
- **dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio dei medesimi Stati membri**

13.1. Attribuzioni dei delegati dei partiti o gruppi politici per gli altri Stati membri dell'Unione europea	179
13.2. Modalità di presentazione delle designazioni, da parte dei delegati per gli altri Stati membri dell'Unione europea:	
• dei rappresentanti del partito o gruppo politico presso ogni circoscrizione consolare,	
• dei rappresentanti di lista presso l'ufficio elettorale di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare	180
13.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti Termini	182

	Pagina
13.3.1. Rappresentanti del partito o gruppo politico presso le circoscrizioni consolari degli altri Stati membri dell'Unione europea	182
13.3.2. Rappresentanti della lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea	182
13.4. Requisiti:	
• dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presso ciascuna circoscrizione consolare avente sede nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea,	
• dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nei medesimi Stati membri	183

MODULISTICA

	Pagina
Allegato 1	
<i>Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024</i>	
Modello di mandato, rilasciato dal presidente o segretario o rappresentante legale di un partito / gruppo / movimento politico, per il deposito del contrassegno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno	189
Allegato 2	
<i>Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024</i>	
Modello di dichiarazione di deposito diretto, da parte del presidente o segretario o rappresentante legale di un partito / gruppo / movimento politico, del contrassegno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno	197
Allegato 3	
<i>Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024</i>	
Modello di dichiarazione di trasparenza, autenticata da notaio, del partito / gruppo / movimento politico	205
Allegato 4	
<i>Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024</i>	
Modello di dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio (nome e) cognome in un contrassegno di lista	209

Allegato 5

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di dichiarazione in cui si indica il soggetto incaricato di comunicare alla piattaforma informatica del Ministero dell'interno il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato 213

Allegato 6

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori 217

Allegato 7

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori
ATTO PRINCIPALE 223

Allegato 7-bis

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori
ATTO SEPARATO 231

Allegato 8

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato 239

Allegato 8-bis

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di dichiarazione del candidato cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea residente in Italia 243

Allegato 9

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

	Pagina
Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità	247
Allegato 10	
<i>Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024</i>	
Modello di verbale di ricevuta della presentazione di una lista di candidati presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione, in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale	251
Allegato 11	
<i>Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024</i>	
Modello di manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione elettorale	255
Allegato 12	
<i>Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024</i>	
Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e dei rappresentanti supplenti di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione di un medesimo comune	259
Allegato 13	
<i>Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024</i>	
Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale provinciale costituito presso il Tribunale del capoluogo di provincia	263
Allegato 14	
<i>Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024</i>	
Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo e del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale	267
Allegato 15	
<i>Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024</i>	
Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato / della candidata	271

1. Introduzione

L'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è disciplinata:

- dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18;
- dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483;
- per quanto non previsto espressamente da tali atti normativi, dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.

→ Articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18

1.1. Adempimenti delle forze politiche presso il Ministero dell'interno

Anche alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 – che, com'è noto, hanno apportato modifiche al procedimento elettorale preparatorio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – **le operazioni preliminari relative alla presentazione e all'ammissione delle liste di candidati per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si attuano attraverso IL DEPOSITO DEI SEGUENTI DOCUMENTI PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO:**

1) deposito del contrassegno di lista;

- Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 14, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

- 2-a) **deposito dello statuto del partito o gruppo politico** organizzato, **qualora questo risulti iscritto nel registro dei partiti politici** previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
- o, in mancanza dell'iscrizione,
- 2-b) **deposito di una dichiarazione in cui vengono indicati gli elementi minimi di trasparenza del medesimo partito o gruppo politico;**
- Articolo 14, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- 3) **deposito delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di presentare le liste di candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso le Corti d'appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo;**
- Articolo 11, quarto comma, lettera a), della legge n. 18/1979
- 4) **deposito delle designazioni dei delegati del partito o gruppo politico, per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea,** con l'incarico di designare i rappresentanti del partito o gruppo politico presso le singole circoscrizioni consolari e i rappresentanti di lista presso ciascun ufficio elettorale di sezione che verrà istituito nel territorio dei predetti Stati membri;
- Articolo 11, quarto comma, lettera b), della legge n. 18/1979
- 5) **deposito di una dichiarazione in cui si indica il soggetto che comunicherà al Ministero dell'interno il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso.**
- Articolo 1, comma 15, terzo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3
- Articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019, riportato nel *Riquadro 9*

1.2. Giorni stabiliti dalla legge per il deposito del contrassegno di lista e dei relativi documenti presso il Ministero dell'interno

Il deposito del contrassegno di lista, dello statuto del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza, delle designazioni dei rappresentanti e dei delegati deve essere effettuato contestualmente, presso il Ministero dell'interno, nei seguenti giorni:

- **dalle ore 8 alle ore 20 del 49° giorno (domenica 21 aprile)**
- **e dalle ore 8 alle ore 16 del 48° giorno (lunedì 22 aprile) antecedente quello della votazione.**

→ Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 15, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

1.3. Conseguenze del mancato deposito del contrassegno di lista e dei relativi documenti presso il Ministero dell'interno

Il mancato deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno o la sua rikusazione comporteranno l'impossibilità di presentare liste di candidati nelle circoscrizioni elettorali.

La mancata presentazione dello statuto del partito o gruppo politico, ovvero della dichiarazione di trasparenza, comporterà la notifica al depositante, da parte del Ministero dell'interno, di una comunicazione nella quale si dà atto che la legge prevede, all'articolo 22, primo comma, numero 1-bis), del d.P.R. n. 361/1957, la rikusazione delle liste eventualmente presentate da partiti o gruppi politici che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza.

Attesa la competenza degli Uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso le Corti d'appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo in ordine alla ricusazione di tali liste, il Ministero dell'interno provvederà, comunque, ad inviare a tali Uffici l'elenco dei rappresentanti eventualmente designati.

La mancata designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti del partito o gruppo politico, di cui al punto 3) del paragrafo 1.1, comporterà la notifica al depositante, da parte del Ministero dell'interno, della comunicazione dell'impossibilità di presentare liste, in assenza di rappresentanti che possano depositarle.

La mancata indicazione dei delegati, di cui al punto 4) del paragrafo 1.1, avrà come conseguenza, per i partiti o gruppi politici, l'impossibilità di procedere alle designazioni sopra descritte.

Da qui la necessità che i partiti o gruppi politici osservino scrupolosamente le norme che regolano queste delicate operazioni.

Riquadro 1

Elezioni trasparenti

L'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, dispone che, **in un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, denominata «ELEZIONI TRASPARENTI», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni (entro giovedì 2 maggio), di cui all'articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979, per ciascun partito, movimento e gruppo politico che ha presentato liste di candidati, SONO PUBBLICATI, IN MANIERA FACILMENTE ACCESSIBILE:**

- a) il contrassegno di lista depositato,** con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito,

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979 e dell'articolo 15, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957;

**b) lo statuto del partito o gruppo politico
ovvero**

la dichiarazione di trasparenza,

depositati a norma dell'articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979 e dell'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 165/2017.

→ Articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165

Per ciascun partito o gruppo o movimento politico organizzato, le liste di candidati, presentate e ammesse in ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali, sono pubblicate nella medesima sezione del sito entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste di candidati (entro sabato 11 maggio).

→ Articolo 4, comma 2, della legge n. 165/2017

**Legge 9 gennaio 2019, n. 3,
e successive modificazioni**

**Pubblicazione del *curriculum vitae*
e del certificato del casellario giudiziale
di ciascun candidato
nel sito *internet* del partito o gruppo politico
e in quello del Ministero dell'interno**

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

L'articolo 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e successive modificazioni, ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni amministrative per i comuni sotto i 15.000 abitanti) – l'obbligo, per i partiti, movimenti politici e liste che si presentino alle elezioni, di pubblicare, sul proprio sito internet, il curriculum vitae fornito dai propri candidati e il relativo certificato rilasciato dal casellario giudiziale a norma dell'articolo 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

L'obbligo di pubblicazione nel proprio sito internet deve essere adempiuto dalle formazioni politiche entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni (domenica 26 maggio).

→ Articolo 1, comma 14, primo periodo, della legge n. 3/2019, come integralmente riformulato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 10

Non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale, cioè in una data non anteriore all'11 marzo 2024.

Se la richiesta del certificato del casellario giudiziale viene effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, terzo periodo, della legge, il Ministro dell'interno ha emanato il decreto 20 marzo 2019 (→ riportato nel riquadro 9 insieme al relativo allegato tecnico).

I documenti informatici che contengono i curricu-

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

lum vitae e i certificati del casellario giudiziale dei candidati devono essere poi comunicati all'apposita piattaforma informatica del Ministero dell'interno, seguendo le prescrizioni contenute nel suddetto decreto con l'allegato tecnico, ai fini della loro successiva pubblicazione anche nel sito *internet* del Ministero medesimo, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione (entro domenica 2 giugno).

→ Articolo 1, comma 15, primo periodo, della legge n. 3/2019

Il *curriculum vitae* fornito dai candidati di ogni lista, da comunicare all'apposita piattaforma informatica del Ministero dell'interno ai fini della pubblicazione sul sito del Ministero stesso, dovrà essere ovviamente *identico* a quello pubblicato sul sito *internet* del partito o movimento politico cui è riconducibile la lista.

Ne consegue che **è assolutamente inopportuno, a tutela della *privacy* di ciascun candidato, che il *curriculum vitae* rechi dati «sensibili» del candidato medesimo, quali, ad esempio, l'indirizzo di residenza, i recapiti telefonici personali o gli indirizzi *email* privati.**

**Legge 9 gennaio 2019, n. 3,
e successive modificazioni**

**Soggetti che possono richiedere
il certificato del casellario giudiziale
di ciascun candidato**

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

Oltre ai candidati, direttamente interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure persone da loro delegate, possono richiedere, *anche mediante posta elettronica certificata (PEC)*, il certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 313 / 2002, riferito a ciascun candidato.

- Articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge n. 3 / 2019, come integralmente riformulato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

In tali casi, ogni candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l'incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali, o loro delegati, con un atto firmato, per il quale non è necessaria l'autenticazione della firma.

Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata DA CIASCUN CANDIDATO all'interno della dichiarazione di accettazione della candidatura.

- Allegato 8, in particolare la parte facoltativa collocata alla fine del modello

Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno dei candidati.

- Articolo 1, comma 14, terzo periodo, della legge n. 3 / 2019, come integralmente riformulato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale venga richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali siano già stati convocati i comizi, ed essi dichiarino contestualmente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del-

l'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

- Articolo 1, comma 14, quinto periodo, della legge n. 3/2019, come integralmente riformulato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

1.4. Adempimenti delle forze politiche in relazione al deposito delle liste di candidati e dei relativi documenti presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di circoscrizione

Successivamente alla fase del deposito dei contrassegni di lista, che si svolge presso il Ministero dell'interno, le forze politiche devono presentare le liste di candidati, con la relativa documentazione, alle cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di circoscrizione elettorale (Milano, Venezia, Roma, Napoli, Palermo).

- Articolo 2, primo comma, della legge n. 18/1979
- Tabella A (*Circoscrizioni elettorali*) allegata alla medesima legge n. 18/1979

1.5. Giorni stabiliti dalla legge per il deposito delle liste di candidati e dei relativi documenti presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di circoscrizione

Le liste di candidati, insieme agli altri documenti richiesti dalla legge, devono essere depositate, per ciascuna circoscrizione elettorale, presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione, presso la quale è costituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale, nei seguenti giorni:

- dalle ore 8 alle ore 20 del 40° giorno (martedì 30 aprile)
- e dalle ore 8 alle ore 20 del 39° giorno (mercoledì 1° maggio) antecedente quello della votazione.

→ Articolo 12, primo comma, e articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

1.6. Conseguenze del mancato deposito delle liste di candidati e dei relativi documenti presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di circoscrizione

Il mancato deposito delle liste di candidati o la loro ricasazione comporteranno l'impossibilità, per i partiti o gruppi politici, di partecipare all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno

2.1. Gli adempimenti dei partiti o gruppi politici in relazione al deposito dei contrassegni di lista

I partiti o i gruppi politici, che intendono presentare liste di candidati nelle circoscrizioni elettorali, **devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno di lista** con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

- Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 14, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La legge 24 gennaio 1979, n. 18, e il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, prevedono i seguenti obblighi e divieti per il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia:

- **l'obbligo di depositare il contrassegno di lista;**
- **l'obbligo**, per il partito o gruppo politico che deposita il contras-

segno, **di indicare *con esattezza* la propria denominazione nella dichiarazione di deposito;**

- **il divieto di utilizzare contrassegni identici o confondibili:**
 - **con contrassegni che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti,**
 - **con contrassegni che riproducono simboli, elementi o diciture, o solo alcuni di essi, utilizzati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento;**
- **il divieto di presentare contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi;**
- **la possibilità di ricorrere all'Ufficio elettorale nazionale contro le decisioni del Ministero dell'interno in ordine al deposito del contrassegno di lista.**

→ Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 16, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

2.2. Caratteristiche del contrassegno di lista

Le modalità e i termini per depositare il contrassegno di lista da parte dei partiti o gruppi politici, che intendano presentare liste di candidati all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono regolati dall'articolo 11 della legge n. 18/1979 che richiama espressamente gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al testo unico n. 361/1957.

La normativa elettorale ha dettato una tutela sempre più rigorosa dei contrassegni utilizzati tradizionalmente dai partiti politici; la disciplina della materia può essere riassunta come segue.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca quel simbolo.

→ Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 14, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La norma anzidetta cita solo i partiti: da tale obbligo sono, quindi, esclusi i gruppi politici, che sono formazioni occasionali nelle quali confluiscono correnti politiche diverse e non hanno un contrassegno tradizionale.

Nel caso in cui più partiti o gruppi politici intendano presentare un'unica lista di candidati, essi possono presentare, a tal fine, un **contrassegno composito** che riproduca in tutto o in parte il loro contrassegno insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi.

Ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici è fatto **assoluto divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti, ovvero che riproducono simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.**

- Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 14, terzo e sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per quanto concerne i contrassegni non tradizionali – ferma restando la necessità che non siano confondibili con quelli tradizionalmente usati da partiti presenti in Parlamento – la priorità nella presentazione dei contrassegni presso il Ministero dell'interno costituisce titolo; *sarà, quindi, rivolto invito a sostituire i contrassegni che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, al fine di evitare il rischio di riconsiderazione da parte degli uffici competenti.*

- Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 14, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per quanto riguarda il concetto di «confondibilità» del contrassegno, l'articolo 14, quarto comma, citato precisa che **costituiscono «elementi di confondibilità», congiuntamente o isolatamente considerati:**

- la rappresentazione grafica e cromatica generale;
- i simboli riprodotti;
- i singoli dati grafici;
- le espressioni letterali;
- le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

→ Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 14, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso del contrassegno ad altri soggetti politici interessati a utilizzarlo.

→ Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 14, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

È fatto divieto di presentare:

- **contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti religiosi;**

→ Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 14, settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

- **contrassegni che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di aziende e società, *anche calcistiche*, senza un'apposita autorizzazione all'uso da parte di dette aziende / società, con firma del rappresentante legale autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.**

2.2.1. Divieto di presentare contrassegni di lista che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista

SONO TASSATIVAMENTE VIETATI I CONTRASSEGNI in cui siano contenute parole, espressioni, sigle, immagini, disegni o

raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tali ideologie.

Infatti, **la presentazione dei contrassegni che contengano, anche in parte, tali elementi, parole o simboli deve considerarsi vietata** a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni.

Su tali fattispecie devono richiamarsi *in toto* le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355, nonché Sezione terza, 29 maggio 2018, n. 3208.

2.2.2. Disposizioni dell'Unione europea su eventuali collegamenti e affiliazioni tra partiti e gruppi politici italiani ed europei ⁽¹⁾

Nel 2013, l'Unione europea ha invitato gli Stati membri nonché i partiti politici nazionali a informare i cittadini sull'«affiliazione» dei partiti nazionali nei confronti dei partiti politici europei nonché sul candidato alla presidenza della Commissione europea sostenuto da ciascun partito e al relativo programma.

I partiti possono, ovviamente, rendere pubbliche tali indicazioni su tutto il materiale utilizzato nella campagna elettorale, nelle

(1) Nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'affiliazione di un partito o gruppo politico italiano con un partito politico europeo, costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali, è disciplinata dall'articolo 12, quarto comma, secondo e terzo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nel testo riformulato dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.

comunicazioni e nelle trasmissioni radiotelevisive di argomento politico.

In particolare, gli Stati membri e i partiti nazionali sono stati esortati a promuovere e semplificare la diffusione, tra l'elettorato, delle informazioni sui «collegamenti» tra partiti nazionali ed europei, anche «permettendo e incoraggiando» l'indicazione di tali «collegamenti» o «affiliazioni» sulle schede elettorali.

In tali sensi, deve ritenersi pienamente legittimo l'inserimento del nome completo o dell'acronimo o anche del simbolo del partito politico europeo all'interno del contrassegno depositato da ogni partito o movimento politico nazionale, anche nell'ipotesi di contrassegni compositi.

- Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2013 (2013/142/UE) sul rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo
- Risoluzione del Parlamento europeo 4 luglio 2013 [2013/2102 (INI)] sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014

Nel 2019, la Commissione europea, con un invito rivolto ai partiti europei e nazionali, ha ribadito la necessità che i cittadini dell'Unione europea venissero sensibilizzati sul sostegno dato dalle forze politiche a un candidato alla carica di presidente della Commissione europea nonché sulle affiliazioni tra partiti nazionali e partiti politici europei.

- Raccomandazione della Commissione europea del 14 febbraio 2018 (2018/234/UE) sul rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del parlamento europeo del 2019

In particolare, con la suddetta raccomandazione, la Commissione europea ha testualmente affermato:

«Gli Stati membri dovrebbero promuovere e semplificare la diffusione all'elettorato delle informazioni sulle affiliazioni tra partiti nazionali e partiti politici europei, nonché sui candidati capilista, prima e durante le elezioni del Parlamento europeo, anche permettendo e incoraggiando l'indicazione dell'affiliazione sul materiale usato nella campagna elettorale, nei siti web dei partiti membri nazionali e regionali e, ove possibile, sulle schede elettorali.».

Inoltre, **con decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Con-**

siglio del 13 luglio 2018, è stato modificato l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976, inserendovi l'articolo 3-ter, il quale prevede testualmente:

«Gli Stati membri possono consentire l'apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato.».

Pertanto, i partiti o gruppi politici possono inserire, nel contrassegno che intendono presentare, simboli e/o denominazioni di partiti europei, fornendo la relativa documentazione sulla legittimità all'uso.

Ed invero, il partito nazionale, che depositerà, all'interno del proprio contrassegno, anche quello (e/o la denominazione) di un partito politico europeo «affiliato», dovrà produrre l'attestazione/dichiarazione del presidente, segretario o altro rappresentante legale del partito europeo di riferimento che affermi l'esistenza di un «collegamento» (o affiliazione/associazione) con detto partito nazionale e la conseguente legittimazione all'utilizzazione del simbolo e/o della denominazione del partito o gruppo politico europeo all'interno del contrassegno che il medesimo partito nazionale deposita presso il Ministero dell'interno.

Tale attestazione o dichiarazione dovrà essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 o da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

In tale ottica, risulta anche possibile inserire, nel contrassegno depositato, il nome del proprio candidato alla carica di presidente della Commissione europea, producendo un'apposita dichiarazione di consenso da parte dell'interessato, con firma autenticata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990 o da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Ovviamente, se il partito o gruppo politico non riterrà di inserire, nel proprio contrassegno, riferimenti al partito politico europeo di «affiliazione», tale contrassegno non potrà certamente essere ricusato per tale motivo; il medesimo simbolo verrà, quindi, ammesso se sarà riconosciuto regolare sotto ogni altro aspetto.

2.3. Termini

per il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno

Il deposito dei contrassegni di lista per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia deve essere effettuato presso il Ministero dell'interno:

- **dalle ore 8 alle ore 20 del 49° giorno (domenica 21 aprile)**
- **e dalle ore 8 alle ore 16 del 48° giorno (lunedì 22 aprile) antecedente quello della votazione.**

→ Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 15, secondo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Ai fini del deposito dei contrassegni, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno resterà aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 nel primo giorno e dalle ore 8 alle ore 16 nel secondo giorno.

→ Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 15, secondo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

2.4. Modalità

per il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o gruppo politico organizzato.

→ Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 14, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il deposito del contrassegno di lista è valido se viene effettuato in base a un MANDATO DEL PRESIDENTE O SEGRETARIO DEL PARTITO O GRUPPO POLITICO, AUTENTICATO DA UN NOTAIO

Il deposito del contrassegno di lista, *unitamente a quello dello statuto del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza*, deve essere effettuato da una PERSONA MUNITA DI MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO e rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico organizzato.

- Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La persona incaricata di depositare il contrassegno presso il Ministero dell'interno deve eleggere domicilio in Roma, in modo da poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni previste dall'articolo 16, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

- Articolo 11, secondo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 16, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 1, comma 3, del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14

L'interessato avrà cura di presenziare presso il domicilio eletto, anche tramite un soggetto legittimato a ricevere le notifiche o, comunque, per mezzo di un proprio fiduciario appositamente designato in sede di elezione del domicilio stesso; tale presenza deve essere assicurata, in particolare nella giornata del mercoledì successivo al deposito, 24 aprile, ai fini della ne-

cessaria ricezione del provvedimento del Ministero dell'interno sul contrassegno depositato.

Riquadro 5

Deposito di un contrassegno composito

**Necessità di un mandato
AUTENTICATO DA UN NOTAIO,
rilasciato dai presidenti o segretari
di tutti i partiti o gruppi politici
raffigurati nel simbolo medesimo**

Qualora venga depositato un CONTRASSEGNO COMPOSITO – formato, al suo interno, da due o più simboli – è necessario che la persona che lo deposita sia munita di un MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO, RILASCIATO DAI PRESIDENTI O SEGRETARI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI AI QUALI APPARTENGONO TUTTI I SIMBOLI DELLA COMPOSIZIONE (*in pratica, un mandato congiunto oppure tanti mandati quanti sono i partiti o gruppi politici ai quali appartengono i simboli che si trovano all'interno del contrassegno composito*).

Qualora il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone *diverse* dal mandante o dal depositante, è necessario presentare, *contestualmente al contrassegno*, un espresso consenso all'uso di tale o di tali nominativi da parte degli interessati, con firma autenticata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990.

→ Allegato 4

In ogni caso, **IL DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO DEVE ESSERE FATTO PERSONALMENTE DA COLUI CHE HA RICEVUTO IL MANDATO.**

COSTUI NON PUÒ SUBDELEGARE ALTRE PERSONE.

La legge non consente il deposito del contrassegno né tramite invio per posta elettronica certificata (PEC), né tramite posta elettronica ordinaria, né per mezzo della posta cartacea tradizionale. Eventuali depositi di contrassegni compiuti con tali modalità non avranno alcun valore giuridico.

Riquadro 6

**Il presidente o segretario
del partito o gruppo politico
può presentare PERSONALMENTE
il contrassegno di lista
insieme allo statuto
o alla dichiarazione di trasparenza**

Il presidente o segretario del partito / gruppo politico, *per legge*, può dare mandato al deposito del contrassegno e della relativa documentazione.

- Articolo 11, secondo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Se egli non intende delegare nessuno per svolgere tale compito, si ritiene che possa direttamente procedere al deposito del contrassegno e dei relativi documenti.

Ciò vale anche, ovviamente, per il deposito dello statuto nonché per la restante documentazione, **salvo quanto**

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

previsto per la DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA, per la quale la legge impone la firma del rappresentante legale, AUTENTICATA DA UN NOTAIO.

→ Articolo 14, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Al fine di agevolare le relative operazioni, in allegato alla presente pubblicazione è stata inserita la **modulistica** (→ *pagina 187 e seguenti*) **per la presentazione del contrassegno di lista e di tutta la documentazione correlata**. In particolare, è stato predisposto **un modello di mandato a depositare** (→ *allegato 1*) e, ***in alternativa***, **un modello che prevede il deposito effettuato direttamente dal presidente o segretario** (→ *allegato 2*).

In ogni caso, è necessario tenere presente che:

- 1) **Non è ammesso il deposito di più di un contrassegno da parte della medesima persona.**
→ Articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 14/1994
- 2) **Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.**
→ Articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 14/1994
- 3) Pertanto, **una medesima persona non può conferire mandato a depositare un contrassegno e poi depositarne un altro per la medesima consultazione.**

2.4.1. Come si deposita il contrassegno di lista

Il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea.

- Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 15, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/ 1957, come sostituito dall'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

2.4.2. Deposito del contrassegno di lista su supporto digitale

Se il contrassegno è presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, *pen drive* o simili, sia in formato vettoriale, sia in formato PDF, anche in unico esemplare, purché circoscritto da un cerchio.

Si suggerisce che tali formati potranno essere depositati in quadricromia (CYMK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, nonché alle tipografie incaricate della stampa dei manifesti recanti le candidature e le schede di votazione, di acquisire un'ottimale definizione e immagine:

- delle espressioni letterali presenti nel contrassegno,
- delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno medesimo,
- delle varie tonalità di colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del

contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati digitale e cartaceo.

2.4.3. Deposito del contrassegno di lista in triplice esemplare in forma cartacea

Per evitare inconvenienti e difficoltà al fine di un'esatta riproduzione dei contrassegni, è preferibile che i contrassegni depositati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida a inchiostro di china o tipografico.

Tuttavia, se i contrassegni sono presentati a colori, è opportuno – per consentire la loro più fedele riproduzione sulle schede di votazione e sui manifesti recanti le liste di candidati – che i contrassegni medesimi siano disegnati su carta bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in *fotocolor*.

È opportuno che i tre esemplari dei contrassegni su supporto cartaceo vengano depositati in DUE MISURE DIVERSE:

- **UNA MISURA DEL CONTRASSEGNO**, in tre esemplari, **CIRCOSCRITTO DA UN CERCHIO DEL DIAMETRO DI 10 CENTIMETRI**, che sarà utilizzata per la sua riproduzione sui manifesti recanti le liste di candidati;
- **UN' ALTRA MISURA DELLO STESSO CONTRASSEGNO**, sempre in tre esemplari, **CIRCOSCRITTO DA UN CERCHIO DEL DIAMETRO DI 3 CENTIMETRI**, da utilizzare per la sua riproduzione sulle schede di votazione.
 - Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
 - Articolo 15, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
 - Articolo 15, primo comma, secondo periodo, della legge n. 18/1979

In tal modo i partiti o gruppi politici potranno avere una cognizione esatta e immediata di come risulterà il loro contrassegno sui manifesti con le liste di candidati e sulle schede di votazione.

Tutte le raffigurazioni e le espressioni che fanno parte del contrassegno dovranno risultare racchiuse nel cerchio che delimita, all'esterno, il contrassegno medesimo.

Le due dimensioni, quella di 10 centimetri e quella di 3 centimetri, **dovranno contenere lo stesso identico contrassegno**, in modo da evitare dubbi su quale dei due disegni riproduca esattamente le caratteristiche del simbolo del partito o gruppo politico.

2.5. Esame dei contrassegni di lista da parte del Ministero dell'interno

Scaduto il termine per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno alle ore 16 del 48° giorno antecedente quello della votazione (lunedì 22 aprile), il Ministero esaminerà i contrassegni depositati in base alle norme contenute nell'articolo 11 della legge n. 18/1979 e negli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

Compiuto tale esame:

a) PER I CONTRASSEGNI RISULTATI REGOLARI, il Ministero, *nei due giorni successivi a quello in cui è scaduto il termine per il deposito*, cioè entro le ore 24 del 46° giorno antecedente la votazione (mercoledì 24 aprile), **restituisce, al domicilio eletto in Roma del depositante, un esemplare del contrassegno con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità;**

- Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 16, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 1, comma 3, del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14

b) PER I CONTRASSEGNI RISULTATI NON REGOLARI, in quanto in contrasto con le norme sopra illustrate, il Ministero **invita il depositante a sostituire il contrassegno entro 48 ore**

dalla notifica del relativo avviso ministeriale, presentandone uno che non riproduca in alcun modo gli elementi ritenuti dal Ministero in contrasto con le disposizioni di legge.

- Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 16, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 1, comma 3, del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14

Se il contrassegno dichiarato irregolare non viene sostituito nel termine di 48 ore *oppure* se il contrassegno proposto dal depositante in sostituzione continua a presentare elementi di irregolarità – e, quindi, non può essere accolta dal Ministero dell'interno la sostituzione del contrassegno stesso – **esso sarà da considerare ricusato.**

Riquadro 7

Il solo deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, senza la contemporanea presentazione degli altri documenti previsti dagli articoli 14 e 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, non consentirà la presentazione delle liste di candidati presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di circoscrizione

Se, contemporaneamente al deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, non vengono presentati anche lo statuto del partito o gruppo politico o la dichiarazione di trasparenza, e se non sono designati i rappresentanti del partito o gruppo politico, non potranno essere validamente presentate le liste di candidati presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di circoscrizione.

2.6. Opposizioni contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni di lista

Le decisioni del Ministero dell'interno relative all'ammissione dei contrassegni o all'invito a sostituire i simboli presentati non sono definitive.

Contro le decisioni medesime è ammessa opposizione all'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte di cassazione.

- Articoli 8 e 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 16, terzo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Possano presentare opposizione:

- sia coloro che hanno ricevuto l'invito a sostituire il proprio contrassegno,
 - sia gli altri depositanti, quando ritengano che uno dei contrassegni ammessi sia confondibile con il contrassegno da loro depositato.
- Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
 - Articolo 16, terzo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per mettere gli interessati in grado di conoscere i contrassegni depositati, il Ministero dell'interno esporrà tutti i simboli presentati in apposite bacheche, poste nelle adiacenze della sala del deposito dei contrassegni.

Le opposizioni all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione.

- Articoli 8 e 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 16, quarto comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per le opposizioni contro l'invito a sostituire il proprio contrassegno o a integrare la dichiarazione di trasparenza, i termini decor-

rono dall'ora in cui è avvenuta la comunicazione che il Ministero è tenuto a fare ai sensi del citato articolo 16, primo o secondo comma.

Poiché rimane a carico dell'interessato l'obbligo giuridico di presenziare presso il domicilio eletto, specialmente nella giornata del mercoledì successivo al deposito, *24 aprile*, in caso di non perfezionamento della notifica della comunicazione per la mancata presenza presso il domicilio, **le 48 ore decorrono dall'ora in cui l'ufficiale giudiziario si è recato presso tale domicilio ai fini della notifica.**

Per le opposizioni contro l'ammissione di altri contrassegni, le 48 ore decorrono dal momento in cui il Ministero dell'interno rende note le sue decisioni attraverso l'affissione dei contrassegni stessi nell'apposita bacheca dei contrassegni «ammessi» (collocata, come detto, nelle adiacenze della sala in cui si depositano i contrassegni).

Le opposizioni devono essere redatte in carta libera e notificate ai depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse entro lo stesso termine previsto per presentare opposizione.

- Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 16, quarto comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Riquadro 8

Prova della notificazione dell'opposizione

La prova dell'avvenuta notificazione deve essere allegata all'opposizione presentata presso il Ministero dell'interno *oppure* presentata all'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte di cassazione.

2.7. Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale sulle opposizioni relative ai contrassegni di lista

Il Ministero dell'interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione man mano che le stesse saranno presentate.

Il suddetto Ufficio deciderà entro 48 ore dalla ricezione, sentiti i depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse.

- Articoli 8 e 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 16, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'Ufficio elettorale nazionale, appena avrà adottato le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati e al Ministero dell'interno.

Nel caso in cui l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, il simbolo ricusato non può essere più sostituito.

- Articolo 11, terzo comma, della legge n. 18/1979

2.8. Comunicazioni relative al procedimento elettorale preparatorio inviate dal Ministero dell'interno agli Uffici elettorali circoscrizionali

Il Ministero dell'interno, appena avrà adottato le proprie decisioni, trasmetterà ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la riproduzione tipografica di tutti i contrassegni di lista regolarmente ammessi.

Invierà, inoltre, agli stessi Uffici – ai fini dell'ammissione delle liste nonché ai sensi dell'articolo 13, primo comma, della legge n. 18/1979 e dell'articolo 22, primo comma, numero 1-*bis*), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 – le eventuali comunica-

zioni relative al mancato deposito della prescritta e obbligatoria documentazione costituita dagli statuti o dalle dichiarazioni di trasparenza.

2.9. Indicazione, da parte di colui che deposita il contrassegno di lista, del soggetto incaricato di comunicare, alla piattaforma informatica del Ministero dell'interno, il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso

Contestualmente al deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno – a norma dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019 (→ riquadro 9) – **il depositante deve rilasciare anche una dichiarazione**, su apposito modulo predisposto dalla Direzione centrale per i servizi elettorali (→ allegato 5), **nella quale indica** – tra il presidente o il segretario o il rappresentante del partito o movimento politico o il rappresentante della lista – **il soggetto incaricato di comunicare, alla piattaforma informatica del Ministero dell'interno, i seguenti elementi relativi a ciascun candidato ammesso:**

- **il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale** di cui all'articolo 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
- **la rispettiva casella di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria.**

→ Articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 2019

Al fine di agevolare tale comunicazione, **entro il 20° giorno antecedente quello della votazione**, cioè **entro lunedì 20 maggio**, il Ministero dell'interno invierà, al suddetto indirizzo di posta elettronica comunicato, le credenziali necessarie per l'accesso

alla piattaforma informatica «Trasparenza».

→ Articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 2019

Nella pagina seguente è riportato il testo del decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019 con il relativo allegato tecnico.

Il mancato adempimento a quanto previsto dal suddetto decreto non comporta sanzioni.

L'omessa pubblicazione dei documenti in questione sui propri siti *internet* non comporta l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte degli Uffici elettorali circoscrizionali ma determina, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

→ Articolo 1, comma 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3

Decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019

Definizione delle modalità tecniche di acquisizione su apposita piattaforma informatica del *curriculum vitae* e del certificato del casellario giudiziale ⁽²⁾ di ciascun candidato alle elezioni europee e politiche

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 78 del 2 aprile 2019

IL MINISTRO DELL'INTERNO

(*Omissis*)

DECRETA:

Articolo 1

Destinatari e procedimento di pubblicazione

1. In occasione delle elezioni del Parlamento nazionale e delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono pubblicati, per ciascun candidato ammesso, all'interno della sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito *internet* del Ministero dell'interno istituita dall'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165,

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

⁽²⁾ Le parole «certificato penale», presenti nel testo originario dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019 e del decreto ministeriale 20 marzo 2019, devono intendersi sostituite dalle parole «certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313».

→ Articolo 1, comma 15, primo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

il *curriculum vitae* ed il certificato ⁽³⁾ rilasciato dal casellario giudiziale, già pubblicati sul sito *internet* del partito, movimento politico o lista, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

2. I presidenti o segretari o rappresentanti dei partiti o movimenti politici o delle liste e i candidati ad esse collegati, che partecipano alle elezioni politiche ed a quelle europee, comunicano all'apposita piattaforma informatica denominata «Trasparenza» i documenti di cui al comma 1.

3. A tal fine, contestualmente al deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno in occasione delle elezioni europee e di quelle politiche, colui che deposita il contrassegno rilascia una dichiarazione su apposito modulo in cui indica il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione di cui al comma 2 nonché la rispettiva casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, alla quale il Ministero dell'interno invia, entro il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, le necessarie credenziali di accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza».

4. Il soggetto incaricato, con le modalità tecniche ed operative indicate nell'Allegato A (→ *pagina 56*), che costituisce parte integrante del presente decreto, comunica alla piattaforma «Trasparenza» i documenti di cui al comma 1 entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di votazione, per le verifiche tecniche finalizzate alla loro pubblicazione.

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

(3) Le parole «certificato penale», presenti nel testo originario dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019 e del decreto ministeriale 20 marzo 2019, devono intendersi sostituite dalle parole «certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313».

→ Articolo 1, comma 15, primo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

5. Contestualmente alla comunicazione, il soggetto incaricato attesta la conformità di ciascuno dei documenti informatici comunicati alla piattaforma rispetto a quelli già pubblicati sul sito *internet* del partito, movimento politico, lista o candidato collegato, garantendo, per ogni documento, l'accessibilità secondo la normativa vigente.

Articolo 2

Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche

1. I documenti informatici che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A (→ *pagina 56*) sono, con la specifica indicazione di errore, direttamente segnalati dalla piattaforma informatica al soggetto incaricato, ai fini del necessario adeguamento. In tal caso, il soggetto incaricato comunica alla piattaforma i documenti rispondenti alle prescrizioni tecniche, entro l'ottavo giorno antecedente la votazione.

Articolo 3

Finalità

1. Il sito *internet* del Ministero dell'interno, nella sezione «Elezioni trasparenti», consente al cittadino di accedere agevolmente alle informazioni e ai documenti ivi pubblicati attraverso la ricerca per cognome e nome di ciascun candidato ammesso, per denominazione del partito, del movimento politico o della lista nonché per circoscrizione in occasione delle elezioni europee ed anche per collegio in caso di elezioni politiche.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

blica. Il Ministero dell'interno vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2019

Il Ministro: SALVINI

→ Nella pagina seguente: **Allegato A**

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

ALLEGATO A

al decreto del Ministro dell'interno
20 marzo 2019

SPECIFICHE DELLE REGOLE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA AL MINISTERO DELL' INTERNO DEL *CURRICULUM VITAE* E DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE ⁽⁴⁾ DEL CANDIDATO

SOMMARIO

1. Introduzione
2. Modalità di predisposizione dei documenti informatici
 - 2.1. Caratteristiche dei *files* contenenti i documenti da comunicare alla piattaforma
3. Modalità di rilascio delle credenziali al soggetto incaricato
4. Modalità di comunicazione dei documenti informatici alla piattaforma
 - 4.1. «Servizio *Web*»
5. Controlli effettuati dalla piattaforma

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

⁽⁴⁾ Le parole « certificato penale », presenti nel testo originario dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019 e del decreto ministeriale 20 marzo 2019, devono intendersi sostituite dalle parole « certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ».

→ Articolo 1, comma 15, primo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

1. Introduzione

Il presente Allegato riporta le specifiche tecniche relative alla predisposizione ed alla comunicazione dei documenti informatici contenenti il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale ⁽⁵⁾ di ogni candidato ammesso alle elezioni del Parlamento nazionale o a quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché le modalità idonee a garantire l'accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza», di seguito «piattaforma».

I suddetti documenti informatici sono comunicati alla piattaforma dal soggetto appositamente incaricato in sede di deposito del contrassegno al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto, di seguito «soggetto incaricato».

La piattaforma pubblica i documenti informatici di ogni candidato nella sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito *internet* del Ministero dell'interno.

A seguito di evoluzioni tecnologiche, potranno essere conseguentemente adeguate le modalità tecnico-operative, previa informazione ai soggetti incaricati in sede di rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma.

2. Modalità di predisposizione dei documenti informatici

I documenti informatici contenenti il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale ⁽⁴⁾ sono rispondenti

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

⁽⁵⁾ Le parole «certificato penale», presenti nel testo originario dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019 e del decreto ministeriale 20 marzo 2019, devono intendersi sostituite dalle parole «certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313».

→ Articolo 1, comma 15, primo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 20 marzo 2013 («Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici"»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 settembre 2013, n. 217.

2.1. Caratteristiche dei *files* contenenti i documenti da comunicare alla piattaforma

Il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale ⁽⁶⁾ vanno convertiti in distinti *files* PDF/A-1a, di seguito «*file* PDF/A» – con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (*fonts*) utilizzati per la composizione del documento – privi sia di «macroistruzioni» ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (*link*), sia di *password* per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il *file* derivante da scansioni di documenti cartacei con *scanner*, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (*screen readers*); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il *file* PDF/A.

Il *file* contenente il documento-immagine, prima di

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

⁽⁶⁾ Le parole «certificato penale», presenti nel testo originario dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019 e del decreto ministeriale 20 marzo 2019, devono intendersi sostituite dalle parole «certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313».

→ Articolo 1, comma 15, primo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

essere convertito in *file* PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi *software* dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti «OCR» (*optical character recognition*).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.

La piattaforma accetta esclusivamente *file* con formato PDF/A.

3. Modalità di rilascio delle credenziali al soggetto incaricato

Il soggetto incaricato riceve per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica indicato al Ministero dell'interno in occasione del deposito del contrassegno:

- a) le credenziali di accesso alla piattaforma, composte da un identificativo («*username*») ed un codice alfanumerico («*password*»);
- b) l'indirizzo *web* con cui raggiungere il servizio della piattaforma tramite il proprio programma di navigazione in *internet* (*browser*).

Le credenziali di accesso sono generate automaticamente ed in modo univoco dalla piattaforma; esse sono strettamente personali ed incedibili a terzi.

Pertanto, il soggetto incaricato, titolare delle credenziali, è responsabile del loro uso e di ogni accesso indebito alla piattaforma.

4. Modalità di comunicazione dei documenti informatici alla piattaforma

La comunicazione dei *files* PDF/A è effettuata unicamente attraverso l'interfaccia *web* di fruizione del servizio di acquisizione dei documenti, di seguito «Servizio Web».

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

4.1. «Servizio Web»

Il soggetto incaricato si collega alla piattaforma tramite la digitazione dell'indirizzo *web*, ricevuto per posta elettronica, nella barra degli indirizzi del proprio *browser*.

La piattaforma richiede di inserire le necessarie credenziali ricevute per l'accesso (*username* e *password*) e consente la visibilità dei candidati della lista per cui il soggetto incaricato risulta abilitato.

Quest'ultimo, per ogni candidato, comunica i *files* PDF/A relativi al *curriculum vitae* ed al certificato del casellario giudiziale ⁽⁷⁾, attestando, per ogni *file* PDF/A comunicato, la conformità a quello già pubblicato sul sito *internet* del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.

Le funzionalità minime sono:

- a) nuovo *file* PDF/A da comunicare;
- b) sostituzione del *file* PDF/A;
- c) cancellazione del *file* PDF/A;
- d) monitoraggio dei *files* PDF/A comunicati alla piattaforma;
- e) modifica della *password* per l'accesso alla piattaforma;
- f) richiesta di nuove e ulteriori credenziali di accesso.

Le credenziali sono trasmesse all'indirizzo di posta elettronica già indicato al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del presente decreto;

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

(7) Le parole «certificato penale», presenti nel testo originario dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019 e del decreto ministeriale 20 marzo 2019, devono intendersi sostituite dalle parole «certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313».

→ Articolo 1, comma 15, primo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

- g) stampa della notifica dei *files* PDF/A comunicati, con l'indicazione del relativo candidato nonché della data ed ora della relativa comunicazione.

5. Controlli effettuati dalla piattaforma

La piattaforma, per ogni *file* PDF/A comunicato, effettua i necessari controlli di rispondenza alle regole tecniche.

Le tipologie di controllo concernono:

- a) la verifica del *file* nel formato PDF/A;
- b) l'integrità del *file* PDF/A;
- c) l'assenza di *password* per la lettura;
- d) l'assenza di *virus* informatici o *malware*;
- e) l'assenza di *link* esterni;
- f) la presenza della attestazione di conformità, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

Il *file* PDF/A che non supera le predette verifiche è automaticamente rifiutato con la segnalazione del tipo di errore. In tale ultimo caso, entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione, il soggetto incaricato trasmette, con le medesime modalità di cui al precedente punto 4, i *files* PDF/A rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Nessuna verifica da parte della piattaforma è effettuata, invece, sul contenuto dei *files* PDF/A comunicati e sulla loro conformità rispetto a quelli già pubblicati nel sito *internet* del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.

3. Deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza

3.1. La modifica normativa

L'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 361 / 1957, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 novembre 2017, n. 165, stabilisce che **il partito o gruppo politico, se è iscritto nel registro dei partiti politici** di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, **è tenuto a depositare il relativo statuto al momento del deposito del contrassegno di lista.**

In mancanza di iscrizione nel suddetto registro, il partito o gruppo politico ha l'obbligo di depositare una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante AUTENTICATA DA UN NOTAIO, che indica gli elementi minimi di trasparenza previsti dalla legge, cioè:

- il legale rappresentante del partito o gruppo politico organizzato;
- il soggetto che ha la titolarità del contrassegno;
- la sede legale nel territorio dello Stato;

- gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.
 - Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
 - Articolo 14, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
 - Allegato 3

3.2. **Termini per il deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza**

Riquadro 10

Il deposito dello statuto del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza deve avvenire contestualmente al deposito del contrassegno di lista, cioè dalle ore 8 alle ore 20 del 49° giorno (domenica 21 aprile) e dalle ore 8 alle ore 16 del 48° giorno (lunedì 22 aprile) antecedente quello della votazione.

- Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 14, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La mancata presentazione entro i termini di legge dello statuto del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza comporterà la notifica al depositante, da parte del Ministero dell'interno, di una comunicazione nella quale si dà atto che la legge prevede, all'articolo 22, comma 1-bis, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, la ricusazione delle liste, da parte degli Uffici elettorali circoscrizionali, eventualmente presentate da partiti politici o gruppi politici organizzati che si contraddistinguono con

un contrassegno per il quale non è stato prodotto lo statuto o la dichiarazione di trasparenza.

3.3. Modalità per il deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza

Il deposito dello statuto del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza deve essere effettuato *personalmente* dal soggetto che ha ricevuto il mandato autenticato da un notaio per il deposito del contrassegno.

Tale soggetto non può subdelegare ad altre persone.

Il deposito può essere effettuato anche dallo stesso presidente o dal segretario del partito o gruppo politico.

→ Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Lo statuto depositato presso il Ministero dell'interno deve essere identico a quello presentato ai fini dell'iscrizione nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149/2013, convertito nella legge n. 13/2014.

La dichiarazione di trasparenza deve essere firmata dal legale rappresentante del partito o gruppo politico con SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA DA UN NOTAIO.

Per la dichiarazione di trasparenza sono richiesti sia il formato cartaceo, sia quello digitale, in quanto necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Pertanto, dovrà essere consegnato anche un CD-ROM contenente i *files*, in formato accessibile (PDF/A), che riproducono, per i partiti non iscritti nel registro, la dichiarazione di trasparenza, completa di **FIRMA AUTENTICATA DA UN NOTAIO.**

3.4. Esame delle dichiarazioni di trasparenza da parte del Ministero dell'interno

Nel redigere la dichiarazione di trasparenza, si suggerisce di seguire l'apposito modello predisposto.

→ Allegato 3

Nel caso in cui sia stato presentato un contrassegno composito, nel quale sono presenti simboli di più partiti o gruppi politici, si ritiene che la dichiarazione di trasparenza debba essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tali partiti o gruppi politici, o, in alternativa, che ciascun partito o gruppo politico possa depositare una distinta dichiarazione di trasparenza.

Qualora le dichiarazioni di trasparenza risultino incomplete o non siano autenticate da un notaio, il Ministero dell'interno notificherà al depositante l'invito a integrarne i contenuti di regolarità nel termine di 48 ore dalla notifica.

- Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 16, secondo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 165/2017

3.5. Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative alla dichiarazione di trasparenza

Le decisioni del Ministero dell'interno con cui si invita ad integrare la dichiarazione di trasparenza non sono definitive.

Se il depositante non intende accogliere l'invito del Ministero dell'interno a integrare i contenuti di tale dichiarazione, può formulare opposizione all'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte di cassazione.

- Articoli 8 e 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 16, terzo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

In base alla formulazione della norma, l'unico soggetto legittimato a impugnare è il depositante.

- Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 16, terzo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla notifica della sua decisione e, nello stesso termine, notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

- Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 16, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Le opposizioni devono essere redatte in carta libera.

3.6. Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale sulle opposizioni relative alla dichiarazione di trasparenza

Il Ministero dell'interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione man mano che le stesse saranno presentate.

Il suddetto Ufficio deciderà entro 48 ore dalla ricezione, sentiti i depositanti delle dichiarazioni di trasparenza che vi abbiano interesse.

- Articoli 8 e 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 16, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'Ufficio elettorale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati e al Ministero dell'interno.

In caso di reiezione del gravame prodotto contro l'invito del Ministero dell'interno a integrare gli elementi minimi della dichiarazione di trasparenza, la documentazione a corredo del contrassegno di lista, rimanendo carente dei contenuti obbligatori, determinerà la ricusazione del contrassegno e l'impossibilità di presentare liste di candidati.

4. Designazione, presso il Ministero dell'interno, del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste di candidati presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di circoscrizione

4.1. I rappresentanti incaricati da ciascun partito o gruppo politico di depositare le liste di candidati

Il deposito obbligatorio dell'unico contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno ha lo scopo di dare ai partiti o gruppi politici – *tenuto conto anche del particolare sistema elettorale previsto dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per il riparto dei seggi in sede nazionale* – la certezza di poter contraddistinguere le liste di candidati con il contrassegno da loro stessi prescelto in tutte le circoscrizioni elettorali nelle quali intendono presentare liste.

Allo stesso scopo – anche al fine di tutelare il contrassegno stesso e per assicurare una stretta connessione tra il deposito del contrassegno e la presentazione delle liste di candidati nelle singole

circoscrizioni elettorali – l'articolo 11, quarto comma, lettera *a*), della legge n. 18/1979 dispone che **i partiti o gruppi politici devono espressamente designare, presso il Ministero dell'interno, contemporaneamente al deposito del contrassegno, un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente del partito o del gruppo politico, incaricati di depositare le liste di candidati con quel contrassegno presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali.**

4.2. Modalità e termini di presentazione, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico

L'articolo 11, quarto comma, lettera *a*), della legge n. 18/1979 stabilisce che, ***all'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o gruppi politici, con unico atto AUTENTICATO DA UN NOTAIO, devono designare un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente del partito medesimo, incaricati di effettuare il deposito della lista e i relativi documenti presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale.***

→ Articolo 11, quarto comma, lettera *a*), della legge n. 18/1979

Per ogni circoscrizione elettorale, dovranno essere designati un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente del partito o gruppo politico.

Di ogni rappresentante, dovranno essere indicati, in modo chiaramente leggibile, nome, cognome, luogo e data di nascita.

La completezza e la precisione dei dati richiesti è necessaria per evitare ogni possibile contestazione nel momento in cui saranno presentate le liste di candidati presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali.

La designazione dei rappresentanti del partito o gruppo politico deve essere fatta con un unico atto, AUTENTICATO

DA UN NOTAIO, per tutte le circoscrizioni elettorali.

Nel caso delle liste esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori, A TALI RAPPRESENTANTI PUÒ ESSERE CONFERITO, *con le stesse modalità*, ANCHE IL MANDATO DI SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE.

→ Articolo 12, quinto comma, secondo periodo, della legge n. 18/1979

In ogni caso, TALI LISTE POSSONO ESSERE comunque SOTTOSCRITTE DIRETTAMENTE DAL PRESIDENTE O SEGRETARIO DEL PARTITO O GRUPPO POLITICO, CHE POSSONO, IMPLICITAMENTE O ESPRESSAMENTE, AVOCARE A SÉ TALE POTERE.

→ Articolo 12, quinto comma, primo periodo, della legge n. 18/1979

4.3. Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno, agli Uffici elettorali circoscrizionali

Il Ministero dell'interno comunica ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali le designazioni dei rappresentanti che i partiti o gruppi politici hanno effettuato per la rispettiva circoscrizione elettorale.

Il Ministero dell'interno comunica, inoltre, a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale se la designazione dei rappresentanti comprende *anche* il mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

→ Articolo 12, quinto comma, secondo periodo, della legge n. 18/1979

La comunicazione viene effettuata ai predetti Uffici entro il 41° giorno antecedente quello della votazione (lunedì 29 aprile), in tempo utile affinché gli Uffici elettorali circoscrizionali possano tenere presenti i nominativi dei designati al momento in cui verranno presentate le liste di candidati.

→ Articolo 11, quinto comma, lettera a), della legge n. 18/1979

4. Designazione, presso il Ministero dell'interno, del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste di candidati presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di circoscrizione

Si richiama la particolare attenzione dei partiti o gruppi politici sulla circostanza che – **contrariamente a quanto previsto dall'articolo 17, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 – la specifica e dettagliata disciplina normativa** che riguarda l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge n. 18/1979, **non prevede e, quindi, non consente la designazione di nuovi nominativi di rappresentanti in sostituzione di quelli designati al Ministero dell'interno in occasione del deposito del contrassegno.**

→ Articolo 11, quarto comma, lettera a), della legge n. 18/1979

**5. Designazione,
presso il Ministero dell'interno,
di un delegato effettivo
e di un delegato supplente
del partito o gruppo politico
per ciascuno degli altri Stati
membri dell'Unione europea
incaricati di effettuare le
designazioni previste dall'articolo 31
della legge 24 gennaio 1979, n. 18**

**5.1. Designazione,
presso il Ministero dell'interno,
dei delegati del partito o gruppo politico
per ciascuno degli altri Stati membri
dell'Unione europea**

Con lo stesso atto contenente le designazioni dei rappresentanti incaricati di effettuare il deposito della lista in ciascuna circoscrizione del territorio nazionale, i partiti o gruppi politici organizzati possono designare anche un delegato effettivo e un delegato supplente per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea,

indicando con chiarezza il relativo nome, cognome, luogo e data di nascita.

→ Articolo 11, quarto comma, lettera b), della legge n. 18/1979

L'articolo 11, quarto comma, lettera b), della legge n. 18/1979 stabilisce inoltre che, ***all'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o gruppi politici, con unico atto AUTENTICATO DA UN NOTAIO, devono designare un delegato effettivo e un delegato supplente per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 31 della medesima legge n. 18/1979.***

→ Articolo 11, quarto comma, lettera b), della legge n. 18/1979

I predetti delegati – oppure una persona da essi autorizzata con un atto autenticato da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 o da un'autorità diplomatica o consolare italiana – hanno diritto di designare:

- un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente del partito o gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare dello Stato membro dell'Unione europea per il quale siano stati designati nonché
- un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente della lista di candidati presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nel territorio dei detti Stati membri, nell'ambito della medesima circoscrizione consolare.

L'argomento è trattato in dettaglio nel capitolo 13.

In questa sede si rappresenta che l'indicazione dei delegati per gli altri Stati membri dell'Unione europea non è obbligatoria.

La mancata indicazione importerà, come unica conseguenza per il partito o gruppo politico, l'impossibilità di procedere alle designazioni sopra specificate, rimanendo impregiudicata la possibilità di presentare liste di candidati presso le singole circoscrizioni elettorali in Italia.

5.2. Termini entro i quali devono essere presentate le designazioni dei delegati del partito o gruppo politico per gli altri Stati membri dell'Unione europea e adempimenti successivi

Le designazioni dei delegati dei partiti o gruppi politici per gli altri Stati membri dell'Unione europea devono essere presentate, presso il Ministero dell'interno CONTEMPORANEAMENTE AL DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO DI LISTA, vale a dire dalle ore 8 alle ore 20 del 49° giorno (domenica 21 aprile) e dalle ore 8 alle ore 16 del 48° giorno (lunedì 22 aprile) antecedente quello della votazione.

- Articolo 11, quarto comma, lettera *b*), della legge n. 18/19795
- Articolo 15, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La relativa ricevuta – rilasciata dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, lettera *b*), della legge n. 18/1979 – costituirà il titolo di legittimazione per i delegati stessi a designare, a loro volta, i rappresentanti della lista per ciascuna circoscrizione consolare e i rappresentanti presso i singoli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio della medesima circoscrizione consolare.

- Articolo 11, quinto comma, lettera *b*), della legge n. 18/1979

6. Formazione delle liste di candidati

6.1. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista di candidati presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale

Per presentare una lista di candidati in ogni circoscrizione elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge richiede il deposito dei seguenti documenti:

- a) **dichiarazione di presentazione della lista di candidati;**
→ paragrafo 6.3
- b) **certificato nel quale si attesta che i presentatori, cioè i sottoscrittori della lista, sono elettori di comuni compresi nella circoscrizione, per le liste con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori;**
→ paragrafo 6.5
- c) **dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato compreso nella lista;**
→ paragrafo 6.6
- d) **dichiarazione sostitutiva di ogni candidato, nella quale si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità;**
→ paragrafo 6.7
- e) **certificato nel quale si dichiara che ogni candidato è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.**
→ paragrafo 6.8

Il contrassegno di lista deve essere stato preventivamente depositato presso il Ministero dell'interno e da questo ammesso e comunicato a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale.

- Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 16 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il contrassegno non deve essere allegato agli atti relativi alle candidature.

Nel momento in cui depositeranno la lista di candidati, i partiti o gruppi politici faranno riferimento, nella dichiarazione di presentazione della lista, al contrassegno depositato presso il Ministero e da questo ammesso.

Come ha affermato il Consiglio di Stato con parere della Sezione prima n. 1232/2000 del 13 dicembre 2000, a proposito di una analoga questione che si è posta nel procedimento relativo all'elezione del sindaco e del consiglio comunale – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, in particolare, **nella fase di presentazione delle candidature, non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

Non sono ammesse, pertanto:

- l'autocertificazione per l'iscrizione nelle liste elettorali;
 - articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento;
 - l'articolo 41, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali
- in linea generale, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'ammi-

nistrazione digitale) — a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo — «non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali».

Riquadro 11

Quando e dove è possibile presentare le liste di candidati con la relativa documentazione

Le liste di candidati, con la relativa documentazione, devono essere presentate, *per ciascuna circoscrizione elettorale*, alla cancelleria di ciascuna Corte d'appello presso la quale è costituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale (Milano, Venezia, Roma, Napoli, Palermo) dalle ore 8 alle ore 20 del 40° giorno (martedì 30 aprile) e dalle ore 8 alle ore 20 del 39° giorno (mercoledì 1° maggio) antecedente quello della votazione.

- Articolo 12, primo comma, e articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

6.2. Lista di candidati

L'iniziativa per formare le liste di candidati spetta ai partiti o gruppi politici che abbiano regolarmente depositato, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno di lista, lo statuto o la dichiarazione di trasparenza e le designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste di candidati presso

le cancellerie delle Corti d'appello in cui sono costituiti gli Uffici elettorali circoscrizionali.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati – che abbiano compiuto 25 anni di età nel giorno fissato per le elezioni (→ paragrafo 8.3.6.4) – non inferiore a tre e non superiore al numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia assegnati alla circoscrizione elettorale.

→ Articoli 4 e 12, ottavo comma, primo periodo, della legge n. 18/1979

Il Consiglio europeo ha stabilito la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029 e ha assegnato all'Italia 76 rappresentanti da eleggere in seno alla predetta Assemblea parlamentare europea.

→ Articolo 3 della decisione (UE) 2023/2061 del Consiglio europeo del 22 settembre 2023, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029

Il numero di 76 membri del Parlamento europeo, da eleggere in Italia, viene poi suddiviso tra le cinque circoscrizioni elettorali del territorio nazionale in base alla rispettiva popolazione, accertata con i risultati dell'ultimo censimento generale.

→ Articolo 2, in particolare, terzo e quarto comma, della legge n. 18/1979

→ Tabella A allegata alla medesima legge n. 18/1979

→ D.P.R. 20 gennaio 2023, recante determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 2023

A seguito della determinazione della popolazione legale della Repubblica in base ai risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, di cui al d.P.R. 20 gennaio 2023, si indica qui di seguito il numero di seggi di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia assegnati a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali:

- 20 alla prima circoscrizione, *Italia nord-occidentale*;
- 15 alla seconda circoscrizione, *Italia nord-orientale*;
- 15 alla terza circoscrizione, *Italia centrale*;
- 18 alla quarta circoscrizione, *Italia meridionale*;
- 8 alla quinta circoscrizione, *Italia insulare*.

La legge 22 aprile 2014, n. 65, nel modificare la legge 24 gennaio 1979, n. 18, ha previsto specifiche disposizioni per garantire la **rappresentanza di genere nelle liste di candidati**, con applicazione a iniziare dalle elezioni del 2019.

Pertanto, all'atto della presentazione, ***in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità in caso di cifra decimale.***

- Articolo 12, ottavo comma, secondo periodo, della legge n. 18/1979 come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 2014, n. 65

Ad esempio, se i candidati di una lista fossero 15, nessuno dei due sessi potrebbe essere rappresentato in misura superiore a 8 candidati.

Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso.

- Articolo 12, ottavo comma, terzo periodo, della legge n. 18/ 1979 come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 2014, n. 65

Per ciascuno dei candidati che la compongono, la lista deve riportare, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il codice fiscale.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 18-bis, comma 2-bis, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come inserito dall'articolo 1, comma 10, lettera c), della legge n. 165/2017

Per le candidate coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

- Articolo 12, sesto comma, della legge n. 18/1979

6.3. Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati

La lista di candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta.

Non sono stabilite particolari formulazioni per tale dichiarazione; è, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Al riguardo, la legge 3 novembre 2017, n. 165, aggiungendo il nono comma all'articolo 20 del d.P.R. n. 361/1957 – ed ufficializzando una prassi ormai consolidata – ha stabilito che il Ministero dell'interno, **entro il 45° giorno antecedente quello della votazione (giovedì 25 aprile)**, metta a disposizione, nel proprio sito *internet*, il fac-simile dei moduli per il deposito delle liste, delle dichiarazioni e degli altri documenti di cui ai commi precedenti del citato articolo 20.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 20, nono comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Nella presente pubblicazione vengono riportati appositi modelli / schemi di dichiarazione, che i presentatori di una lista di candidati potranno prendere a modello:

- uno per il caso in cui la lista sia esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori;
 - allegato 6
- l'altro da utilizzare nel caso in cui la lista sia tenuta a raccogliere le sottoscrizioni degli elettori.
 - allegato 7 (atto principale) e allegato 7-bis (atto separato)

RESTA COMUNQUE FERMA LA NON OBBLIGATORietà DELL'UTILIZZAZIONE DI TALI MODELLI MINISTERIALI, BEN POTENDO LE FORZE POLITICHE UTILIZZARE ALTRA MODULISTICA, PURCHÉ IN LINEA CON TUTTE LE PRESCRIZIONI DI LEGGE.

La dichiarazione di presentazione della lista di candidati, PER ESSERE REGOLARE, deve contenere i seguenti requisiti essenziali richiesti dalla normativa:

- a) **le generalità di tutti i candidati;**
- b) **le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione medesima, salvo che la lista abbia diritto all'esonero;**
→ paragrafo 6.3.1
- c) **per le liste che hanno diritto all'esonero, è necessario che la dichiarazione di presentazione della lista sia sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico ovvero del rappresentante al quale sia stato espressamente conferito tale potere nonché l'autenticazione della sottoscrizione medesima;**
→ paragrafo 6.3.1
- d) **autenticazione delle firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione, a meno che la lista abbia diritto all'esonero;**
→ paragrafo 6.3.3
- e) **stampa e descrizione del contrassegno della lista di candidati;**
→ paragrafo 6.3.4
- f) **indicazione dei delegati di lista.**
→ paragrafo 6.3.5

Con l'occasione, **si raccomanda** ai partiti e ai gruppi politici **la più scrupolosa osservanza**, nel contesto elettorale e, soprattutto, al momento della raccolta delle firme, **delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2016 / 679** del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento generale sulla protezione dei dati), del 27 aprile 2016 **e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** (codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato, tra l'altro, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101.

In particolare, **deve essere assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati personali, in applicazione dei quali le persone devono essere informate dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.**

Dalla normativa europea e da quella nazionale discendono obblighi a carico dei titolari del trattamento: costoro sono tenuti a informare le persone sui principali aspetti in cui si svolge il trattamento dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

- l'identità del titolare e le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento dei dati avvenga in maniera corretta e trasparente.

6.3.1. Numero degli elettori che devono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati

Obbligo di autenticare le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione

Casi in cui la legge stabilisce quali liste sono esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori

Consequente presentazione della lista da parte del presidente o segretario del partito o gruppo politico o del rappresentante del medesimo partito a ciò autorizzato

Obbligo di autenticare la sottoscrizione del soggetto che dichiara di presentare la lista di candidati

La dichiarazione di presentazione della lista di candidati, PER OGNI SINGOLA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE, deve

essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 15.000 e da non più di 35.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione medesima; inoltre, almeno il 10 % del predetto numero minimo (corrispondente ad almeno 1.500 elettori) deve risultare iscritto nelle liste elettorali di ognuna delle regioni che fa parte della circoscrizione, pena la nullità della lista.

- Articolo 12, secondo e terzo comma, della legge n. 18/ 1979
- Articolo 4-*septies* del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, il quale ha stabilito che:
«**Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale, è ridotto della metà.**»

LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI APPOSTE ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI DEVONO ESSERE AUTENTICATE DA UNO DEI SOGGETTI INDICATI DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE N. 53/1990.

- Articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 53/1990
- Riquadri 14 e 15

Le sottoscrizioni degli elettori sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

- Articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990

È stato chiesto se, fra i sottoscrittori delle liste con obbligo di raccolta delle firme, possano figurare gli stessi candidati.

Si ritiene di confermare la risposta negativa: ciò, per la logica incompatibilità tra la qualità di candidato e quella di sottoscrittore della propria candidatura.

Tale orientamento viene seguito anche dalle più recenti decisioni del Consiglio di Stato che hanno esaminato l'analoga questione che si è posta nell'esame delle liste dei candidati in sede di elezione del sindaco e del consiglio comunale.

NESSUN ELETTORE PUÒ PARTECIPARE ALLA PRESENTAZIONE DI PIÙ DI UNA LISTA DI CANDIDATI.

- Articolo 51 della legge n.18/1979
- Articolo 20, sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n.361/1957

L'elettore che sottoscrive più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

- Articolo 51 della legge n.18/1979
- Articolo 106 del testo unico di cui al d.P.R. n.361/1957

Si sottolinea l'importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 12, quarto comma, della legge n. 18/1979, **che stabiliscono espressamente i CASI IN CUI LE LISTE SONO ESONERATE DALLA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI.**

Infatti

- **NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È RICHIESTA per i partiti o gruppi politici:**
 - **costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle Camere**
 - **o che, nell'ultima elezione, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere;**
 - articolo 12, quarto comma, primo periodo, della legge n. 18/1979 nel testo riformulato dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38
- **NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È RICHIESTA altresì per i partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo E CHE SIANO AFFILIATI A UN PARTITO POLITICO EUROPEO COSTITUITO IN GRUPPO PARLAMENTARE AL PARLAMENTO EUROPEO nella legislatura in corso al**

momento della convocazione dei comizi elettorali;

L’AFFILIAZIONE È CERTIFICATA A MEZZO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL PRESIDENTE DEL GRUPPO PARLAMENTARE EUROPEO, AUTENTICATA DA UN NOTAIO O DA UN’AUTORITÀ DIPLOMATICA O CONSOLARE ITALIANA;

→ articolo 12, quarto comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 18/1979 nel testo riformulato dall’articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

- **NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È RICHIESTA altresì nel caso in cui la lista di candidati sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.**

→ articolo 12, quarto comma, quarto periodo, della legge n. 18/1979 nel testo riformulato dall’articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

Riquadro 12

**L’affiliazione
di un partito o gruppo politico italiano
a un partito politico europeo
prima dell’entrata in vigore
del decreto-legge n. 7/2024, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 38/2024**

Prima che entrasse in vigore il decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni dalla legge n. 38/2024 – in mancanza di norme al riguardo – alcune decisioni dell’Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione del 18 aprile 2014, n. 2 e n. 6, nonché del 21 aprile 2014, n. 9, n. 13 e n. 17, avevano ritenuto che fossero esenti dall’onere di allegare sottoscrizioni alle proprie liste i partiti o

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

gruppi politici nazionali per i quali risultasse dimostrato, attraverso una serie di elementi, il collegamento concordato (o l'affiliazione) con un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare.

- Si confronti, al riguardo, l'edizione del 2019 delle *Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature* per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (paragrafi 5.3.1 e 7.3.5).

Com'è stato anticipato nel paragrafo 2.2.2, **LA DOCUMENTAZIONE CHE PROVA LA SUSSISTENZA DEL DIRITTO ALL'ESONERO** non va presentata al Ministero dell'interno in sede di deposito del contrassegno, ma **DEVE ESSERE PRODOTTA AL COMPETENTE UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA**.

I partiti o gruppi politici che, in base alle suddette disposizioni e decisioni, hanno diritto all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni degli elettori conservano tale diritto anche se apportano modifiche al proprio contrassegno tradizionalmente utilizzato.

IN TUTTI I CASI DI ESONERO DALLA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI, LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAL PRESIDENTE O DAL SEGRETARIO DEL PARTITO O GRUPPO POLITICO OVVERO DA UN RAPPRESENTANTE SPECIFICAMENTE DA LORO INCARICATO CON MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO.

- Articolo 12, quinto comma, primo periodo, della legge n. 18/1979

LA SOTTOSCRIZIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATA ANCHE DAI RAPPRESENTANTI INCARICATI DEL DEPOSITO DELLA LISTA, QUALORA

COSTORO SIANO STATI ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI ANCHE PER TALE INCOMBENZA AL MOMENTO DELLA LORO DESIGNAZIONE.

→ Articolo 12, quinto comma, secondo periodo, della legge n. 18/1979

Poiché i rappresentanti ricevono il loro incarico dai partiti attraverso i loro organi dirigenziali, si ritiene che **la dichiarazione di presentazione della lista esonerata dall'obbligo della raccolta delle firme possa essere, in ogni caso, sottoscritta, in alternativa alla firma dei rappresentanti medesimi, dal presidente o dal segretario del partito che li ha designati, il quale, entro il termine previsto per la presentazione delle liste stesse, può sempre avocare a sé il relativo potere di sottoscrizione.**

LA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA, nel caso in cui questa sia esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori, DEVE ESSERE AUTENTICATA DA UNO DEI SOGGETTI INDICATI NELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE N. 53/1990.

→ Riquadri 14 e 15

Per fornire utili elementi agli Uffici elettorali circoscrizionali in ordine alla **verifica del diritto all'esonero dalle sottoscrizioni**, il Ministero dell'interno trasmetterà a tali Uffici le comunicazioni delle Camere relative alla denominazione e alla composizione dei partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella corrente legislatura, anche in una sola delle Camere, o ai partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere.

Lo stesso Ministero comunicherà altresì, giusta verbale dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, l'elenco dei partiti e gruppi politici che hanno presentato, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019, candidature con proprio contrassegno e che hanno ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo.

6.3.2. Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati da parte degli elettori dei comuni compresi nella circoscrizione elettorale

PER LE LISTE CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI, al fine di sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati da parte degli elettori, valgono le norme contenute nell'articolo 12 della legge n. 18/1979, nell'articolo 20 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e nell'articolo 4-*septies* del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024.

Le firme della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati devono essere apposte su appositi moduli, nei quali sono riportati anche:

- **il contrassegno di lista;**
- **il nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale di ciascuno dei candidati nella circoscrizione;**
- **il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;**
- **l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto.**

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 20, quinto comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per agevolare il lavoro dell'Ufficio elettorale circoscrizionale nella fase di verifica del numero complessivo dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista e della circostanza che sia stata rispettata, **per ogni regione che fa parte della circoscrizione elettorale**, la percentuale dei sottoscrittori stessi nella misura precisata nel paragrafo 6.3.1 (→ *pagine 81 e 82*), **È NECESSARIO CHE I PRESENTATORI PONGANO MOLTA ATTENZIONE E CURA AFFINCHÉ L'APPOSIZIONE DELLE FIRME AVVENGA SEPARATAMENTE PER CIASCUNA REGIONE COMPRESA NELLA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE.**

Infatti, **almeno il 10% del numero minimo di sottoscrittori (corrispondente ad almeno 1.500 elettori della circoscrizione elettorale) deve risultare iscritto nelle liste elettorali di ognuna delle regioni che fa parte della circoscrizione** medesima, pena la nullità della lista.

- Articolo 12, secondo e terzo comma, della legge n. 18/ 1979
- Articolo 4-*septies* del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, il quale ha stabilito che:

«Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale, è ridotto della metà.»

La sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista da parte di coloro che, eventualmente, non sappiano o non siano in grado, anche temporaneamente, di sottoscrivere a causa di un impedimento fisico potrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 28, secondo comma, secondo periodo, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Riquadro 13

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

**Testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali**

e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 28

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 27, e legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 15)

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

¹ (Omissis)

² (Omissis). I presentatori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

³⁻⁹ (Omissis).

(Omissis)

6.3.3. Autenticazione delle firme degli elettori della circoscrizione che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati

**(PER LE LISTE CHE DEVONO RACCOGLIERE
LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI) ⁽⁸⁾**

Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista di candidati devono essere

⁽⁸⁾ «Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale, è ridotto della metà.».

- Articolo 4-*septies* del decreto-legge n. 7/2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024
- **Paragrafo 6.3.1 alle pagine 81 e 82**

AUTENTICATE da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e successive modificazioni, tra cui quelle apportate dall'articolo 4-*quater* del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024.

→ Riquadri 14 e 15

Riquadro 14

Legge 21 marzo 1990, n. 53

**Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale**

e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i *referendum* previsti

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

→ Riquadro 15

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(Omissis)

L'articolo 6, comma 6, della legge n. 165/2017 ha aggiunto, a regime, ai soggetti già abilitati a eseguire le autentiche delle sottoscrizioni, i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana e i consiglieri metropolitani.

→ Articolo 18-*bis*, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha inserito gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali e i membri del Parlamento.

L'articolo 38-*bis*, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

- per i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali, ha eliminato l'obbligo di comunicare la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia, al sindaco metropolitano e al sindaco;
- per gli avvocati iscritti all'albo professionale, ha introdotto l'obbligo di comunicare la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, prevedendo, inoltre, che i nominativi di tali avvocati siano tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine medesimo.

In base al testo dell'articolo 14 della legge n. 53/1990 attualmente in vigore, **i seguenti soggetti sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali o referendarie nazionali:**

- i notai stessi;
- i giudici di pace;
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali;
- i segretari delle procure della Repubblica;
- i membri del Parlamento;

- i consiglieri regionali;
- i presidenti delle province;
- i sindaci metropolitani;
- i sindaci;
- gli assessori provinciali;
- gli assessori comunali;
- i componenti della conferenza metropolitana;
- i presidenti dei consigli provinciali;
- i presidenti dei consigli comunali;
- i presidenti dei consigli circoscrizionali;
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- i consiglieri provinciali, senza più l'obbligo di comunicare la propria disponibilità al presidente della provincia;
- i consiglieri metropolitani, senza più l'obbligo di comunicare la propria disponibilità al sindaco metropolitano;
- i consiglieri comunali, senza più l'obbligo di comunicare la propria disponibilità al sindaco;
- i segretari provinciali;
- i segretari comunali;
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia.
- i funzionari incaricati dal sindaco;
- gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza e i cui nominativi siano tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine professionale.
 - Articolo 14, comma 1, della legge n.53/1990 come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021
 - Articolo 51 della legge n. 18/1979
 - Articolo 20, quinto comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il Ministero della giustizia ha chiarito che **i pubblici ufficiali previsti dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenti-**

care le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Pertanto, a titolo esemplificativo, i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana e i consiglieri metropolitani potranno autenticare le firme in tutto il territorio della città metropolitana.

Tutti i suddetti pubblici ufficiali possono autenticare, purché all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, le sottoscrizioni previste dal procedimento elettorale, che non siano espressamente attribuite dalla legge alla competenza autenticatoria solo del notaio.

A norma dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990, **L'AUTENTICAZIONE DEVE ESSERE COMPIUTA CON LE MODALITÀ ATTUALMENTE PREVISTE DALL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445,** e che sono le seguenti:

- **l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;**
- **il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.**

→ Articolo 14, comma 2, della legge n.53/1990 come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa

e successive modificazioni

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) - h) (Omissis);

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

l) - oo) (Omissis).

(Omissis)

Articolo 21
Autenticazione delle sottoscrizioni

1. *(Omissis).*

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, **l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed**

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

(Omissis)

Nel caso in cui gli ufficiali autenticanti non dispongano di un timbro identificativo della loro qualità, sarà sufficiente, senza apporre il timbro, provvedere ad indicare chiaramente la qualifica rivestita.

- Su analoga questione affrontata nel decidere i ricorsi giurisdizionali concernenti l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione quinta:
 - 22 settembre 2011, n. 5345
 - 18 dicembre 2009, n. 8420
 - 6 marzo 2006, n. 1074

Per l'autenticazione è dovuto dai richiedenti, al notaio o al cancelliere, l'onorario di 0,05 euro per ogni sottoscrizione autenticata.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 20, quinto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 18-*bis*, comma 1, sesto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

6.3.4. Indicazione del contrassegno della lista di candidati

Nella dichiarazione di presentazione della lista e nei relativi atti separati (→ *allegati n. 6, 7 e 7-bis*) deve essere indi-

cato il contrassegno con il quale s'intende contraddistinguere la lista medesima; il contrassegno può essere soltanto quello depositato presso il Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico che presenta la lista e ammesso dal predetto Ministero.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 20, settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il contrassegno deve essere stampato sulla dichiarazione di presentazione della lista e anche descritto con precisione, in modo che l'Ufficio elettorale circoscrizionale possa individuarlo senza equivoci tra quelli che sono stati ammessi e comunicati dal Ministero dell'interno.

I partiti e i gruppi politici che non abbiano depositato regolarmente il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno non possono partecipare alla presentazione delle liste di candidati.

Qualora, nella dichiarazione di presentazione della lista di candidati, venga indicato un contrassegno diverso da quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno ed ammesso, la lista non potrà che essere ricusata dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Saranno, ovviamente, considerati validi tutti gli atti, i documenti e le sottoscrizioni raccolte su moduli riportanti il contrassegno sostituito su invito del Ministero dell'interno purché il nuovo contrassegno sia stato ammesso dal medesimo Ministero.

6.3.5. Indicazione dei delegati di lista

La dichiarazione di presentazione della lista nella circoscrizione elettorale deve indicare anche un delegato effettivo e un delegato supplente della lista medesima, autorizzati:

- a designare i rappresentanti di lista presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso

gli uffici di ciascuna sezione elettorale della circoscrizione, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957;

→ articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

- a prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio elettorale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista;
- a ricevere le comunicazioni;
- a proporre i ricorsi di cui all'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge n. 18/1979;
- ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste.
 - Articolo 51 della legge n. 18/1979
 - Articolo 24, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Nulla vieta che, come delegati di lista, vengano designati alcuni sottoscrittori oppure i candidati o i rappresentanti del partito o gruppo politico di cui all'articolo 11, quarto comma, lettera *a*), della legge n. 18/1979.

L'indicazione dei delegati di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista.

Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; avrà, come conseguenza, l'impossibilità, per il partito o gruppo politico presentatore della lista, di nominare propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati e di assistere alle operazioni di sorteggio del numero d'ordine da assegnare alle liste.

6.3.6. Designazione del mandatario elettorale da parte di ciascun candidato della lista

A norma del combinato disposto dell'articolo 14, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, **coloro che intendano candidarsi all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale ESCLUSIVAMENTE per il tramite di un mandatario elettorale.**

Il candidato dichiara per iscritto il nominativo del mandatario elettorale da lui designato al Collegio regionale di garanzia elettorale, previsto dall'articolo 13 della legge n. 515/1993 e costituito presso la Corte d'appello o, in mancanza, del Tribunale, del capoluogo di regione.

→ Allegato 15

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario che, a sua volta, non può assumere l'incarico per più di un candidato.

→ Articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515

6.4. Liste di candidati che sono espressione di una minoranza linguistica

Dichiarazione di collegamento con un'altra lista della stessa circoscrizione, a norma dell'articolo 12, nono e decimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18

L'articolo 12, nono comma, della legge n. 18/1979 prevede la facoltà che i partiti o gruppi politici espressione delle minoranze lin-

guistiche francese della Valle d'Aosta, tedesca della Provincia autonoma di Bolzano e slovena del Friuli-Venezia Giulia si colleghino con un'altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico presente, con lo stesso contrassegno, in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali.

A tal fine è richiesta anche l'effettiva reciprocità della dichiarazione di collegamento tra la lista che sia espressione della minoranza linguistica e quella presente in tutte le circoscrizioni.

Ove non si verifichino tutte e due le condizioni previste dalla norma (presenza, in tutte le circoscrizioni elettorali, della lista con la quale si collega la formazione politica di minoranza linguistica nonché reciprocità delle dichiarazioni di collegamento tra le due liste), **il competente Ufficio elettorale circoscrizionale** [tale fattispecie riguarda le circoscrizioni *I. Italia nord-occidentale* e *II. Italia nord-orientale*] **dichiarerà inammissibile il collegamento tra le liste medesime.**

Nei modelli di dichiarazione di presentazione delle liste (→ *allegati 6 e 7*) è stata prevista anche la predetta ipotesi del collegamento.

La legge dispone, inoltre, che – nel sorteggio che sarà effettuato dall'Ufficio elettorale circoscrizionale a conclusione delle operazioni di ammissione delle liste, al fine di determinare la sequenza definitiva delle liste nel manifesto e nelle schede – le liste che siano espressione di minoranze linguistiche, di cui all'articolo 12, nono e decimo comma, della legge n. 18/1979, assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista della stessa circoscrizione (presentata da un partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno) con la quale si sono collegate.

→ Articolo 13, primo comma, settimo periodo, della legge n. 18/1979

→ Paragrafo 9.1, numero 1)

6.5. Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista di candidati sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale

Prima di illustrare il contenuto del presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali, delle disposizioni introdotte, per finalità di semplificazione, dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 40, comma 01, del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011), prevede testualmente che:

« 01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. ».

Inoltre, il comma 02 del citato articolo 40 dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura:

« Il presente certificato può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. ».

Tuttavia **le disposizioni richiamate in materia di semplificazione documentale e procedimentale per quanto concerne i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni**, anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza, **non sono con essi compatibili**.

È noto che i procedimenti elettorali sono disciplinati da una normativa 'speciale', la quale non può essere derogata da disposizioni

di carattere generale che non apportino un'espressa modifica alla specifica normativa.

La tesi è stata già affermata dal Consiglio di Stato, Sezione prima, con parere n. 1232/2000 del 13 dicembre 2000, in tema di elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Rimane, pertanto, confermato il presente indirizzo interpretativo secondo il quale **le anzidette disposizioni in materia di «autodichiarazioni» non possono trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.**

Ne consegue che – **per assicurare**, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, **la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste di candidati** – RIMANE NECESSARIO PRESENTARE I CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, certificati che devono, perciò, considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettore di un comune compreso nella circoscrizione elettorale, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, È NECESSARIO CHE OGNI LISTA DI CANDIDATI SIA CORREDATA DEI CERTIFICATI COMPROVANTI, NEI SOTTOSCRITTORI, IL POSSESSO DEL REQUISITO DI ELETTORI.

Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale.

→ Articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Tali certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in un unico atto, e dovranno essere rilasciati, entro 24 ore dalla richiesta, dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengano i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle rispettive liste elettorali.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 20, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

**La certificazione rilasciata dalle Camere
in relazione alla qualità di parlamentare in carica
è equipollente al certificato elettorale**

La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale, in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato.

→ Corte suprema di cassazione, Ufficio centale nazionale, decisione 26 febbraio 1994

Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l'articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 (→ riquadro 16), ha stabilito che **I CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, POSSONO ESSERE RICHIESTI ANCHE IN FORMATO DIGITALE, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.**

**Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108**

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure**

e successive modificazioni

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

(Omissis)

Articolo 38-bis

*Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali
attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali
con le pubbliche amministrazioni*

1.- 2. (Omissis).

3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di *referendum* e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del *referendum* o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.

4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di *referendum* popolare, l'ufficio elettorale deve

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.

5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

→ Riquadri 14 e 15

7.- 11. *(Omissis).*

(Omissis)

LA RICHIESTA DEI CERTIFICATI ELETTORALI IN FORMATO DIGITALE può essere presentata:

- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
- o da loro delegati.

La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico.

In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente.

→ Articolo 38-*bis*, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda.

→ Articolo 38-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell'articolo 38-*bis*, comma 4:

- **costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;**
- **possono essere utilizzati per la presentazione delle liste di candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale che li ha rilasciati.**

→ Articolo 38-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- **dal soggetto che ne ha fatto richiesta *oppure* da un suo delegato;**
- **con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.**

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990.

→ Articolo 38-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

→ Riquadri 14 e 15

La legge prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a un anno a carico del sindaco inadempiente; se l'inadempimento non è doloso, la pena è diminuita della metà.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 105 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Ogni ritardo da parte dei sindaci nel rilasciare tali certificati recherebbe pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto, ciò deve essere evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo 54, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifestasse la necessità, per l'immediato rilascio dei certificati.

Riquadro 18

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 54

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1.- 2. *(Omissis)*.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica

4.- 10. *(Omissis)*.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. *(Omissis).*

(Omissis)

6.6. Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato compreso nella lista

Un altro documento da allegare alla lista è la **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DA PARTE DI OGNI CANDIDATO COMPRESO NELLA LISTA MEDESIMA.**

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per redigere la dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati non è richiesta alcuna formalità particolare.

Anche per tale dichiarazione, il Ministero dell'interno mette a disposizione il fac-simile del relativo modulo.

→ Allegato 8

È evidente, però, che:

- **l'atto di accettazione della candidatura deve essere singolo e non collettivo;**
- **non può contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare la candidatura.**

L'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista nella circoscrizione elettorale è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della lista medesima.

Pertanto, la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati e/o le firme a corredo delle liste che rechino, eventualmente, una data anteriore all'accettazione della candidatura devono ritenersi assolutamente regolari, in linea con l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza amministrativa formatosi su analoga questione sorta nell'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

→ Consiglio di Stato, Sezione quinta:

- 3 maggio 1983, n. 134
- 6 luglio 1994, n. 732

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere:

- **firmata dal candidato**
- **e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.**

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 18-*bis*, comma 1, quinto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Riquadri 14 e 15

Per i candidati italiani residenti all'estero e per quelli che si trovano eventualmente fuori dei confini nazionali, la dichiarazione di accettazione della candidatura può essere autenticata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 18-*bis*, comma 1, sesto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Nel paragrafo 6.9 vengono illustrati gli ulteriori adempimenti da parte del candidato che sia cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.

→ Articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 408/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483/1994

6.7. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato in cui si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Un altro documento da allegare alla lista è la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI OGNI CANDIDATO NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL MEDESIMO NON SI TROVA IN ALCUNA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ.**

→ Articoli 1 e 4 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Riquadro 19

D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

**Testo unico delle disposizioni
in materia di incandidabilità e di divieto
di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1,
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190**

Articolo 1

*Incandidabilità alle elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

- a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

- c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

(Omissis)

Articolo 4

*Incandidabilità alla carica
di membro del Parlamento europeo
spettante all'Italia*

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 1.

Articolo 5

*Accertamenti ed operatività dell'incandidabilità
in occasione delle elezioni
dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia*

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista di candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità.

5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.

6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di decadenza.».

(Omissis)

La dichiarazione di insussistenza della condizione di incandidabilità viene resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000.

→ Riquadro 24

Per redigere la dichiarazione sostitutiva non è richiesta alcuna formalità particolare.

Un modello di tale dichiarazione sostitutiva è riportato nell'*allegato 9*.

6.8. Certificati in cui si attesta che i candidati che fanno parte della lista sono elettori di un qualsiasi comune della Repubblica

Per evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati, l'articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 richiede esplicitamente che la dichiarazione di presentazione della lista di candidati sia corredata anche dei **certificati nei quali si attesta che i candidati che fanno parte della lista sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica**.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 6.5 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste di candidati.

Riquadro 20

**La certificazione rilasciata dalle Camere
in relazione alla qualità di parlamentare in carica
è equipollente al certificato elettorale**

La certificazione rilasciata da una delle due Camere,

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale, in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato.

→ Corte suprema di cassazione, Ufficio centale nazionale, decisione 26 febbraio 1994

6.9. Candidature di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia

In attuazione della direttiva 2013/1/UE, il d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11, ha modificato alcune disposizioni relative all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, semplificando l'esercizio del diritto di elettorato passivo **per i cittadini dell'Unione europea che si presentino come candidati nello Stato membro di residenza diverso dallo Stato membro di cittadinanza.**

A tale riguardo, la citata normativa prevede – ai fini della presentazione della candidatura di tali cittadini – la sostituzione dell'attestato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di appartenenza (comprovante il possesso del diritto di elettorato passivo all'estero) con un'autodichiarazione di non aver perso il diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine, la cui veridicità deve essere accertata tramite uno scambio di informazioni tra Stati membri.

Pertanto, **i candidati all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, CHE SIANO CITTADINI DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA, dovranno presentare:**

a) la documentazione richiesta ai candidati cittadini italiani, quindi:

- il certificato di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta, istituita presso il comune italiano in cui tali candidati risiedono;
- la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura;
→ paragrafo 6.6 e allegato 8

b) una dichiarazione formale in cui devono essere contenuti i **seguenti altri elementi**:

→ allegato 8-bis

- lo Stato membro dell'Unione europea di cui tali candidati sono cittadini;
- il luogo e la data di nascita;
- l'ultimo indirizzo nello Stato membro di origine;
- l'attuale indirizzo in Italia;
- il comune o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali tali candidati sono iscritti;
- la dichiarazione che non sono candidati e che non presenteranno la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato membro dell'Unione europea,
- la dichiarazione che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

→ Articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 408/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483/1994, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/1/UE del Consiglio in data 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE del 6 dicembre 1993

La candidatura del cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea residente in Italia dovrà essere ammessa con riserva, in attesa che venga verificato il possesso, da parte di tale

candidato, del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo, secondo l'ordinamento giuridico dello Stato membro di origine.

- Articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 408/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483/1994, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/1/UE del Consiglio in data 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE del 6 dicembre 1993

Nell'**allegato 8-bis** viene riportato il modello di dichiarazione suggerito dalla Commissione europea, che potrà essere utilizzato dal candidato cittadino di un altro Stato membro UE residente in Italia.

Se tale candidatura venisse riusata, l'interessato potrà ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste per i candidati italiani.

- Articolo 2, commi da 6 a 9-ter, del decreto-legge n. 408/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483/1994, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/1/UE del Consiglio in data 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE del 6 dicembre 1993

6.10. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle liste di candidati sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

7. Presentazione delle liste di candidati presso le cancellerie delle Corti d'appello dei capoluoghi di circoscrizione elettorale, sedi degli Uffici elettorali circoscrizionali

7.1. Modalità di presentazione delle liste di candidati

La presentazione delle liste di candidati è regolata dall'articolo 12 della legge n. 18/1979 e, per quanto non espressamente previsto da tale legge, dagli articoli 20 e 21 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

Le liste di candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale, presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione:

Circoscrizioni elettorali

Capoluogo
della circoscrizione

- prima circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE
(Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia) Milano

- seconda circoscrizione ITALIA NORD-ORIENTALE
(Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia -
Emilia-Romagna) Venezia
 - terza circoscrizione ITALIA CENTRALE
(Toscana - Umbria - Marche - Lazio) Roma
 - quarta circoscrizione ITALIA MERIDIONALE
(Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata
Calabria) Napoli
 - quinta circoscrizione ITALIA INSULARE
(Sicilia - Sardegna) Palermo
- Tabella A allegata alla legge n. 18/1979

La presentazione delle liste e della relativa documentazione deve essere effettuata ESCLUSIVAMENTE DA UNA DELLE PERSONE GIÀ DESIGNATE DAL PARTITO O GRUPPO POLITICO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO OPPURE DAL PRESIDENTE O SEGRETARIO DEL PARTITO O DA UN LORO MANDATARIO.

→ Articolo 11, quarto comma, lettera a), e quinto comma, lettera a), della legge n. 18/1979

7.2. Termini di presentazione delle liste di candidati

La presentazione delle liste di candidati deve avvenire ESCLUSIVAMENTE nei seguenti giorni:

- dalle ore 8 alle ore 20 del 40° giorno (martedì 30 aprile)
- e dalle ore 8 alle ore 20 del 39° giorno antecedente la data della votazione (mercoledì 1° maggio).

→ Articolo 12, primo comma, e articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

7.3. Adempimenti delle cancellerie delle Corti d'appello sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale nella fase di presentazione delle liste di candidati

Le cancellerie delle Corti d'appello aventi sede nel capoluogo di circoscrizione devono:

- **accertare, per ogni lista di candidati presentata, l'identità della persona che effettua il deposito;**
- **verificare che tale persona sia stata designata, per la medesima circoscrizione, dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno** in conformità a quanto dispone l'articolo 21, primo comma, del testo unico n. 361/1957.
 - Articolo 51, della legge n. 18/1979
 - Articolo 21, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il richiamato articolo 21, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 dispone che, se la lista è depositata da una persona diversa da quelle designate per la circoscrizione presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico, la cancelleria della Corte d'appello deve menzionare espressamente la circostanza nel verbale di ricevuta degli atti relativi alle liste.

→ Allegato 10

Per evitare possibili controversie, si suggerisce di inserire a verbale le risultanze anche positive dell'accertamento anzidetto, cioè anche nel caso in cui la persona che deposita la lista sia stata regolarmente designata.

Pertanto, per le liste depositate, deve essere predisposto un verbale di ricevuta degli atti che riguardano la sua presentazione.

Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore.

Una delle copie è consegnata immediatamente al presentatore; l'altra viene allegata agli atti relativi alla lista, da trasmettere all'Uf-

ficio elettorale circoscrizionale in funzione presso la medesima Corte d'appello.

La cancelleria attribuisce, a ciascuna lista di candidati, un numero d'ordine progressivo secondo l'ordine in cui la lista è stata depositata; ciò ai soli fini della verbalizzazione, poiché tale numero è influente ai fini della riproduzione dei contrassegni sui manifesti e sulle schede di votazione, la quale sarà, invece, effettuata in base all'ordine che risulterà dal sorteggio.

→ Articolo 51, della legge n. 18/1979

→ Articolo 21, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Nel verbale di ricevuta degli atti relativi alla presentazione della lista deve essere fatta menzione della lista presentata, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, del contrassegno di lista e del numero d'ordine progressivo attribuito alla medesima lista al momento del deposito.

→ Articolo 51, della legge n. 18/1979

→ Articolo 21, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Sarà bene specificare, nel verbale, anche il giorno e l'ora in cui la lista è stata presentata.

Immediatamente dopo il ricevimento delle singole liste con i relativi documenti, la cancelleria dovrà trasmetterle all'Ufficio elettorale circoscrizionale per l'esame e le determinazioni di competenza.

8. L'Ufficio elettorale circoscrizionale e le operazioni relative all'esame delle liste di candidati presentate

8.1. Composizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale

L'Ufficio elettorale circoscrizionale è costituito presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della circoscrizione elettorale (Milano, Venezia, Roma, Napoli, Palermo).

- Articolo 9 della legge n. 18/1979
- Articolo 2, primo comma, della legge n. 18/1979 e Tabella A allegata alla medesima legge

L'Ufficio è composto da tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente della Corte d'appello, entro i cinque giorni successivi a quello in cui è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale*, il decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono convocati i comizi elettorali.

Nel momento in cui viene costituito l'Ufficio, vengono nominati anche membri supplenti – per il caso di assenza o impedimento dei titolari – in numero adeguato, a giudizio del presidente.

Un cancelliere della Corte d'appello è chiamato a svolgere le funzioni di segretario dell'ufficio.

8.2. Termini per lo svolgimento delle operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale relative all'esame delle liste di candidati presentate

Prima di illustrare le operazioni che ogni Ufficio elettorale circoscrizionale deve compiere ai sensi della normativa vigente in materia di esame ed ammissione delle liste di candidati, si fa presente che **le operazioni devono essere ultimate entro il 36° giorno antecedente quello della votazione, cioè entro sabato 4 maggio.**

→ Articolo 13, primo comma, primo periodo, della legge n. 18/1979

8.3. Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in relazione all'esame delle liste di candidati presentate

Nei successivi paragrafi vengono illustrate le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale per quanto riguarda l'esame delle liste di candidati.

8.3.1. Accertamento dell'identità personale del soggetto che deposita una lista di candidati

La prima operazione che l'Ufficio elettorale circoscrizionale deve compiere è quella di **verificare se la lista di candidati sia stata presentata da una delle persone designate al Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico al quale si riferisce la lista.**

L'accertamento è compiuto sulla base di quanto attestato nel verbale di ricevuta della lista medesima, redatto dalla cancelleria della Corte d'appello, nonché sulla base delle comunicazioni dei nominativi delle persone incaricate di presentare le liste, effettuate dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 11, quinto comma, lettera a), della legge n. 18/1979.

Qualora la lista sia stata depositata da una persona diversa da una di quelle designate ai sensi del citato articolo 11, la lista deve essere ruscata, salvo che non vi sia la sottoscrizione del presidente o segretario del partito o movimento politico o di un loro mandatario.

- Articolo 51, della legge n. 18/1979
- Articolo 22, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

8.3.2. Verifica dell'avvenuto deposito dello statuto del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza

La seconda operazione consiste nella **verifica dell'avvenuto deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza** (nel caso in cui il partito o gruppo politico non risulti iscritto nel registro previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13).

Trattandosi di adempimenti che vengono espletati presso il Ministero dell'interno, quest'ultimo provvederà a inviare agli Uffici elettorali circoscrizionali le relative comunicazioni di avvenuto deposito di tale documentazione.

Viceversa, nel caso in cui il Ministero dell'interno attesti la mancata presentazione degli atti di cui trattasi, i predetti Uffici provvederanno a ruscare le liste inadempienti.

- Articolo 51, della legge n. 18/1979
- Articolo 22, primo comma, numero 1-bis), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

8.3.3. Controllo del contrassegno della lista di candidati

Compiuto tale accertamento, l'Ufficio elettorale circoscrizionale deve **verificare** – secondo la comunicazione ricevuta dal Ministero dell'interno – **se il contrassegno indicato nella dichiarazione di presentazione della lista corrisponda a quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero e se sia stato da quest'ultimo ammesso.**

Si tenga presente che devono considerarsi, comunque, validi anche tutti gli atti, compresi i moduli di raccolta delle sottoscrizioni, formati con il contrassegno presentato e poi sostituito presso il Ministero dell'interno, *purché il nuovo contrassegno sia stato poi ammesso dallo stesso Ministero.*

Se l'accertamento ha esito negativo, l'Ufficio ricusa la lista di candidati.

→ Articolo 51, della legge n. 18/1979

→ Articolo 22, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

8.3.4. Accertamento della data di presentazione della lista di candidati

La quarta operazione che compie l'Ufficio elettorale circoscrizionale è quella di **verificare se ogni lista sia stata presentata nei termini, cioè dalle ore 8 alle ore 20 del 40° giorno (martedì 30 aprile) e dalle ore 8 alle ore 20 del 39° giorno (mercoledì 1° maggio) antecedente quello della votazione.**

Qualora gli Uffici accertino che una lista sia stata presentata fuori dei termini sopra indicati, la dichiarano non valida.

→ Articolo 12, primo comma, e articolo 51, della legge n. 18/1979

→ Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

8.3.5. Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista di candidati

(PER LE LISTE CHE DEVONO RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI)

oppure dell'esistenza del diritto all'esonero dalla predetta raccolta

(PER LE LISTE CHE NON DEVONO RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI)

PER LE LISTE CHE DEVONO RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI, l'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica:

- **se il numero delle sottoscrizioni dei presentatori a carico della lista sia compreso nei limiti stabiliti dalla legge, cioè non meno di 15.000 e non più di 35.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione;**

→ Articolo 12, secondo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 4-*septies* del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024, il quale ha stabilito che:

«Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale, è ridotto della metà.»

→ Paragrafo 6.3.1

- **se gli stessi elettori sono iscritti, per almeno il 10 per cento del numero minimo, vale a dire almeno 1.500 sottoscrittori, nelle liste elettorali di ciascuna regione della circoscrizione;**

→ Articolo 12, secondo e terzo comma, della legge n. 18/ 1979

→ Articolo 4-*septies* del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024, il quale ha stabilito che:

«Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo

delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale, è ridotto della metà.»

→ Paragrafo 6.3.1

- **se le firme dei sottoscrittori, con la relativa autenticazione, non siano anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.**

→ Articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990

A tale scopo l'Ufficio compie le seguenti verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista e negli altri atti ad essa allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere (→ riquadro 12);
- la seconda consiste nell'accertare la regolarità, anche temporale, delle firme e delle relative autenticazioni e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione elettorale sia documentato nelle forme richieste dalla legge.

→ Paragrafo 6.5

L'Ufficio elettorale circoscrizionale deve, pertanto, depennare i nomi dei sottoscrittori:

- la cui firma non sia stata apposta nei termini prescritti;
- la cui firma non sia stata debitamente autenticata;
- il cui requisito di elettore non risulti documentato;
- che abbiano eventualmente sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista di candidati depositata in precedenza.

Compite tali verifiche, se la lista di candidati non risulti presentata dal prescritto numero di elettori, che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, essa verrà riacusata.

PER LE LISTE CHE SONO ESONERATE DALL'OBBLIGO DI RACCOLGIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI, l'Ufficio elettorale circoscrizionale:

- riceve dal Ministero dell'interno le comunicazioni delle Camere relative:
 - sia ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle due Camere,
 - sia ai partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere;
 - Articolo 12, quarto comma, primo periodo, della legge n. 18/1979, come riformulato dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

lo stesso Ministero comunica altresì, giusta verbale dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, l'elenco dei partiti e gruppi politici che, nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia;

per le liste depositate da un partito o gruppo politico che, nell'ultima elezione, abbia presentato candidature con proprio contrassegno e ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, la legge richiede espressamente:

- **che le liste medesime siano AFFILIATE A UN PARTITO POLITICO EUROPEO costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali,**
- **e che l'AFFILIAZIONE SIA CERTIFICATA a mezzo di una dichiarazione:**

- **sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo**
- **e autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana;**

→ Articolo 12, quarto comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 18/ 1979, come riformulato dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

Riquadro 21

**L'affiliazione
di un partito o gruppo politico italiano
a un partito politico europeo
prima dell'entrata in vigore
del decreto-legge n. 7/2024, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 38/2024**

Prima che entrasse in vigore il decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni dalla legge n. 38/2024 – *in mancanza di norme al riguardo* – alcune decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione del 18 aprile 2014, n. 2 e n. 6, nonché del 21 aprile 2014, n. 9, n. 13 e n. 17, avevano ritenuto che fossero esenti dall'onere di allegare sottoscrizioni alle proprie liste i partiti o gruppi politici nazionali per i quali risultasse dimostrato, attraverso una serie di elementi, il collegamento concordato (o l'affiliazione) con un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare.

→ Si confronti, al riguardo, l'edizione del 2019 delle *Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature* per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (paragrafi 5.3.1 e 7.3.5).

- verifica, dalla documentazione in suo possesso, se tale lista ha diritto all'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

→ Articolo 12, quarto comma, della legge n. 18/ 1979, come riformulato dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

Nel paragrafo 2.2.2 è stato anticipato che **la documentazione con cui si comprova la sussistenza del diritto all'esonero deve essere consegnata all'Ufficio elettorale circoscrizionale all'atto della presentazione della lista.** In merito ai partiti o gruppi politici che hanno diritto a tale esonero, oltre a quanto qui rappresentato, si richiama integralmente il paragrafo 6.3.1;

- successivamente l'Ufficio verifica se la dichiarazione di presentazione della lista di candidati sia sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, nel caso in cui il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, della legge n. 18/ 1979, abbia altresì comunicato che la designazione di tali rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista;

→ Articolo 12, quinto comma, della legge n. 18/1979

- accerta che la firma del sottoscrittore sia stata autenticata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990.

→ Riquadri 14 e 15

L'Ufficio elettorale circoscrizionale tiene, altresì, conto del fatto che nessuna sottoscrizione è richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto il simbolo di un partito o gruppo politico esente dall'onere di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori.

→ Articolo 12, quarto comma, quarto periodo, della legge n. 18/ 1979, come riformulato dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

8.3.6. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati

Successivamente l'Ufficio elettorale circoscrizionale esamina la lista e la posizione che in essa occupano i singoli candidati.

8.3.6.1. Controllo del numero dei candidati che compongono la lista Verifica del rispetto delle quote di genere

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione elettorale.

- Articolo 12, ottavo comma, primo periodo, della legge n. 18/1979
- Paragrafo 6.2

A seguito della determinazione della popolazione legale della Repubblica in base ai risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, di cui al d.P.R. 20 gennaio 2023, si indica qui di seguito il numero di seggi di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia assegnati a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali:

- 20 alla prima circoscrizione, *Italia nord-occidentale*;
- 15 alla seconda circoscrizione, *Italia nord-orientale*;
- 15 alla terza circoscrizione, *Italia centrale*;
- 18 alla quarta circoscrizione, *Italia meridionale*;
- 8 alla quinta circoscrizione, *Italia insulare*.

- Articolo 2, terzo e quarto comma, della legge n. 18/1979
- Tabella (*Circoscrizioni elettorali*) allegata alla legge n.18/1979

Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo consentito, cioè superiore al numero dei candidati da eleggere nella circoscrizione, l'Ufficio la riduce a tale numero, cancellando gli ultimi nomi della lista medesima.

Se, invece, tale lista è composta da un numero di candidati inferiore a quello minimo stabilito dalla legge, cioè inferiore a tre, l'Ufficio la dichiara non valida.

- Articolo 12, ottavo comma, primo periodo, e articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 22, primo comma, numero 3), della legge n. 18/1979

Un'altra funzione attribuita all'Ufficio elettorale circoscrizionale attiene alla **verifica della presenza dei requisiti per garantire la rappresentanza di genere all'interno della lista.**

- Articolo 12, ottavo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 18/1979
- Articolo 13, primo comma, secondo, terzo e quarto periodo, della legge n. 18/1979, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 2014, n. 65

Al riguardo, l'Ufficio verifica che, nelle liste di candidati, sia osservato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo, della legge n. 18/1979, cioè che, **in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità** quando si determini una cifra decimale nella divisione per due del numero dei candidati della lista: ad esempio, per una lista di 15 candidati, $15 : 2 = 7,50$; tale lista può avere 8 candidati di un genere e 7 candidati dell'altro sesso.

In caso contrario, l'Ufficio riduce la lista cancellando i nomi dei candidati che appartengono al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione.

- Articolo 13, primo comma, terzo periodo, della legge n. 18/1979, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 2014, n. 65

Qualora, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, la lista contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, l'Ufficio ricusa la lista.

- Articolo 13, primo comma, quarto periodo, della legge n. 18/1979, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 2014, n. 65

Ad esempio, nel caso in cui una lista sia composta da tre candidati (numero minimo previsto dall'articolo 12, ottavo comma, primo periodo, della legge n. 18/1979), tutti appartenenti allo stesso sesso, l'applicazione di tali norme a tutela della rappresentanza di genere determinerà l'esclusione della lista stessa, in quanto il rispetto del rapporto percentuale tra candidati di genere diverso (non più della metà di ognuno con arrotondamento all'unità) comporta la necessaria presenza di almeno un candidato di altro sesso.

L'Ufficio verifica, inoltre, che, nelle liste di candidati, sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo, della legge n. 18/1979, cioè che, **nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso**. In caso contrario, l'Ufficio modifica tale ordine collocando, dopo il capolista, il primo candidato di sesso diverso nell'ordine dei candidati della lista medesima.

**8.3.6.2. Controllo, per ogni candidato,
dell'insussistenza
della causa di incandidabilità,
ai sensi del
d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235**

L'articolo 4 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ⁽⁹⁾, dispone che **NON POSSONO ESSERE CANDIDATI E NON POSSONO, COMunque, RICOPRIRE LA CARICA DI MEMBRO DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTE ALL'ITALIA COLORO CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITÀ A DEPUTATO E A SENATORE STABILITE DALL'ARTICOLO 1 DEL MEDESIMO D.LGS.** (→ riquadro 19).

(9) Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Sono, quindi, incandidabili al Parlamento europeo:

- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;**

Riquadro 22

Codice di procedura penale

approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 51

Uffici del pubblico ministero

Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

1.-3. *(Omissis)*

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repub-

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

blica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a*), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. (Omissis)

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a*), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-quinqies. (Omissis)

(Omissis)

- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;**

Codice penale

approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni

(Omissis)

Libro II

Dei delitti in particolare

(Omissis)

Titolo II

Dei delitti contro la pubblica amministrazione

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

(Omissis)

Capo I

*Dei delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione*

(Omissis)

- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.**

Codice di procedura penale

approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 278

*Determinazione della pena
agli effetti dell'applicazione delle misure*

1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5)

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

(*Omissis*)

Con riferimento all' **ACCERTAMENTO DELL'INCANDIDABILITÀ in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia**, l'articolo 5 del d.lgs. n. 235/2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

L'accertamento della condizione di incandidabilità all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia **comporta la cancellazione dalla lista di candidati.**

→ Articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012

L'accertamento dell'incandidabilità viene svolto, in occasione della presentazione delle liste di candidati ed *entro il termine per la loro ammissione*, **dall'Ufficio elettorale circoscrizionale sulla base delle dichiarazioni sostitutive in cui i candidati attestano l'insussistenza della condizione di incandidabilità**, di cui all'articolo 4 e all'articolo 1 del d.lgs. n. 235/2012, **rese da ciascun candidato** ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000.

→ Articolo 5, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 235/2012

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa
e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 46

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) - z) (Omissis);

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) - ee) (Omissis).

(Omissis)

L'Ufficio elettorale circoscrizionale accerta *ex officio* la condizione soggettiva di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti, di cui venga comunque in possesso, comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui agli articoli 4 e 1 del d.lgs. n. 235/2012.

→ Articolo 5, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 235/2012

Le decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in materia di incandidabilità sono, in ogni caso, ricorribili in via amministrativa dinanzi all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione.

Inoltre, per i ricorsi avverso le decisioni in materia di incandidabilità, trova applicazione anche l'articolo 129 del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

→ Articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 235/2012

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga, o sia accertata successivamente alle operazioni di cui all'articolo 5, comma 2 del d.lgs. n. 235/2012 e prima della proclamazione degli eletti, l'Ufficio elettorale circoscrizionale o l'Ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali sia stata accertata l'incandidabilità.

→ Articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 235/2012

Inoltre l'articolo 13, comma 1, dell'indicato d.lgs. n. 235/2012 dispone che:

« 1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.».

L'articolo 15 dell'indicato d.lgs. n. 235/2012 stabilisce che:

« 1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

« 2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c),

del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

« 3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

« 4. *(Omissis)*.».

Riquadro 26

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223

**Approvazione del testo unico delle leggi
per la disciplina dell'elettorato attivo
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali**

e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 2

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, articolo 2; legge 23 marzo 1956, n. 137, articolo 1,
e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articolo 2)

1. Non sono elettori:

- a) (lettera abrogata dall'articolo 152, comma 1, lettera a), del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5);
- b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

L'articolo 116, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dispone che «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.».

- c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.

(Omissis)

Con riferimento al predetto articolo 15 del d.lgs. n. 235/2012 (→ pagina 138), si precisa che l'articolo 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. 10 dicembre 2022, n. 150, ha sostituito il comma 1-bis dell'articolo 445 del codice di procedura penale (→ riquadro 27), e ha stabilito che, **se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del predetto codice alla sentenza di condanna.**

Al riguardo, l'Avvocatura Generale dello Stato – alla quale è stato chiesto uno specifico parere al riguardo – ha rappresentato che, **per giurisprudenza consolidata, le disposizioni del d.lgs. n. 235/2012 non hanno natura penale** e che, pertanto, **tutti i soggetti per i quali sia stata pronunciata una sentenza di**

patteggiamento ex articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale **non incorrono più in una situazione di incandidabilità**, potendo così concorrere alle prossime elezioni, **SEMPRE CHE NON SIA STATA LORO COMMUNATA ALCUNA PENA ACCESSORIA**.

Riquadro 27

Codice di procedura penale

approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 445

Effetti dell'applicazione della pena su richiesta

1. *(Omissis)*.

1-*bis*. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-*ter* - 2. *(Omissis)*.

(Omissis)

L'articolo 16 del d.lgs. n. 235/2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai capi I e II, e per quelle di cui ai capi III e IV, non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del

comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, **le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste, nonché quelle per la mancata proclamazione, si applicano anche alle incandidabilità non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dall'articolo 143, comma 11, e dall'articolo 248, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.**

Riquadro 28

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali**

e successive modificazioni

(Omissis)

Articolo 248

Conseguenze della dichiarazione di dissesto

1. - 4. *(Omissis).*

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

5-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

(Omissis)

All'Ufficio elettorale circoscrizionale spetta, quindi, il controllo di eventuali situazioni di incandidabilità:

- **sulla base delle dichiarazioni sostitutive dei candidati, nelle quali si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità**, dichiarazioni che devono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012,
- **nonché d'ufficio.**

Pertanto, **l'Ufficio elettorale circoscrizionale:**

- a) **verifica le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;**
- b) **si attiva al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità** anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio venga comunque in possesso, e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;
- c) **procede alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili** qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione sostitutiva non sia stata resa, oppure non risulti completa, o non sia conforme a tutte le previsioni normative, oppure venga rilevata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio dichiara l'invalidità della candidatura e cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio elettorale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale nazionale non proclamano comunque eletti i candidati per i quali abbiano accertato la situazione di incandidabilità e procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

8.3.6.3. Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati

L'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica se vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista, debitamente:

- firmata dall'interessato
- e autenticata:
 - da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e con le stesse modalità ivi specificate,
 - Articolo 51 della legge n. 18/1979
 - Articolo 18-bis, comma 1, quinto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
 - Riquadri 14 e 15
 - o, per i candidati italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea che si trovino all'estero, da un'autorità diplomatica o consolare italiana.
 - Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 18-bis, comma 1, sesto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'Ufficio dichiara non valide le candidature e cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 22, primo comma, numero 4), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Deve essere, inoltre, accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della lista di candidati.

In caso di difformità, devono essere disposti gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed eventuali errori nella stampa delle loro generalità sui manifesti recanti le candidature.

Se nella lista fosse compreso un candidato cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea residente in Italia, l'Ufficio verifica, inoltre, che tale candidato abbia presentato:

- la dichiarazione di accettazione della candidatura (→ *allegato 8*) nonché
- la dichiarazione contenente gli elementi richiesti dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 408/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483/1994 (→ *allegato 8-bis*).

→ Paragrafo 8.3.6.7

**8.3.6.4. Controllo del possesso,
da parte di ciascun candidato,
del requisito dell'età richiesto dalla legge
per poter essere eletto alla carica
di membro del Parlamento europeo
spettante all'Italia**

L'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica se ogni

candidato abbia compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

→ Articolo 4, primo comma, della legge n. 18/1979

Per i candidati che non abbiano raggiunto l'età richiesta, le candidature dovranno essere dichiarate non valide e i nominativi dei candidati già compresi nelle liste dovranno essere cancellati dalle liste medesime.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

8.3.6.5. Controllo del certificato in cui si dichiara che il candidato è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica

L'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali la documentazione richiesta non sia stata presentata nei termini vanno incontro alle medesime conseguenze previste nel paragrafo 8.3.6.3, cioè all'invalidità della candidatura e alla conseguente cancellazione della lista.

Riquadro 29

**La certificazione rilasciata dalle Camere
in relazione alla qualità di parlamentare in carica
è equipollente al certificato elettorale**

La certificazione rilasciata da una delle due Camere,

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale, in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato.

→ Corte suprema di cassazione, Ufficio centale nazionale, decisione 26 febbraio 1994

8.3.6.6. Controllo sulle candidature plurime nelle liste presentate nella stessa circoscrizione elettorale

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 22, primo comma, numero 6), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'operazione si rende necessaria per poter cancellare da una lista i nominativi dei candidati compresi anche in un'altra lista con diverso contrassegno, presentata e ammessa nella stessa circoscrizione.

8.3.6.7. Verifiche da compiere in relazione ai candidati che siano cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea

Per ciascun candidato cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Ufficio verifica se sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 408/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483/1994, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 11/2014.

L'allegato 8-*bis* riporta il modello di dichiarazione suggerito dalla Commissione europea.

È piuttosto complesso il procedimento di controllo della veridicità della dichiarazione, in particolare, del possesso del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo, secondo l'ordinamento giuridico dello Stato membro di origine del cittadino dell'Unione residente in Italia che presenti la sua candidatura.

L'articolo 9-ter, paragrafi 1 e 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787 CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976, come inserito dall'articolo 1, numero 6), della decisione UE 2018/994 del 13 luglio 2018, ha previsto testualmente quanto segue:

« 1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di contatto responsabile dello scambio di dati concernenti gli elettori e i candidati con le sue omologhe degli altri Stati membri.

« 2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative all'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali e alla presentazione delle candidature, l'autorità di cui al paragrafo 1 comincia a trasmettere alle sue omologhe, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, al più tardi sei settimane prima del giorno iniziale del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, i dati indicati nella direttiva 93/109/CE del Consiglio riguardo ai cittadini dell'Unione che sono stati iscritti nelle liste elettorali o che si candidano in uno Stato membro di cui non sono cittadini.».

Tale autorità di contatto coincide con il referente previsto dall'articolo 2, comma 9-ter, del decreto-legge n. 408/1994, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 11/2014, incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 7 e 9-bis del suddetto decreto-legge n. 408/1994.

Integrando l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 408/1994, il decreto legislativo n. 11/2014 prevede, anzitutto, che il cittadino comunitario venga ammesso con riserva dal competente Ufficio elettorale circoscrizionale.

Successivamente l'Ufficio – all'apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell'interno, che sarà comunicato

agli Uffici elettorali circoscrizionali – deve trasmettere immediatamente la dichiarazione in oggetto al suddetto referente incaricato, con decreto del Ministro dell'interno, di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del predetto atto normativo.

Tale referente, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica accreditato presso la Commissione europea, provvede a inviare la dichiarazione del cittadino dell'Unione europea residente in Italia all'omologa autorità di contatto dello Stato membro di origine del dichiarante, per verificarne il diritto di eleggibilità a parlamentare europeo secondo l'ordinamento interno di quello Stato.

Il cittadino dell'Unione non deve essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

La direttiva 2013/1/UE del 20 dicembre 2012 prevede un termine di cinque giorni per l'acquisizione delle informazioni sul possesso del diritto di eleggibilità.

Ricevute tali informazioni, il referente le trasmette all'Ufficio elettorale circoscrizionale – sempre tramite posta elettronica certificata – per **l'eventuale riconsiderazione della candidatura, che può essere pronunciata dall'Ufficio suddetto fino al 22° giorno antecedente la votazione (sabato 18 maggio)** al fine di consentire l'eventuale esperimento del contenzioso in conformità alla disciplina contenuta nell'articolo 129 del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. n. 104/2010.

→ Articolo 2, comma 9, del decreto-legge n. 408/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483/1994, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 11/2014

Si prevede anche il caso in cui le informazioni, dalle quali si accerti la decadenza del cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine, pervengano all'Ufficio elettorale circoscrizionale dopo il suddetto termine del 22° giorno antecedente la votazione.

Ciò comporterà, ove l'interessato riporti un numero di voti tale da poter essere eletto, la dichiarazione della sua mancata procla-

mazione da parte dell'Ufficio medesimo.

Qualora la causa ostativa all'eleggibilità venga accertata successivamente alla data di proclamazione, la normativa stabilisce che la decadenza dalla carica venga deliberata dall'Ufficio elettorale nazionale.

→ Articolo 2, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 408/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483/1994, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 11/2014

8.3.6.8. Operazioni conclusive dell'esame delle liste di candidati presentate

Se, in conseguenza delle cancellazioni di cui ai paragrafi da 8.3.6.1 a 8.3.6.7, la lista si riduce al di sotto del numero minimo di candidati prescritto dalla legge, essa deve essere riusata dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.

La cancellazione dei nomi dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non sarà più necessaria qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso, a causa di eventuali cancellazioni compiute in base alle operazioni di controllo descritte nei paragrafi indicati.

8.3.7. Esame della dichiarazione con cui una lista esprime di una minoranza linguistica dichiara di collegarsi con un'altra lista della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 12, nono e decimo comma, della legge n. 18/1979 **Condizioni di reciprocità**

L'articolo 12, nono e decimo comma, della legge n. 18/1979 stabilisce che:

a) ciascuna delle liste di candidati, eventualmente presentate da partiti o gruppi politici che siano espressione della minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di quella di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano e di quella di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi previsti dagli articoli 21 e 22 della medesima legge n. 18/1979, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;

→ articolo 12, nono comma, della legge n. 18/1979

b) a tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento;

→ articolo 12, decimo comma, primo periodo, della legge n. 18/1979

c) le dichiarazioni di collegamento fra le liste devono essere reciproche.

→ articolo 12, decimo comma, secondo periodo, della legge n. 18/1979

Gli Uffici elettorali circoscrizionali delle circoscrizioni prima (Italia nord-occidentale, con capoluogo a Milano) e seconda (Italia nord-orientale, con capoluogo a Venezia) devono, quindi, accertarsi se, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, vi siano liste che abbiano utilizzato tale facoltà di collegamento con altre liste.

In caso affermativo, si deve verificare se siano state soddisfatte le condizioni previste dal citato articolo 12, nono e decimo comma, della legge n. 18/1979, cioè:

- **il collegamento con partiti o gruppi politici presenti in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali;**
- **l'effettiva reciprocità delle dichiarazioni di collegamento.**

Per quanto riguarda la prima condizione, l'Ufficio deve verificare, ai fini dell'ammissione del collegamento, se la lista del partito, con la quale intenda collegarsi la lista che sia espressione di una minoranza linguistica, sia stata ammessa con lo stesso contrassegno anche in tutte le altre circoscrizioni elettorali.

Se anche una sola delle condizioni non si verifichi, l'Ufficio deve dichiarare inammissibile la dichiarazione di collegamento.

La legge non ha previsto esplicitamente quali siano i partiti o gruppi politici che costituiscano espressione delle minoranze linguistiche e che, quindi, possano presentare una propria lista ai fini del collegamento.

Pertanto, in conformità alla prassi seguita in occasione di precedenti consultazioni, spetta ai presentatori precisare, nel momento in cui presentano la dichiarazione di collegamento, che la lista viene presentata per conto di partiti che sono notoriamente espressione della minoranza linguistica.

Nessun accertamento deve essere compiuto, al riguardo, da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

8.4. Decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in relazione alle liste presentate Eventuale ammissione di nuovi documenti

L'Ufficio elettorale circoscrizionale, **entro il 36° giorno antecedente quello della votazione (sabato 4 maggio)** – tenendo presenti i criteri e i termini di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 18/1979 e all'articolo 22 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 – decide in ordine all'ammissione delle liste di candidati presentate e delle dichiarazioni di collegamento.

→ Articolo 13, primo comma, primo periodo, della legge n. 18/1979

Entro la stessa giornata i delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio elettorale circoscrizionale e delle modificazioni che questo abbia apportato alla lista medesima.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 22, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'Ufficio si riunisce nuovamente alle ore 12 del giorno successivo a quello della decisione sulle liste, per sentire eventualmente i delegati delle liste di candidati contestate o modificate e per ammettere nuovi documenti e apportare correzioni formali.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 22, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Un'eventuale rinuncia alla candidatura potrà essere presentata entro la conclusione di tutti i lavori di controllo e prima della comunicazione ai delegati delle conseguenti deliberazioni finali sulle liste da parte dell'Ufficio.

8.5. Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale ai delegati delle liste

Le decisioni dell'Ufficio sono comunicate ai delegati di lista nello stesso giorno in cui vengono adottate.

→ Articolo 13, primo comma, nono periodo, della legge n. 18/1979

La comunicazione viene fatta ai fini di un'eventuale impugnazione delle decisioni di esclusione di liste.

Si ritiene che, malgrado la legge nulla stabilisca in proposito, le decisioni dell'Ufficio, ove possibile, vengano notificate per mezzo di un ufficiale giudiziario.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 23, primo e secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

8.6. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti,

in relazione a tutte le liste di candidati presentate nella circoscrizione, l'Ufficio elettorale circoscrizionale sospende le proprie operazioni.

L'Ufficio proseguirà nell'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge una volta che siano scaduti i termini di presentazione dei ricorsi.

Nel caso in cui siano stati presentati ricorsi contro le decisioni relative all'ammissione o alla riconsiderazione di liste o di candidati, l'Ufficio riprenderà le operazioni quando avrà ricevuto le decisioni intervenute sui ricorsi medesimi.

9. Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in seguito alle decisioni dei ricorsi o dopo la scadenza del termine per ricorrere

9.1. Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in ordine alle liste di candidati

Successivamente, l'Ufficio elettorale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:

1) Numerazione progressiva delle liste di candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi e tenuto conto di eventuali decisioni emanate dall'Ufficio centrale nazionale a seguito di opposizione nonché di eventuali decisioni del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 129 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni), **l'Ufficio elettorale circoscrizionale, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, ASSEGNA, MEDIANTE SORTEGGIO, UN NUMERO PROGRESSIVO A CIASCUNA LISTA AMMESSA.**

→ Articolo 13, primo comma, sesto periodo, della legge n. 18/1979

Le liste di candidati, eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi da una minoranza linguistica, di cui all'articolo 12, nono comma, della legge n. 18/1979, assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate.

→ Articolo 13, primo comma, settimo periodo, della legge n. 18/1979

Le risultanze del sorteggio determinano l'ordine in cui le liste della circoscrizione sono riportate sul manifesto recante i contrassegni e le liste di candidati nonché sulle schede per la votazione relative alla medesima circoscrizione elettorale.

→ Articolo 13, primo comma, ottavo periodo, della legge n. 18/1979

Le operazioni di sorteggio sono conclusive rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista.

Le medesime vengono eseguite dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in esame e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi contro l'esclusione di liste.

2) Comunicazione, ai delegati di lista, delle determinazioni definitive adottate dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale comunica, quindi, nello stesso giorno, ai delegati di lista le definitive decisioni adottate in merito alla rispettiva lista, cioè il relativo numero d'ordine attribuito alla lista a seguito del sorteggio e l'elenco dei candidati compresi nella lista medesima.

→ Articolo 13, primo comma, nono periodo, della legge n. 18/1979

9.2. Stampa dei manifesti con le liste di candidati della circoscrizione elettorale

Stampa delle schede di votazione per la medesima circoscrizione

Dopo aver espletato tutte le formalità relative all'esame delle liste di candidati della circoscrizione e alla loro ammissione, l'Ufficio elettorale circoscrizionale comunica, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che ha sede nel capoluogo di circoscrizione, le liste definitivamente ammesse, con l'indicazione del rispettivo contrassegno e del numero d'ordine risultante dal sorteggio, affinché si provveda ai seguenti adempimenti:

a) **Stampa del manifesto con le liste di candidati della circoscrizione elettorale secondo l'ordine risultato dal sorteggio.**

- Articolo 13, primo comma, ottavo periodo, e articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 24, primo comma, numero 5), primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Nel manifesto (→ *allegato 11*) vengono riportate, **nell'ordine definitivo risultato dal sorteggio**, le singole liste con il relativo contrassegno e con il nome e cognome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

Il manifesto viene stampato e distribuito alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo della circoscrizione, le quali, a loro volta, lo fanno pervenire ai sindaci dei comuni della provincia affinché ne curino la pubblicazione **MEDIANTE AFFISSIONE** da eseguire, **IMPROROGABILMENTE**, nell'albo pretorio e negli altri luoghi pubblici, **ENTRO E NON OLTRE L'OTTAVO GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE (sabato 1° giugno)**.

- Articolo 13, quarto comma, della legge n. 18/1979

b) Stampa delle schede per la votazione con i contrassegni delle liste di candidati della circoscrizione elettorale secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

- Articoli 15 e 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 24, primo comma, numero 4), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Nella scheda per la votazione relativa alla circoscrizione vengono riprodotti, **nell'ordine definitivo risultato dal sorteggio**, i contrassegni delle liste di candidati ammesse, con gli stessi colori dell'esemplare che ciascun partito o gruppo politico ha depositato presso il Ministero dell'interno.

- Articolo 15, primo comma, primo periodo, della legge n. 18/1979

La scheda reca i contrassegni delle liste ammesse secondo il predetto ordine.

Accanto ad ogni contrassegno, sono tracciate tre linee orizzontali per i voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista da lui votata.

- Articolo 14, primo comma, della legge n. 18/1979

Per le liste di minoranza linguistica, che si collega ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 18/1979, accanto al contrassegno, viene stampata una sola riga, atteso che la legge prevede, per tali liste, l'espressione di un'unica preferenza.

- Articolo 14, secondo comma, della legge n. 18/1979

I contrassegni devono essere riprodotti sulla scheda con il diametro di centimetri 3.

- Articolo 15, primo comma, secondo periodo, della legge n. 18/1979

Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo sono comunicate istruzioni per la stampa delle schede di votazione e per l'ulteriore distribuzione ai comuni e agli uffici elettorali di sezione.

9.3. Comunicazione delle liste ammesse alle giunte comunali, per l'assegnazione degli spazi, nell'ambito del territorio comunale, da destinare alle affissioni di propaganda elettorale

Successivamente alle comunicazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale relative alle liste definitivamente ammesse, con il rispettivo numero d'ordine definitivo risultante dal sorteggio, le Prefetture della circoscrizione trasmettono tali liste alle giunte comunali, affinché possano essere assegnati gli spazi di propaganda elettorale alle liste, seguendo, per detti spazi, in base al sorteggio, lo stesso ordine progressivo che verrà riportato sui manifesti e sulle schede.

→ Articoli 1, 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212

10. Ricorsi all'Ufficio elettorale nazionale

10.1. Decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio elettorale nazionale

Contro le decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione del collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.

→ Articolo 13, secondo comma, della legge n. 18/1979

Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi all'Ufficio elettorale nazionale, nonché per le modalità e i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti e agli Uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

→ Articolo 13, terzo comma, della legge n. 18/1979

10.2. Soggetti interessati a ricorrere all'Ufficio elettorale nazionale

I ricorsi possono essere presentati solo dai delegati di lista.

→ Articolo 13, secondo e terzo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di non ammissione del collegamento.

→ Articolo 13, secondo e terzo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Pertanto gli unici legittimati a ricorrere sono i delegati della lista alla quale si riferisce la decisione di esclusione.

10.3. Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali

I soggetti interessati possono ricorrere all'Ufficio elettorale nazionale entro 24 ore dall'avvenuta notificazione della decisione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

→ Articolo 13, secondo e terzo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La notificazione viene effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi sono redatti in esenzione da bollo, come tutti gli atti riguardanti il procedimento elettorale, e devono essere depositati, a pena di decadenza, entro l'anzidetto termine di 24 ore dall'avvenuta notificazione, nella cancelleria della Corte d'appello sede dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

→ Articolo 13, secondo e terzo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 23, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il ricorso deve essere sottoscritto dal delegato di lista.

Nel caso in cui manchi il delegato effettivo, la firma dovrà essere apposta dal delegato supplente.

10.4. Invio all'Ufficio elettorale nazionale dei ricorsi depositati presso la cancelleria della Corte d'appello sede dell'Ufficio elettorale circoscrizionale

I ricorsi depositati presso la cancelleria della Corte d'appello, sede dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, devono essere immediatamente esaminati dall'Ufficio medesimo ai fini della redazione delle proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi, *nella stessa giornata in cui è avvenuto il deposito*, sono corredati delle deduzioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale e inviati, a mezzo di un corriere speciale o tramite PEC, all'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte di cassazione.

- Articolo 13, terzo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 23, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

10.5. Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale sui ricorsi

Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale

L'Ufficio elettorale nazionale decide sui ricorsi ad esso pervenuti entro due giorni dalla loro ricezione.

- Articolo 13, terzo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 23, sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio elettorale nazionale le comunica, nelle 24 ore successive, ai ricorrenti e agli Uffici elettorali circoscrizionali.

- Articolo 13, terzo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 23, settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

11. Contenzioso dinanzi alla giurisdizione amministrativa in materia di presentazione e ammissione delle candidature

11.1. Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o candidati dal procedimento elettorale

La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

→ Articolo 42 della legge n. 18/1979

Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative, tra l'altro, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

→ Articolo 126, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

L'articolo 129 del codice del processo amministrativo, e successive modificazioni, ha previsto, anche nel procedimento preparatorio dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, una forma di tutela giurisdizionale anticipata, analoga

a quella stabilita in materia di elezioni comunali, provinciali e regionali.

I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, entro tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

→ Articolo 129, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

I provvedimenti per i quali si applica tale tutela « endoprocedimentale » sono da intendersi esclusivamente quelli di esclusione di liste o di singoli candidati dalla competizione elettorale.

Provvedimenti di natura ed efficacia diversa possono essere impugnati solo a conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

→ Articoli 129, comma 2, e 130, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

→ Paragrafo 11.5

I Tribunali amministrativi regionali competenti devono intendersi quelli nel cui ambito territoriale hanno sede gli Uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso le Corti d'appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo o l'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione con sede a Roma.

11.2. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi giurisdizionali al Tribunale amministrativo regionale

Relativa discussione e decisione

Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale deve essere

presentato entro tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, o dalla comunicazione, se prevista, del provvedimento impugnato.

→ Articolo 129, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

Entro il predetto termine, stabilito a pena di decadenza, il ricorso deve essere:

- a) notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati;

l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi a tale scopo destinati e sempre accessibili al pubblico;

tale pubblicazione ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i controinteressati;

in tal modo, la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

- b) depositato presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito *internet* della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti devono indicare, rispettivamente, nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da utilizzare per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si svolge, anche in presenza di ricorso incidentale, inderogabilmente nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi.

Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

Il giudizio viene deciso all'esito dell'udienza, con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno.

La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del Tribunale amministrativo regionale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

→ Articolo 129, commi 3, 4, 5, 6, e 7 del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

11.3. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi giurisdizionali in grado di appello al Consiglio di Stato Relativa discussione e decisione

Avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale può essere proposto ricorso in appello, innanzi al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Entro il predetto termine, stabilito a pena di decadenza, il ricorso deve essere:

a) notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali contro interessati;

in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi destinati a tale scopo e sempre accessibili al pubblico;

tale pubblicazione ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i controinteressati;

in tal modo, la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

per le parti costituite nel giudizio di primo grado, la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax già indicato negli atti difensivi;

- b) depositato in copia presso il Tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado impugnata, il quale provvede a pubblicarlo sul sito *internet* della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
- c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito *internet* della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

→ Articolo 129, comma 8, del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

La sentenza del Consiglio di Stato interviene entro tre giorni.

→ Articolo 129, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

La sentenza del Tribunale amministrativo regionale che non sia stata appellata viene comunicata senza indugio dalla segreteria del predetto Tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

→ Articolo 129, comma 7, del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

11.4. Inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, del codice del processo amministrativo.

→ Articolo 129, comma 10, del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

Pertanto:

- il giorno di sabato non è considerato festivo ai fini della decorrenza dei termini di decadenza;
- la presentazione tardiva di memorie e documenti non viene ammessa neppure in casi eccezionali, quando la loro produzione nel termine di legge risulti estremamente difficile.

11.5. Diverso termine di impugnazione dei provvedimenti che non abbiano determinato l'esclusione di liste o di candidati

Al di fuori dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati, ogni provvedimento relativo al procedimento elettorale, anche preparatorio, è impugnabile soltanto a conclusione dello stesso procedimento, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

→ Articoli 129, comma 2, e 130, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

12. Designazione, da parte dei delegati di lista, dei rappresentanti delle liste di candidati presso:

- gli uffici elettorali di sezione,**
- gli Uffici elettorali provinciali,**
- gli Uffici elettorali circoscri-
zionali**

12.1. Attribuzioni dei delegati di ciascuna lista di candidati in ordine alla designazione dei rappresentanti della lista medesima presso i vari uffici

La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente della lista medesima.

→ Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

I delegati di lista sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, i rappresentanti della lista medesima – un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente – presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale,

presso gli Uffici elettorali provinciali, costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia, e presso ciascun ufficio elettorale di sezione della circoscrizione elettorale, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione medesima che siano in grado di leggere e scrivere, con le modalità e i termini indicati nell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti non fanno parte integrante, ad esempio, dell'ufficio elettorale di sezione, ma vigilano per tutelare gli interessi della rispettiva lista contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

12.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati

La designazione dei rappresentanti di lista può essere fatta con le seguenti modalità *da parte dei delegati della lista medesima*:

- a) con una dichiarazione scritta, in forma cartacea, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990**

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni
- Riquadri 14 e 15

La designazione può essere effettuata per due rappresentanti di lista per ciascun ufficio elettorale di sezione della circoscrizione elet-

totale, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione.

I delegati possono designare i rappresentanti anche per mezzo di persone da loro espressamente a ciò autorizzate cioè, secondo la formulazione della legge, « in forma autentica ».

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore in considerazione del fatto che i delegati di lista non sono sempre in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate di svolgere la funzione di rappresentante della lista presso le singole sezioni.

I delegati potrebbero, quindi, avvalersi, nei singoli comuni, di persone di propria fiducia che possono effettuare in loro nome la scelta dei rappresentanti.

I delegati di lista, per svolgere i loro compiti, devono dimostrare la loro qualifica esibendo una copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello all'atto del deposito della lista di candidati.

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25, quarto comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

Se, invece, alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano, *in forma cartacea*, delegati dei delegati, il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

b) oppure

mediante una dichiarazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC)

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al

d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera *b*), numero 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

In tal caso, non sono necessarie le autenticazioni previste dall'articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 se gli atti siano firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, da uno dei delegati di cui all'articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979 oppure da una delle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata.

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, e successive modificazioni

Se alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, il notaio o un altro dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

Si ritiene che debba essere trasmesso digitalmente il predetto verbale di ricevuta anche nell'ipotesi in cui gli atti di designazione siano firmati digitalmente, o con altro tipo di firma elettronica qualificata, dalle persone autorizzate dai delegati con atto firmato digitalmente, o con altro tipo di firma elettronica qualificata, e i documenti – ivi compreso, ovviamente, il suddetto, eventuale atto di autorizzazione a designare – siano trasmessi mediante posta elettronica certificata.

12.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, presso l'Ufficio elettorale provinciale e presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale

Termini di presentazione della designazione

La designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati deve essere presentata in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti devono svolgere le loro funzioni, com'è precisato nei paragrafi che seguono.

12.3.1. Designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione

12.3.1.1. Presentazione dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista, in formato cartaceo o mediante posta elettronica certificata (PEC), al segretario del comune entro il giovedì antecedente la data della votazione

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/ 1979
- Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

È stato già accennato che l'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha modificato l'articolo 25 del

testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e ha consentito di presentare, **al segretario comunale, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, anche mediante posta elettronica certificata, entro il giovedì precedente la data della votazione.**

Tale previsione è a carattere generale e « a regime ».

Il segretario del comune, quindi:

- controlla la regolarità delle designazioni dei rappresentanti, accertando anche che esse siano firmate, anche digitalmente, dai delegati di lista;
- rilascia, a colui che presenta l'atto di designazione, una ricevuta unica, nella quale si attesta che la sua consegna è avvenuta nei termini;
- invia, successivamente, le singole designazioni ai presidenti di seggio.

Si ribadisce che le autenticazioni di tali designazioni, previste dall'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, non sono necessarie quando i relativi atti siano stati firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, da uno dei due delegati di lista o dalle persone da essi autorizzate con un atto firmato digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, e i relativi documenti — ivi compreso il suddetto, eventuale atto di autorizzazione a designare — siano trasmessi mediante posta elettronica certificata.

→ Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

12.3.1.2. Presentazione dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista in formato cartaceo direttamente al presidente di seggio, il sabato mattina, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o, comunque, prima che abbiano inizio le operazioni di votazione

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/ 1979
- Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista può essere presentato **in formato cartaceo** anche direttamente ai singoli presidenti delle sezioni elettorali il sabato mattina, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o comunque prima che abbia inizio la votazione.

- Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n., a norma del quale le operazioni di votazione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si svolgono nelle giornate di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e di domenica, dalle ore 7 alle ore 23

In tale ultimo caso, se la designazione viene effettuata dal delegato del delegato (cosiddetto « subdelegato »), il rappresentante di lista dovrà esibire al presidente di seggio anche una fotocopia non autenticata della suddetta delega a designare effettuata a favore del subdelegato.

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

All'esame della regolarità delle designazioni dei rappresentanti di lista e al controllo di coloro che le hanno effettuate provvede il presidente di seggio.

Alla riunione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, il segretario comunale invita i rappresentanti di lista designati per la prima sezione del comune, sempre che la

loro designazione sia già avvenuta: ciò per consentire alla Commissione medesima di sentire i rappresentanti predetti.

12.3.2. Designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali provinciali costituiti presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali provinciali deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione (domenica 9 giugno), presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo di provincia.

→ Articolo 12, dodicesimo comma, della legge n. 18/1979

12.3.3. Designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali circoscrizionali aventi sede presso la Corte d'appello di ogni capoluogo di circoscrizione

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali circoscrizionali, in funzione presso le Corti d'appello del capoluogo di circoscrizione, deve essere presentata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione (domenica 9 giugno), presso la cancelleria della medesima Corte.

→ Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 25, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

→ Articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024, a norma del quale, ai fini del computo dei termini del procedimento elettorale, si considera giorno della votazione quello della domenica

12.4. Requisiti dei rappresentanti di lista

Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista presso gli uffici elettorali sono i seguenti:

- a) la qualità di elettore della circoscrizione elettorale;
- b) l'alfabetismo.

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979

- Articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

L'accertamento della qualità di elettore può essere fatto direttamente dal presidente di seggio, dato che il rappresentante vota nella sezione in cui esercita il suo ufficio e deve esibire la propria tessera elettorale personale, come gli altri elettori, anche se sia iscritto nella lista degli elettori di un'altra sezione.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979

- Articolo 48, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

I rappresentanti di lista possono essere nominati nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione elettorale.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979

- Articolo 48, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

È opportuno che il presidente del seggio accerti, fin dall'atto della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, che i rappresentanti di lista posseggano tale requisito.

- 13. Designazione,
da parte dei delegati
del partito o gruppo politico:**
- **dei rappresentanti del medesimo partito o gruppo politico presso ogni circoscrizione consolare avente sede negli altri Stati membri dell'Unione europea,**
 - **dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio dei medesimi Stati membri**

**13.1. Attribuzioni dei delegati
dei partiti o gruppi politici
per gli altri Stati membri
dell'Unione europea**

I partiti o gruppi politici che intendano presentare liste di candidati possono designare, inoltre, un delegato effettivo e un delegato supplente per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

→ Articolo 11, quarto comma, lettera *b*), della legge n. 18/1979

I delegati, quando i partiti o gruppi politici cui appartengono abbiano avuto ammessa una lista in almeno in una circoscrizione elettorale del territorio nazionale, sono incaricati di effettuare, a loro volta, *direttamente o tramite persone da essi autorizzate con atto autentificato*, le designazioni:

- a) di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente del partito o gruppo politico presso ciascuna circoscrizione consolare dello Stato membro dell'Unione europea per il quale sono stati designati;
- b) di un rappresentante di lista effettivo e di un rappresentante di lista supplente presso ciascun ufficio elettorale di sezione istituito nel territorio della stessa circoscrizione consolare per il voto degli elettori italiani ivi residenti.

→ Articolo 11, quarto comma, lettera b), e articolo 31 della legge n. 18/1979

13.2. Modalità di presentazione delle designazioni, da parte dei delegati per gli altri Stati membri dell'Unione europea:

- **dei rappresentanti
del partito o gruppo politico
presso ogni circoscrizione consolare,**
- **dei rappresentanti di lista
presso l'ufficio elettorale
di ciascuna sezione istituita
nella circoscrizione consolare**

La designazione dei rappresentanti del partito o gruppo politico e quella dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea deve essere fatta – da parte dei delegati del partito o

gruppo politico – con una **dichiarazione scritta su carta libera e con sottoscrizione autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 oppure da un'autorità diplomatica o consolare italiana.**

→ Articolo 31, primo comma, della legge n. 18/1979

La designazione dei rappresentanti può essere fatta, da parte dei delegati, anche per mezzo di persone da loro espressamente a ciò autorizzate, con atto autenticato nei modi sopraindicati.

→ Articolo 31, primo comma, della legge n. 18/1979

Tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore, in analogia con le designazioni dei rappresentanti di lista per gli uffici e le sezioni operanti nel territorio nazionale, in considerazione del fatto che i delegati di lista non sempre sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso la circoscrizione consolare o presso le singole sezioni istituite nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea; i delegati si avvarranno, allora, di persone di propria fiducia, che possono effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome.

I delegati di lista, per svolgere i loro compiti, devono dimostrare la loro qualifica, esibendo la copia della ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 11, quinto comma, lettera b), della legge n. 18/1979.

→ Articolo 31, secondo comma, della legge n. 18/1979

Se, invece, alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, il notaio o un altro dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 oppure l'autorità diplomatica o consolare, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, danno atto che i delegati gli hanno esibito la predetta ricevuta.

→ Articolo 31, terzo comma, della legge n. 18/1979

La designazione può essere fatta per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione.

13.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti Termini

Per individuare gli organi destinatari delle designazioni si deve tenere conto degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti sono chiamati a svolgere le loro funzioni.

13.3.1. Rappresentanti del partito o gruppo politico presso le circoscrizioni consolari degli altri Stati membri dell'Unione europea

La designazione di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente del partito o gruppo politico presso ciascuna circoscrizione consolare di ognuno degli altri Stati membri dell'Unione europea deve essere presentata, *al rispettivo capo dell'Ufficio consolare*, entro il 22° giorno antecedente quello della votazione nel territorio nazionale (sabato 18 maggio).

→ Articolo 31, quarto comma, della legge n. 18/1979

13.3.2. Rappresentanti della lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea

La designazione dei rappresentanti di ogni lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea

deve essere presentata, sempre al capo dell'Ufficio consolare, entro il giorno che precede il primo giorno fissato per la votazione nel singolo Stato membro.

→ Articolo 7, terzo comma, e articolo 31, quarto comma, della legge n. 18/1979

Il capo dell'Ufficio consolare cura la trasmissione delle designazioni ai presidenti delle singole sezioni.

L'atto di designazione può essere presentato anche direttamente ai presidenti di seggio istituiti negli altri Stati membri, purché prima che abbia inizio la votazione.

→ Articolo 31, terzo comma, della legge n. 18/1979

Ogni delegato ha diritto di designare un solo rappresentante di lista effettivo e un solo rappresentante supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione, anche se il partito o gruppo politico abbia presentato e avuto ammessa la propria lista in più di una circoscrizione elettorale del territorio nazionale.

13.4. Requisiti:

- **dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presso ciascuna circoscrizione consolare avente sede nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea,**
- **dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nei medesimi Stati membri**

La legge non contiene alcuna disposizione sui requisiti dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presso ciascuna circoscrizione consolare e dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Analogamente a quanto disposto per i rappresentanti di lista operanti presso gli uffici elettorali di sezione nel territorio nazionale,

si ritiene che essi, oltre a saper leggere e scrivere, devono essere elettori, in quanto il procedimento elettorale, nel suo complesso, è informato al principio della titolarità dell'elettorato attivo da parte dei soggetti che vi prendono parte.

I requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante del partito o gruppo politico presso ciascuna circoscrizione consolare e di rappresentante di lista presso le sezioni istituite nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea sono i seguenti:

- a) la qualità di elettore;
- b) l'alfabetismo.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

Il requisito dell'iscrizione del rappresentante nelle liste elettorali di un comune della Repubblica deve essere documentato.

Al riguardo, si è dell'avviso che l'accertamento può essere compiuto direttamente dal presidente di seggio dato che il rappresentante di lista vota nella sezione dello Stato membro dell'Unione europea in cui esercita il suo ufficio e, come gli altri elettori italiani che esprimono il voto nel territorio dell'Unione europea, deve esibire:

- o il certificato elettorale, a lui spedito a cura della Direzione centrale per i servizi elettorali, a norma dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 408/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483/1994,
- o la certificazione di ammissione al voto rilasciata dal capo dell'Ufficio consolare, nei modi e previsti gli accertamenti stabiliti dall'articolo 4, comma 8, che lo ammette al voto in una sezione istituita nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, anche se in un'altra sezione rispetto a quella in cui svolge le funzioni di rappresentante di lista.

Ove tale rappresentante non sia residente nell'Unione europea, potrà dimostrare di possedere il requisito di elettore esibendo la sua tessera elettorale personale.

Sarà quindi opportuno che il presidente di seggio accerti, nel momento in cui sarà costituito il seggio elettorale, che i rappresentanti di lista posseggano il requisito indicato.

Circa il secondo requisito – essere in grado di leggere e scrivere – non è richiesta dalla legge alcuna particolare formalità: sarà il presidente del seggio ad accertarsene nel modo che riterrà più opportuno.

13. – Designazione, da parte dei delegati del partito o gruppo politico:
- dei rappresentanti del medesimo partito o gruppo politico presso ogni circoscrizione consolare avente sede negli altri Stati membri dell'Unione europea,
 - dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio dei medesimi Stati membri

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODULISTICA

MODULISTICA

ALLEGATO 1

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI MANDATO,
RILASCIATO DAL PRESIDENTE O SEGRETARIO
O RAPPRESENTANTE LEGALE
DI UN PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO,
PER IL DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO
E DEGLI ATTI RELATIVI
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO

Articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
e articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

ALLEGATO 1

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di mandato, rilasciato dal presidente o segretario o legale rappresentante del partito / gruppo / movimento politico, per il deposito del contrassegno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

**DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO
E DEGLI ATTI RELATIVI**

(Articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
e articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di (indicare se presidente,
segretario, rappresentante legale) del
(indicare se partito, gruppo o movimento politico) denominato
..... ,
domiciliato, per la carica, a ,
in via , n. ,

DÀ MANDATO

al sig. , nato a il ,
domiciliato, ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste
dall'articolo 16 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ai sensi dell'articolo
11, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
in **Roma**, via , n. ,
presso , telefono , cellulare ,

A DEPOSITARE

presso il Ministero dell'interno la seguente documentazione:

- **Un contrassegno in forma cartacea in triplice esemplare** della misura, rispettivamente, di 10 cm e di 3 cm di diametro /
oppure

un contrassegno su supporto digitale, anche in unico esemplare,

così descritto: «
.....
..... »,

con il quale dichiara di voler distinguere, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che si svolgerà l' 8 e il 9 giugno 2024, le liste di candidati nelle seguenti circoscrizioni elettorali:

- I. - *Italia nord-occidentale* (capoluogo della circoscrizione Milano)
(Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia);
- II. - *Italia nord-orientale* (capoluogo della circoscrizione Venezia)
(Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna);
- III.- *Italia centrale* (capoluogo della circoscrizione Roma)
(Toscana - Umbria - Marche - Lazio);
- IV.- *Italia meridionale* (capoluogo della circoscrizione Napoli)
(Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria);
- V. - *Italia insulare* (capoluogo della circoscrizione Palermo)
(Sicilia - Sardegna).

- **Statuto** di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, del suddetto partito / gruppo / movimento politico
(nel caso in cui si tratti di un partito iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13);

OPPURE,

PER I PARTITI NON ISCRITTI NEL SUDDETTO REGISTRO

- **Dichiarazione di trasparenza**, in formato cartaceo e digitale, contenente la sottoscrizione del legale rappresentante, autentica-

ta da notaio, e tutti gli elementi minimi di trasparenza previsti dall'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 (*si veda il fac-simile allegato 3*);

AVVERTENZA

Il formato digitale, richiesto per la dichiarazione di trasparenza, è necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Pertanto, contestualmente al deposito degli atti suddetti in formato cartaceo, dovrà essere consegnato anche un CD-ROM contenente un *file* in formato accessibile (PDF/A) che riproduce, per i partiti non iscritti nel suddetto registro, la dichiarazione di trasparenza, completa di firma autentica.

- **Consenso** (EVENTUALE) del sig.
da produrre in caso di uso del suo nome nel contrassegno depositato (*si veda il fac-simile allegato 4*)

(nel caso in cui il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare un espresso consenso con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, o da un'autorità diplomatica o consolare italiana);

- **La dichiarazione** in cui viene indicato il soggetto incaricato di comunicare, alla piattaforma informatica « TRASPARENZA » del Ministero dell'interno, il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato

(*se il depositante è sprovvisto di tale dichiarazione, deve compilare l'allegato 5*);

- **Le designazioni dei rappresentanti effettivi e supplenti, incaricati:**

- ☐ **di depositare**

(nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici tenuti a rac-

cogliere le sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati),

oppure

□ **di depositare e sottoscrivere**

(nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici aventi diritto all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati),

le liste di candidati nelle circoscrizioni elettorali presso i rispettivi Uffici elettorali circoscrizionali:

UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI

I. - ITALIA NORD - OCCIDENTALE

(Capoluogo della circoscrizione MILANO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

II. - ITALIA NORD - ORIENTALE

(Capoluogo della circoscrizione VENEZIA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

III. - ITALIA CENTRALE

(Capoluogo della circoscrizione ROMA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

IV. - ITALIA MERIDIONALE

(Capoluogo della circoscrizione NAPOLI)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

V. - ITALIA INSULARE

(Capoluogo della circoscrizione PALERMO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

- **Le designazioni dei delegati effettivi e supplenti**, per ciascuno Stato membro dell'Unione europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 31 della legge 24 gennaio 1979, n. 18:

STATO U.E.

Delegato effettivo: sig.
nato a il

Delegato supplente: sig.
nato a il

STATO U.E.

Delegato effettivo: sig.
nato a il

Delegato supplente: sig.
nato a il

STATO U.E.

Delegato effettivo: sig.
nato a il

Delegato supplente: sig.
nato a il

STATO U.E.

Delegato effettivo: sig.
nato a il

Delegato supplente: sig.
nato a il

STATO U.E.

Delegato effettivo: sig.
nato a il

Delegato supplente: sig.
nato a il

STATO U.E.

Delegato effettivo: sig.
nato a il

Delegato supplente: sig.
nato a il

(indicare i delegati effettivi e supplenti designati per ciascuno degli
altri Stati membri dell'Unione europea nei quali il partito o gruppo
politico intende effettuare tali designazioni)

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽¹⁾

.....
(Notaio) ⁽¹⁾

I dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

⁽¹⁾ L'articolo 11, quarto comma, della legge n. 18/1979 e l'articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 prescrivono espressamente che **l'autenticazione della firma deve essere effettuata dal notaio.**

ALLEGATO 2

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI DEPOSITO DIRETTO,
DA PARTE DEL PRESIDENTE O SEGRETARIO
O RAPPRESENTANTE LEGALE
DI UN PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO,
DEL CONTRASSEGNO
E DEGLI ATTI RELATIVI
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO

Articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
e articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

ALLEGATO 2

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di dichiarazione di deposito diretto, da parte
del presidente o segretario o legale rappresentante del
partito / gruppo / movimento politico, del contrassegno
e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

**DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO
E DEGLI ATTI RELATIVI**

(Articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
e articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di (indicare se presidente,
segretario, rappresentante legale) del
(indicare se partito, gruppo o movimento politico) denominato
..... ,
domiciliato, per la carica, a ,
in via , n. ,

DICHIARA DI DEPOSITARE

presso il Ministero dell'interno la seguente documentazione:

- **Un contrassegno in forma cartacea in triplice esemplare**
della misura, rispettivamente, di 10 cm e di 3 cm di diametro /
oppure
un contrassegno su supporto digitale, anche in unico
esemplare,

così descritto: «
.....

..... », con il quale dichiara di voler distinguere, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che si svolgerà l' 8 e il 9 giugno 2024, le liste di candidati nelle seguenti circoscrizioni elettorali:

- I. - *Italia nord-occidentale* (capoluogo della circoscrizione Milano) (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia);
 - II. - *Italia nord-orientale* (capoluogo della circoscrizione Venezia) (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna);
 - III. - *Italia centrale* (capoluogo della circoscrizione Roma) (Toscana - Umbria - Marche - Lazio);
 - IV. - *Italia meridionale* (capoluogo della circoscrizione Napoli) (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria);
 - V. - *Italia insulare* (capoluogo della circoscrizione Palermo) (Sicilia - Sardegna);
- **Statuto** di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, del suddetto partito/gruppo/movimento politico (nel caso in cui si tratti di un partito iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13);

OPPURE,

PER I PARTITI NON ISCRITTI NEL SUDDETTO REGISTRO

- **Dichiarazione di trasparenza**, in formato cartaceo e digitale, contenente la sottoscrizione del legale rappresentante, autenticata da notaio, e tutti gli elementi minimi di trasparenza previsti dall'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. 361/1957, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 (si veda il fac-simile allegato 3);

AVVERTENZA

Il formato digitale, richiesto per la dichiarazione di trasparenza, è necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Pertanto, contestualmente al deposito degli atti suddetti in formato cartaceo, dovrà essere consegnato anche un CD-ROM contenente un *file* in formato accessibile (PDF/A) che riproduce, per i partiti non iscritti nel suddetto registro, la dichiarazione di trasparenza, completa di firma autentica.

- **Consenso** (EVENTUALE) del sig.
da produrre in caso di uso del suo nome nel contrassegno depositato (*si veda il fac-simile allegato 4*)

(nel caso in cui il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare espresso consenso con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, o da un'autorità diplomatica o consolare italiana);

- **La dichiarazione** in cui viene indicato il soggetto incaricato di comunicare, alla piattaforma informatica «TRASPARENZA» del Ministero dell'interno, il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato

(*se il depositante è sprovvisto di tale dichiarazione, deve compilare l'allegato 5*);

- **Le designazioni dei rappresentanti effettivi e supplenti, incaricati:**

- ☐ **di depositare**

(nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici tenuti a raccogliere le sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati),

oppure

- ☐ **di depositare e sottoscrivere**

(nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici aventi diritto all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati),

le liste di candidati nelle circoscrizioni elettorali presso i rispettivi Uffici elettorali circoscrizionali:

UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI

I. – ITALIA NORD - OCCIDENTALE

(Capoluogo della circoscrizione MILANO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

II. – ITALIA NORD - ORIENTALE

(Capoluogo della circoscrizione VENEZIA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

III. – ITALIA CENTRALE

(Capoluogo della circoscrizione ROMA)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

IV. – ITALIA MERIDIONALE

(Capoluogo della circoscrizione NAPOLI)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

V. - ITALIA INSULARE

(Capoluogo della circoscrizione PALERMO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il

Rappresentante supplente: sig.
nato a il

- **Le designazioni dei delegati effettivi e supplenti**, per ciascuno Stato membro dell'Unione europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 31 della legge 24 gennaio 1979, n. 18:

STATO U.E.

Delegato effettivo: sig.
nato a il

Delegato supplente: sig.
nato a il

STATO U.E.

Delegato effettivo: sig.
nato a il

Delegato supplente: sig.
nato a il

STATO U.E.

Delegato effettivo: sig.
nato a il

Delegato supplente: sig.
nato a il

STATO U.E.

Delegato effettivo: sig.
nato a il

Delegato supplente: sig.
nato a il

STATO U.E.

Delegato effettivo: sig.

nato a il

Delegato supplente: sig.

nato a il

STATO U.E.

Delegato effettivo: sig.

nato a il

Delegato supplente: sig.

nato a il

(indicare i delegati effettivi e supplenti designati per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea nei quali il partito o gruppo politico intende effettuare tali designazioni)

Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dall'articolo 1 del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14, il depositante sig.

dichiara di eleggere domicilio in Roma, via
....., n.,
presso
telefono , cellulare

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽¹⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000,

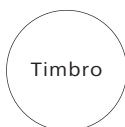
⁽¹⁾ La sottoscrizione del dichiarante deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e con le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 2, della medesima legge.

→ Riquadri 14 e 15

n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. ,
nato a il ,
domiciliato in ,
da me identificato con il seguente documento:
..... n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁽²⁾

I dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

⁽²⁾ La sottoscrizione del dichiarante deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e con le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 2, della medesima legge.

→ Riquadri 14 e 15

ALLEGATO 3

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA, AUTENTICATA DA NOTAIO, DEL PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO

Articolo 14, primo comma, del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b),
della legge 3 novembre 2017, n. 165

ALLEGATO 3

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di dichiarazione di trasparenza, autenticata da
notaio, del partito / gruppo / movimento politico

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

**DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA DEL
PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO**

(Articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*),
della legge 3 novembre 2017, n. 165)

- Nome, cognome, luogo e data di nascita del rappresentante legale:

.....

- Nome, cognome, luogo e data di nascita del soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato:

.....

- Sede legale del partito / gruppo / movimento politico nel territorio italiano:

Comune:

Provincia:

Via , n.

- Organi del partito / gruppo / movimento politico, composizione e attribuzioni:

- denominazione dell'organo: ;

sua composizione: ;

relative attribuzioni: ;

- denominazione dell'organo: ;

sua composizione: ;

relative attribuzioni: ;

- denominazione dell'organo: ;

sua composizione: ;

relative attribuzioni: ;

- denominazione dell'organo: ;

sua composizione: ;

relative attribuzioni: ;

• Eventuali altri elementi di trasparenza che si intendono fornire:

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
Firma del rappresentante legale
del partito / gruppo / movimento politico

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (1)

.....

(Notaio) (1)

AVVERTENZA

Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, **la presente dichiarazione di trasparenza, oltre che in formato cartaceo, deve essere depositata in formato digitale**, consegnando contestualmente il relativo CD-ROM contenente un *file* in formato accessibile (PDF/A) che la riproduce completa di firma autentica.

I dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

(1) L'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 165/2017, prescrive espressamente che **l'autenticazione della firma deve essere effettuata dal notaio**.

ALLEGATO 4

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL' UTILIZZO DEL PROPRIO (NOME E) COGNOME IN UN CONTRASSEGNO DI LISTA

ALLEGATO 4

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di dichiarazione di consenso all'utilizzo del
proprio (nome e) cognome in un contrassegno di lista

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO
ALL' UTILIZZO
DEL PROPRIO (NOME E) COGNOME
IN UN CONTRASSEGNO DI LISTA**

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
domiciliato a ,
via , n. ,

DICHIARA

di prestare il consenso all'utilizzo del proprio
..... all'interno del contrassegno di lista
che verrà depositato presso il Ministero dell'Interno da parte del
partito / gruppo / movimento politico denominato
.....
per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024.

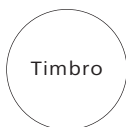
.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (1)

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. , nato a il , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (1)

I dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

(1) La sottoscrizione del dichiarante deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e con le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 2, della medesima legge.

→ Riquadri 14 e 15

ALLEGATO 5

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI DICHIARAZIONE
IN CUI SI INDICA IL SOGGETTO
INCARICATO DI COMUNICARE
ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
IL *CURRICULUM VITAE* E
IL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
DI CIASCUN CANDIDATO

Articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3,
e articolo 1, comma 3,
del decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019

ALLEGATO 5

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di dichiarazione in cui si indica il soggetto incaricato di comunicare alla piattaforma informatica del Ministero dell'interno il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

**DICHIARAZIONE IN CUI SI INDICA
IL SOGGETTO INCARICATO DI COMUNICARE
ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA
DEL MINISTERO DELL' INTERNO
IL *CURRICULUM VITAE* E IL CERTIFICATO
DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
DI CIASCUN CANDIDATO**

(Articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3,
e articolo 1, comma 3,
del decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di depositante il contrassegno del partito / gruppo /
movimento politico denominato
.....
.....
.....
..... ,

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019,

DICHIARA

- che il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione, all'apposita piattaforma informatica «TRASPARENZA» del Ministero dell'interno, del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato è il sig. / la sig.^a

codice fiscale
in qualità di (1);

- che il predetto soggetto incaricato utilizza – ai fini della ricezione delle necessarie credenziali di accesso alla piattaforma informatica «TRASPARENZA» del Ministero dell'interno – la seguente casella di posta elettronica certificata / ordinaria

- di essere a conoscenza che il soggetto incaricato è tenuto, entro il decimo giorno antecedente la votazione, a comunicare, con le credenziali di accesso alla piattaforma, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato – già pubblicati sul sito del partito / movimento / lista – rispettando le modalità dettate dal decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019, ivi comprese le prescrizioni tecniche di cui al relativo Allegato A. Ciò, ai fini della successiva pubblicazione dei documenti di cui sopra anche nella sezione «ELEZIONI TRASPARENTI» del sito del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019.

.....
Firma (2)

→ **La formula di autenticazione della firma si trova nella pagina seguente**

(1) Indicare se è il presidente o il segretario o il rappresentante del partito / gruppo / movimento politico o della lista.

(2) **La sottoscrizione del dichiarante deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e con le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 2, della medesima legge.**

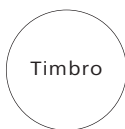
→ Riquadri 14 e 15

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽³⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. , nato a il , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁽³⁾

⁽³⁾ La sottoscrizione del dichiarante deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e con le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 2, della medesima legge.

→ Riquadri 14 e 15

ALLEGATO 6

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE **NON HA** L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI

Articolo 12, commi quarto, quinto, nono e decimo
della legge 24 gennaio 1979, n. 18



ALLEGATO 6

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE NON HA L'OBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI

Il sottoscritto , nella qualità di (1) ,

DICHIARA DI PRESENTARE

per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia che si svolgerà l' 8 e 9 giugno 2024, nella circoscrizione
..... , una lista di n. candidati,
nelle persone e nell'ordine seguenti (2):

(1) Indicare se il soggetto che presenta la dichiarazione intende sottoscriverla:

- in qualità di presidente o segretario del partito o gruppo politico;
- come mandatario, incaricato con mandato autenticato da notaio, ai sensi dell'articolo 12, quinto comma, primo periodo, della legge n. 18/1979;
- come rappresentante, incaricato presso il Ministero dell'interno di effettuare il deposito e la sottoscrizione della lista, ai sensi dell'articolo 12, quinto comma, secondo periodo, della legge n. 18/1979.

(2) **Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.**

→ Articolo 12, ottavo comma, primo periodo, della legge n. 18/1979

Il numero dei membri da eleggere in ogni circoscrizione elettorale viene determinato con il d.P.R. di assegnazione dei seggi, emanato contemporaneamente a quello di convocazione dei comizi elettorali.

→ Articolo 2, terzo e quarto comma, della legge n. 18/1979

All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità; nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso.

→ Articolo 12, ottavo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 18/1979

CANDIDATI DELLA LISTA		
	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni ufficio elettorale di sezione, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:

- a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati, firmate ed autenticate;
- b) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 1 e 4 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- d) per i candidati che siano cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, n. dichiarazioni formali contenenti l'indicazione:
 - della cittadinanza;
 - del luogo e data di nascita;
 - dell'ultimo indirizzo nello Stato membro di origine;
 - dell'attuale indirizzo in Italia;
 - del comune o della circoscrizione dello Stato membro di origine, nelle cui liste sono iscritti;
 - che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato membro UE;
 - che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, il sottoscritto elegge domicilio presso

.....

.....

.....

→ Seguono la firma del presentatore della lista e la sua autenticazione

.....
.....
in

..... , addì 20..... (5).

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del sottoscrittore della dichiara-
zione di presentazione della lista di candidati

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽⁶⁾
DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE
LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI**

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia pre-
senza dal sig. ,
da me identificato con il seguente documento:
..... n.

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁽⁶⁾

(5) Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene depositata nella cancelleria della Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione.

(6) **La sottoscrizione del presentatore della lista di candidati deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e con le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 2, della medesima legge.**

→ Riquadri 14 e 15

ALLEGATO 7

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE **HA** L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI

ATTO PRINCIPALE (*)

Articolo 12, commi secondo, terzo, nono e decimo
della legge 24 gennaio 1979, n. 18

(*) Questo **modello di atto principale** trova la sua prosecuzione nel **modello di atto separato di cui all' ALLEGATO 7-BIS**.

Contrassegno
della lista
dei candidati

Diametro cm 3

ALLEGATO 7

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che **ha** l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori

ATTO PRINCIPALE

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE HA L'OBBIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI

I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella/e regione/i che fa parte/che fanno parte della **circoscrizione** per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024, nel numero di, risultante dalle firme, debitamente autenticate, contenute in questo foglio e in numero atti separati nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,

DICHIARANO DI PRESENTARE

una lista di candidati nella predetta circoscrizione nelle persone e nell'ordine seguenti ⁽¹⁾:

(1) Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.

→ Articolo 12, ottavo comma, primo periodo, della legge n. 18/1979

Il numero dei membri da eleggere in ogni circoscrizione elettorale viene determinato con il d.P.R. di assegnazione dei seggi emanato contemporaneamente a quello di convocazione dei comizi elettorali.

→ Articolo 2, terzo e quarto comma, della legge n. 18/1979

All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità; nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso.

→ Articolo 12, ottavo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 18/1979

CANDIDATI DELLA LISTA		
	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti:

- a) n. certificati, dei quali collettivi, a dimostrazione che i sottoscritti presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali di comuni delle regioni comprese nell'ambito territoriale della circoscrizione;
- b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati, firmate ed autenticate;
- c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 1 e 4 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- e) per i candidati che siano cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, n. dichiarazioni formali contenenti l'indicazione:
 - della cittadinanza;
 - del luogo e data di nascita;
 - dell'ultimo indirizzo nello Stato membro di origine;
 - dell'attuale indirizzo in Italia;
 - del comune o della circoscrizione dello Stato membro di origine, nelle cui liste sono iscritti;
 - che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato membro UE;
 - che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig. ,
in , addì 20..... (4).

(4) Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene depositata nella cancelleria della Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016), i sottoscritti elettori sono informati che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono (5)
con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento UE 2016/679, del considerando n. 56 premesso allo stesso atto e dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera f), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – e saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale circoscrizionale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento nei confronti del / dei sopra indicato / i titolare / i nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

**Seguono le sottoscrizioni degli altri
presentatori della lista di candidati →**

(5) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME ⁽⁶⁾ DEI PRESENTATORI DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dagli elettori sopra indicati (*specificare il numero in cifre e in lettere:*), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁽⁶⁾

⁽⁶⁾ Le sottoscrizioni degli elettori presentatori della lista di candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e con le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 2, della medesima legge.

ALLEGATO 7-BIS

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE **HA** L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE
LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI

ATTO SEPARATO (*)

Articolo 12, commi secondo, terzo, nono e decimo,
della legge 24 gennaio 1979, n. 18

(*) Questo **modello di atto separato** rappresenta la prosecuzione del **modello di atto principale di cui all' ALLEGATO 7**.

Contrassegno
della lista
dei candidati

Diametro cm 3

ALLEGATO 7-BIS

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che **ha** l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori

ATTO SEPARATO

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE HA L'OBBIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI

ELENCO N. DEI SOTTOSCRITTORI,

ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI

DI COMUNI DELLA/E REGIONE/I COMPRESA/E

NELLA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE,

DELLA LISTA COMPOSTA DAI SEGUENTI CANDIDATI

NELLE PERSONE E NELL' ORDINE SEGUENTI:

(¹) Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.

→ Articolo 12, ottavo comma, primo periodo, della legge n. 18/1979

Il numero dei membri da eleggere in ogni circoscrizione elettorale viene determinato con il d.P.R. di assegnazione dei seggi emanato contemporaneamente a quello di convocazione dei comizi elettorali.

→ Articolo 2, terzo e quarto comma, della legge n. 18/1979

All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità; nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso.

→ Articolo 12, ottavo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 18/1979

CANDIDATI DELLA LISTA

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

sottoscrizione è / sono (4)
con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento UE 2016/679, del considerando n. 56 premesso allo stesso atto e dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera f), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – e saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all’Ufficio elettorale circoscrizionale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, costituito presso la Corte d’appello del capoluogo di circoscrizione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento nei confronti del / dei sopra indicato / i titolare / i nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

**Seguono le sottoscrizioni degli altri
presentatori della lista di candidati →**

(4) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Seguono le sottoscrizioni degli altri presentatori della lista di candidati →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME ⁽⁵⁾ DEI PRESENTATORI DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE HA L'OBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dagli elettori sopra indicati (*specificare il numero in cifre e in lettere:*), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20.....



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁽⁵⁾

⁽⁵⁾ Le sottoscrizioni degli elettori presentatori della lista di candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e con le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 2, della medesima legge.

ALLEGATO 8

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DA PARTE DEL CANDIDATO (*)

Articolo 12, settimo comma, legge 24 gennaio 1979, n. 18

(*) Questo modello di dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere presentato da tutti i candidati, sia cittadini italiani, sia cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia.

I candidati cittadini di un altro Stato UE che risiedono in Italia devono presentare, INOLTRE, la dichiarazione di cui all'ALLEGATO 8-BIS.

→ Articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 408/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483/1994

ALLEGATO 8

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di dichiarazione
di accettazione della candidatura da parte del candidato

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
DA PARTE DEL CANDIDATO**

...l... sottoscritt... sig. / sig.^a ,
(nome, cognome, eventuale pseudonimo)
nat... a il ,

DICHIARA

di accettare la candidatura nella lista recante il contrassegno
.....
.....
..... (1),
per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024 nella circoscrizione
.....

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di non aver accettato la candidatura in nessun'altra lista della stessa circoscrizione;
- di essersi presentato come candidato anche in liste con lo stesso

(1) Descrivere dettagliatamente il contrassegno con il quale viene contraddistinta la lista di candidati, come depositato presso il Ministero dell'interno in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che si svolge l' 8 e 9 giugno 2024.

contrassegno nelle seguenti altre circoscrizioni:

- ;
- ;

oppure

- di non essersi presentato come candidato in nessuna lista con lo stesso contrassegno in altre circoscrizioni.

Firma leggibile
del candidato / della candidata

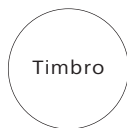
.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO / DELLA CANDIDATA ⁽²⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. / dalla sig.^a ,
nat.... a il ,
residente in ,
da me identificat.... con il seguente documento:
..... n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁽²⁾

**Nella pagina seguente è riportata la PARTE FACOLTATIVA
della dichiarazione di accettazione della candidatura →**

(2) La sottoscrizione del candidato / della candidata che dichiara di accettare la candidatura deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e con le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 2, della medesima legge.

→ Riquadri 14 e 15

PARTE FACOLTATIVA
DELLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA (3)

...l... sottoscritt... sig. / sig.^a ,
ai sensi dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge 9
gennaio 2019, n. 3, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 7,
lettera *a*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
E DELEGA

il rappresentante legale del partito / movimento politico
.....
.....
..... ,
o persona da lui delegata, alla richiesta e al ritiro del certificato del
casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del d.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, riferito alla propria persona.

Firma leggibile
del candidato / della candidata (3)

.....

(3) **I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, o persone da loro delegate, possono richiedere**, anche mediante posta elettronica certificata, **I CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEI CANDIDATI, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione** – ai sensi dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – **PREVIO CONSENSO E SU DELEGA DEL CANDIDATO INTERESSATO, DA SOTTOSCRIVERE ALL'ATTO DELL'ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA.**

→ Articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3

ALLEGATO 8-BIS

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL' UNIONE EUROPEA RESIDENTE IN ITALIA (*)

Articolo 2, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483,
come modificato dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11

(*) Il candidato cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea residente in Italia deve presentare la dichiarazione di cui al presente ALLEGATO 8-BIS in aggiunta alla dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all'ALLEGATO 8.

→ Articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 408/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483/1994

ALLEGATO 8-BIS

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di dichiarazione del candidato
cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea
residente in Italia

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

**DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO
CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO
DELL' UNIONE EUROPEA
RESIDENTE IN ITALIA**

(Articolo 2, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483,
come modificato dall'articolo 1, comma 1,
del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11)

1. Con il presente modulo il candidato dichiara che, in qualità di cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea, non si candida alle elezioni del Parlamento europeo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede attualmente e che non è escluso dall'esercizio del diritto di eleggibilità nel suo Stato membro di origine. Questa dichiarazione sarà trasmessa per verifica all'autorità competente dello Stato membro di origine.

By this form you declare that, as a citizen of another Member State of the European Union, you are not standing as a candidate for election to the European Parliament in a Member State other than the one in which you are currently resident and that you are not excluded from the right to stand for elections in your home Member State. This declaration will be sent to the relevant authority of your home Member State for verification.

a. Cognome / Family Name:

b. Nome/i / Given name(s):

- c.** Indirizzo completo nello Stato membro di residenza /
Full address in Member State of residence:
.....
..... ;
- d.** Cittadinanza / Nationality: ;
- e.** Data di nascita / Date of birth: ;
- f.** Luogo di nascita / Place of birth: ;
- g.** Ultimo indirizzo e luogo di residenza nello Stato membro di origine e, se diversa, collettività locale o circoscrizione nelle cui liste elettorali il candidato è stato iscritto (se disponibile) /
Last address and place of residence in the home Member State and, if different, the locality or constituency in which his / her name was entered on the electoral roll (where available):
.....
..... ;
- h.** Numero di identificazione personale o equivalente nello Stato membro di cittadinanza (se disponibile) /
Personal identification number or equivalent in the Member state of nationality (where available):
.....
..... ;

**Firma del candidato / ⁽¹⁾
Signature by the candidate**

.....

2. Dichiaro di non essere escluso dall'esercizio del diritto di eleggibilità nel mio Stato membro di origine e di non candidarmi alle elezioni del Parlamento europeo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedo attualmente.

Dichiaro inoltre di avere accettato la mia candidatura e di non essere a conoscenza di ostacoli alla mia elezione o di rimuovere tali ostacoli prima della data delle elezioni del Parlamento europeo.

I hereby declare that I am not excluded from the right to

La dichiarazione continua nella pagina seguente →

⁽¹⁾ Nella pagina seguente il candidato cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea deve apporre una seconda firma.

stand for elections in my home Member State and that I am not standing as a candidate for election to the European Parliament in a Member State other than the one in which I am currently resident.

I also declare to have accepted my candidacy and to be aware of no obstacles to my election or to remove such obstacles before the European Parliament election day.

Data / Date

Firma del candidato / (2)
Signature by the candidate

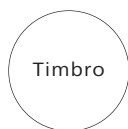
.....

**AUTENTICAZIONE DELLE FIRME (3) DEL CANDIDATO
CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO
DELL' UNIONE EUROPEA RESIDENTE IN ITALIA**

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dal sig. , nato a il , residente in , da me identificato con il seguente documento: n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (2)

(2) Nella pagina precedente il candidato cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea residente in Italia deve aver apposto una prima firma.

(3) **La sottoscrizione del candidato cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea residente in Italia deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e con le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 2, della medesima legge.**

→ Riquadri 14 e 15

ALLEGATO 9

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO IN CUI SI ATTESTA L'INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

Articolo 5, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

ALLEGATO 9

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato
in cui si attesta l'insussistenza
della condizione di incandidabilità

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CANDIDATO
IN CUI SI ATTESTA L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ**

...l... sottoscritt... sig. / sig.^a ,
(nome, cognome, eventuale pseudonimo)
nat... a il ,
codice fiscale

a norma degli articoli 1, 4 e 5, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre
2012, n. 235 ⁽¹⁾,

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dal
citato d.lgs. n. 235/2012 per l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia che avrà luogo l' 8 e 9 giugno 2024.

In particolare attesta:

a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due
anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti

⁽¹⁾ Riquadro 18.

dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale ⁽²⁾;

- b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale ⁽³⁾;
- c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale ⁽⁴⁾.

..... , addì 20....

Firma leggibile ⁽⁵⁾
del candidato / della candidata

.....

(2) Riquadro 20.

(3) Riquadro 21.

(4) Riquadro 22.

(5) **Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva**, resa dal candidato / dalla candidata, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, **non è richiesta alcuna autenticazione della firma del candidato / della candidata che effettua tale dichiarazione.**

ALLEGATO 10

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO
DEL CAPOLUOGO DI CIRCOSCRIZIONE,
IN CUI HA SEDE
L' UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di verbale di ricevuta della presentazione
di una lista di candidati presso la cancelleria
della Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione,
in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

CIRCOSCRIZIONE

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI

VERBALE DI RICEVUTA
DELLA PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI

L'anno duemila, addì
del mese di,
alle ore, si è presentato presso questa
Cancelleria il sig.,
il quale ha dichiarato di presentare una lista di candidati per l'e-
lezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8
e 9 giugno 2024 nella circoscrizione
contraddistinta con il seguente contrassegno:
.....
.....
.....
depositato presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 11
della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Poiché dal predetto Ministero è stato comunicato che, a depositare la lista avente il contrassegno

..... ,
 ,
 sarebbe stato il sig. ,
 oppure il sig. ,
 il sottoscritto procede a identificare il presentatore della lista e
 accerta che il medesimo è il sig. ,
 come risulta dalla comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Inter-
 no e che viene allegata al presente verbale.

oppure:

e accerta che il medesimo è il sig. ,
 il cui nome non è tra quelli indicati nella comunicazione pervenuta
 dal Ministero dell'Interno e che si allega al presente verbale.

Il predetto sig.
 ha depositato una lista di candidati per l'elezione dei membri del
 Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024, alle-
 ganda la seguente documentazione:

- a) certificati individuali e certificati collettivi comprovanti la condi-
 zione di elettori, in comuni delle regioni appartenenti alla pre-
 detta circoscrizione, dei sottoscrittori della dichiarazione di pre-
 sentazione della lista di candidati (*solo per le liste tenute alla
 raccolta delle sottoscrizioni*);
- b) dichiarazioni di accettazione della candidatura;
- c) dichiarazioni sostitutive in cui si attesta l'insussistenza della
 situazione di incandidabilità dei candidati;
- d) certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati nelle liste eletto-
 rali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- e) dichiarazioni formali attestanti il godimento dell'elettorato
 passivo previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 24
 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge
 3 agosto 1994, n. 483, come modificato dal d.lgs. 13 febbraio
 2014, n. 11.

La dichiarazione di presentazione della lista di candidati contiene
 – ai sensi dell'articolo 12, undicesimo comma, della legge 24 gen-
 naio 1979, n. 18 – la designazione dei seguenti delegati della lista
 medesima:

- delegato effettivo il sig. ,
 nato a il ,
 domiciliato in ;

- delegato supplente il sig. ,
nato a il ,
domiciliato in ;

Alla lista di candidati, secondo l'ordine di presentazione, viene
attribuito il seguente numero progressivo:

Di quanto sopra viene redatto in due esemplari il presente verba-
le, che viene letto, confermato e sottoscritto.

..... , addì 20....

Il presentatore

.....



Il Cancelliere

.....

ALLEGATO 11

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI MANIFESTO CON LE LISTE DEI CANDIDATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

Articolo 13, quarto comma, e articolo 51
della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
articolo 24, primo comma, numero 5),
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL' ITALIA
DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024

Circoscrizione elettorale (*)

Liste dei candidati per l'elezione di n. (*) membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1)		(Name) (COGNOME) nato / nata a il
2)		(Nome) (COGNOME) nato / nata a il
3)		(Nome) (COGNOME) nato / nata a il
4)		(Nome) (COGNOME) nato / nata a il
5)		(Nome) (COGNOME) nato / nata a il
6)		(Nome) (COGNOME) nato / nata a il
7)		(Nome) (COGNOME) nato / nata a il
...)		(Nome) (COGNOME) nato / nata a il

..... (Nome) (COGNOME) nato/ nata a il	 (Nome) (COGNOME) nato/ nata a il	 (Nome) (COGNOME) nato/ nata a il	 (Nome) (COGNOME) nato/ nata a il	 (Nome) (COGNOME) nato/ nata a il	 (Nome) (COGNOME) nato/ nata a il
..... (Nome) (COGNOME) nato/ nata a il	 (Nome) (COGNOME) nato/ nata a il	 (Nome) (COGNOME) nato/ nata a il	 (Nome) (COGNOME) nato/ nata a il	 (Nome) (COGNOME) nato/ nata a il	 (Nome) (COGNOME) nato/ nata a il

..... , addì, 2024
Il Presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale
Dott. / Dott.ssa

(*)
AVVERTENZE PER LA PREPARAZIONE DEL MANIFESTO

- 1)
Le circoscrizioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono le seguenti:
I. Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria - Lombardia);
II. Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna);
III. Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio);
IV. Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria);
V. Italia insulare (Sicilia - Sardegna).
- 2)
Indicare il numero dei membri da eleggere **nella circoscrizione elettorale** in conformità a quello che sarà determinato con apposito d.P.R. emanato e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* contemporaneamente a quello di convocazione dei comizi elettorali.
- 3)
Le liste ammesse, ciascuna con il proprio contrassegno, sono riportate nel manifesto **secondo l’ordine risultato dal sorteggio**.
Le liste, espressione di minoranze linguistiche, di cui all’articolo 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate.
- 4)
Per tutti i candidati devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.
Immediatamente prima del luogo di nascita, deve essere riportata soltanto la parola «nato» o la parola «nata», per esteso e non in forma abbreviata, per evidenziare il sesso del candidato o della candidata.
- 5)
Può essere anche specificato lo pseudonimo del candidato – ad esempio, preceduto dalla parola «detto / detta» – qualora tale pseudonimo sia stato ammesso dall’Ufficio elettorale circoscrizionale.
- 6)
Il nominativo di ogni candidato della lista deve essere riportato secondo l’ordine numerico di presentazione all’interno della lista stessa, ma senza che tale numero compaia nel manifesto accanto al suo nominativo.

ALLEGATO 12

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI
E DEI RAPPRESENTANTI SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
DI UN MEDESIMO COMUNE

ALLEGATO 12 – Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e dei rappresentanti supplenti di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione di un medesimo comune

ALLEGATO 12

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e dei rappresentanti supplenti
di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione
di un medesimo comune

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

CIRCOSCRIZIONE

COMUNE DI

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI
E DEI RAPPRESENTANTI SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI PRESSO
GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
DI UN MEDESIMO COMUNE**

L'anno duemila, addì
del mese di, alle ore
è stata presentata, presso questa Segreteria comunale, la dichiara-
zione scritta — debitamente autenticata a norma dell'articolo 25
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 — a firma del
sig. (1),
quale delegato della lista di candidati contraddistinta con il
n. e recante il contrassegno

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

.....

oppure

a firma del sig. (2),
 espressamente autorizzato in forma autentica dai delegati della
 lista di candidati contraddistinta con il n.
 e recante il contrassegno

.....

,
 con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappre-
 sentanti supplenti della lista medesima presso tutti gli uffici eletto-
 rali di sezione di questo Comune

oppure

presso gli uffici elettorali di sezione nn.

.....

 di questo Comune.

..... , addì 20....



Il Segretario comunale

.....

(2) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO 13

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
E DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE
DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ALLEGATO 13 – Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale provinciale costituito presso il Tribunale del capoluogo di provincia

ALLEGATO 13

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante
effettivo e del rappresentante supplente di una lista di
candidati presso l'Ufficio elettorale provinciale costituito
presso il Tribunale del capoluogo di provincia

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

CIRCOSCRIZIONE

PROVINCIA DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
E DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI PRESSO
L' UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE
DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA**

L'anno duemila, addì
del mese di, alle ore
è stata presentata, presso questa Cancelleria, la dichiarazione scritta
— debitamente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato dall'articolo 12, undicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 - a firma del sig. (1), quale delegato della lista di candidati contraddistinta con il n. e recante il contrassegno

oppure

a firma del sig. (2), espressamente autorizzato in forma autentica dai delegati della lista di candidati contraddistinta con il n. e recante il contrassegno

, con la quale vengono designati il rappresentante effettivo e il rappresentante supplente della lista medesima presso l'Ufficio elettorale provinciale costituito nell'ambito di questo Tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare l'avvenuto tempestivo deposito della dichiarazione di cui sopra presso questa Cancelleria.

....., addì 20....



Il Cancelliere

.....

(2) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO 14

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
E DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L' UFFICIO ELETTORALE
CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO 14 – Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale

ALLEGATO 14

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di ricevuta della designazione del rappresen-
tante effettivo e del rappresentante supplente di una
lista di candidati presso l'Ufficio elettorale
circoscrizionale

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

CIRCOSCRIZIONE

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
E DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI PRESSO
L' UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE**

L'anno duemila, addì
del mese di, alle ore
è stata presentata, presso questa Cancelleria, la dichiarazione scrit-
ta — debitamente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo
unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato dal-
l'articolo 12, undicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979,
n. 18 — a firma del sig. (1),
quale delegato della lista di candidati contraddistinta con il
n. e recante il contrassegno

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

.....

oppure

a firma del sig. (2),
 espressamente autorizzato in forma autentica dai delegati della
 lista di candidati contraddistinta con il n.
 e recante il contrassegno

.....

,
 con la quale vengono designati il rappresentante effettivo e il rap-
 presentante supplente della lista medesima presso l'Ufficio elettora-
 le circoscrizionale costituito nell'ambito di questa Corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare l'avvenuto tempesti-
 vo deposito della dichiarazione di cui sopra presso questa
 Cancelleria.

..... , addì 20....



Il Cancelliere

.....

(2) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO 15

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell' 8 e 9 giugno 2024

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DEL CANDIDATO / DELLA CANDIDATA

Articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 5151

ALLEGATO 15

Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024

Modello di designazione del mandatario elettorale
da parte del candidato / della candidata

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL' ITALIA DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

CIRCOSCRIZIONE

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI

**DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE
DA PARTE
DEL CANDIDATO / DELLA CANDIDATA**

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D' APPELLO

DI (1)

Il sottoscritto / La sottoscritta (2),
nato a / nata a il ,
residente in ,
avendo accettato la propria candidatura per l'elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024
nella lista presentata nella circoscrizione

(1) Il Collegio regionale di garanzia elettorale è costituito presso la Corte
d'appello del capoluogo di ciascuna regione.

→ Articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515

(2) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

.....
e contraddistinta con il contrassegno
.....
.....

DESIGNA,

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, il sig. / la sig.^a ,
nato a / nata a il ,
residente in ,
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla
citata legge n. 515/1993.

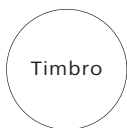
Firma
del candidato / della candidata
.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽³⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia
presenza alla sopra estesa designazione del mandatario elettorale
dal sig. / dalla sig.^a ,
nat... a il ,
residente in ,
da me identificat... con il seguente documento:
..... n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla respon-
sabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace.

..... , addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁽³⁾

**⁽³⁾ La sottoscrizione del candidato / della candidata che designa il
mandatario elettorale al Collegio regionale di garanzia elettorale deve
essere autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'artico-
lo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e con le modalità sta-
bilite dall'articolo 14, comma 2, della medesima legge.**

→ Riquadri 14 e 15

Annotazioni

Annotazioni

Annotazioni

Annotazioni

Annotazioni

Annotazioni

Ideazione, progettazione grafica e cura del volume:

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Stampa:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

Marzo 2024

